
Misure collaterali concernenti un accordo di libero scambio nel settore agro-alimentare

Rapporto del GL Misure collaterali
all'attenzione del Dipartimento
federale dell'economia

Luglio 2009

Indice

1	Introduzione.....	4
1.1	Composizione del GL Misure collaterali.....	5
1.2	Mandato del GL Misure collaterali.....	6
1.3	Procedura seguita dal GL Misure collaterali.....	7
2	Necessità e impostazione strategica delle misure collaterali.....	8
2.1	Necessità delle misure collaterali.....	8
2.2	Impostazione strategica delle misure collaterali.....	9
3	Considerazioni sui singoli pacchetti di misure.....	12
3.1	Pacchetto di misure per la promozione dei punti forti e della competitività dell'industria agroalimentare svizzera.....	12
3.1.1	Ricerca, formazione e consulenza.....	14
3.1.2	Condizioni cui deve adempiere una produzione sostenibile, orientata verso la qualità....	15
3.1.3	Caratterizzazione dei prodotti.....	16
3.1.4	Assicurazione della qualità.....	19
3.2	Pacchetto di misure per il consolidamento e lo sviluppo della posizione sul mercato.....	19
3.2.1	Rafforzamento della promozione dello smercio.....	20
3.2.2	Intensificazione della consulenza nel campo dell'esportazione.....	21
3.2.3	Promozione della trasparenza del mercato.....	22
3.2.4	Riduzione dei rischi di mercato.....	22
3.3	Pacchetto di misure per la creazione di condizioni locali interessanti.....	23
3.3.1	Ampliamento degli aiuti agli investimenti.....	24
3.3.2	Contributi di trasformazione per la sicurezza dell'approvvigionamento.....	26
3.3.3	Adeguamento dei pagamenti diretti.....	26
3.3.4	Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi.....	27
3.3.5	Adeguamento di diverse condizioni quadro.....	31
3.4	Pacchetto di misure temporanee per l'accompagnamento della transizione.....	32
3.4.1	Misure temporanee per l'agricoltura.....	33
3.4.2	Misure temporanee per l'industria agroalimentare.....	34
4	Conclusioni del rapporto.....	36
5	Fact sheet.....	39
5.1	Fact sheet concernenti la promozione dei punti forti e della competitività dell'industria agroalimentare svizzera.....	40
5.2	Fact sheet concernenti il consolidamento e lo sviluppo della posizione sul mercato.....	55
5.3	Fact sheet concernenti la creazione di condizioni locali interessanti.....	73
5.4	Fact sheet concernenti misure temporanee per l'accompagnamento della transizione.....	130
	Allegato 1: Commento alla Carta della Commissione consultiva per l'agricoltura.....	140
	Allegato 2: Richieste del GL MC: Mandato negoziale.....	145

1 Introduzione

Il 14 marzo 2008 il Consiglio federale ha deciso di intavolare negoziati con l'UE sulla reciproca apertura dei mercati agroalimentari. Dalle analisi sulle probabili conseguenze di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare (ALSA) con l'UE sul piano economico è emerso che a lungo termine l'apertura dei mercati agroalimentari comporta maggior benessere per tutta la popolazione. Considerata la progressiva diminuzione della protezione doganale, un ALSA offre all'industria agroalimentare elvetica anche prospettive di sbocchi su nuovi mercati soprattutto per i prodotti di qualità. Soltanto in tal modo essa potrà mantenere a lungo termine la sua competitività. A breve e medio termine i diretti interessati dovranno invece far fronte a costi d'adeguamento. L'agricoltura, in particolare, sarà chiamata a raccogliere notevoli sfide. Per tale motivo, il 14 marzo 2008 il Consiglio federale ha altresì deciso di affiancare a tale apertura reciproca del mercato delle misure collaterali. Misure di questo tipo sarebbero necessarie anche qualora i negoziati dell'OMC sfociassero in un accordo. Per le finanze federali l'apertura del mercato con l'UE comporta, nei primi anni, una ricaduta negativa, ma da medio a lungo termine vi saranno effetti positivi.

Parallelamente ai negoziati con l'UE, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia (DFE), in collaborazione con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), di elaborare misure collaterali concrete e le rispettive basi legali avvalendosi di un gruppo di lavoro composto da esperti esterni all'Amministrazione e da rappresentanti delle cerchie interessate.

Il DFE ha deciso, in una prima fase, di istituire un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli ambienti coinvolti con l'incarico di presentargli un rapporto contenente proposte concrete di misure collaterali. La direzione del GL Misure collaterali è stata affidata a Manfred Bötsch, direttore dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG). Presso l'UFAG sono stati svolti anche i lavori di segreteria.

1.1 Composizione del GL Misure collaterali

Il GL Misure collaterali era composto dalle seguenti persone:

Walter Hansjörg	Unione svizzera dei contadini USC	Presidente
Eggenschwiler Christophe	Unione svizzera dei contadini USC	Responsabile Dipartimento Economia e politica
Sonderegger Olivier	Federazione svizzera dei produttori di cereali FSPC	Amministratore
Willmann Markus	Associazione dell'industria lattiera svizzera VMI	Presidente
Hofer Peter	Suisseporcs	Presidente
Rösti Albert	Produttori svizzeri di latte PSL	Direttore
Stalder Andreas	IP-SUISSE	Presidente
Fellay Nicolas	Unione svizzera dei produttori di verdura USPV	Direttore
Horber Balz	Associazione professionale svizzera della carne APSC	Direttore
Fuhrer Regina	BIO-SUISSE	Presidente
Minsch Rudolf	economiesuisse	Capoeconomista, Membro della direzione
Schmutz Anton	FROMARTE	Direttore, membro fino a fine maggio 2009
Kolly René	FROMARTE	Presidente, membro da giugno 2009
Wermelinger Marc	swisscofel	Amministratore
Steffen Liselotte	Forum dei consumatori kf	Vicepresidente
Hodler Beat	Federazione delle industrie svizzere delle derrate alimentari fial	Co-amministratore
Maurer Jürg	CI Commercio al dettaglio svizzero CI CDS	Sost. Responsabile Direzione Politica economica, Migros
Anwander Sibyl	CI Piazza agricola svizzera CIPAS	Responsabile Qualità/sostenibilità, COOP
Koller Lorenz	Conferenza dei direttori cantonali d'agricoltura	Presidente
Mermoud Jean-Claude	Conferenza dei direttori cantonali d'agricoltura	Consigliere di Stato Canton Vaud

1.2 Mandato del GL Misure collaterali

Il GL Misure collaterali è stato incaricato dal DFE di elaborare misure concrete in riferimento a un'apertura reciproca dei mercati agroalimentari con l'UE con l'obiettivo principale di sviluppare le condizioni quadro in modo che l'intera filiera del valore aggiunto abbia successo sul mercato.

In particolare le misure collaterali devono soddisfare i seguenti requisiti:

- sostenere in primo luogo la riorganizzazione delle aziende agricole nella fase di transizione verso il nuovo mercato e consentire di sfruttare rapidamente in modo ottimale i nuovi potenziali di mercato;
- promuovere i punti forti (qualità, credibilità, fiducia, metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e degli animali, ecc.) del settore agroalimentare svizzero;
- sostenere anche gli agricoltori e le rispettive famiglie che devono riorganizzarsi in un altro settore;
- essere impostate in modo da non ostacolare il mutamento strutturale risultante dalle nuove condizioni quadro. L'obiettivo è quello di creare strutture che offrono presupposti ottimali sul piano economico per le aziende che continueranno ad operare sul mercato.

Il GL Misure collaterali ha dovuto esprimersi su durata e tempistiche d'applicazione nonché su un'eventuale differenziazione a seconda dei diversi attori. Ha pure dovuto valutare se e come dovrebbero venir adeguati gli attuali strumenti della politica agricola o di altri ambiti politici. Secondo il mandato, il GL Misure collaterali era incaricato di definire le priorità delle misure, fissando i rispettivi indirizzi di fondo.

Nel mandato non rientravano né l'aspetto dei mezzi finanziari da destinare concretamente agli strumenti né le modalità di finanziamento delle misure. A questo riguardo il 25 febbraio 2009 il Consiglio federale ha licenziato all'attenzione del Parlamento il messaggio "Riserva di bilancio per il finanziamento di misure collaterali in relazione con accordi internazionali nel settore dell'agricoltura". Le proposte vanno invece conciliate con le considerazioni concernenti le conseguenze sulle finanze pubbliche illustrate nel rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Frick (06.3401).

1.3 Procedura seguita dal GL Misure collaterali

Il GL Misure collaterali si è riunito quattro volte per discutere della tematica in oggetto.

Prima seduta del 12 giugno 2008

La Consigliera federale Doris Leuthard ha illustrato il mandato e formulato le sue aspettative, sottolineando che gli interessati avrebbero dovuto elaborare proposte concrete inerenti alle misure collaterali ed esprimersi in merito ai rispettivi indirizzi di fondo. Durante la riunione sono state chiarite le questioni ancora in sospeso inerenti al mandato, fissando l'ulteriore procedura, ossia:

1. raccolta delle idee dei membri del gruppo di lavoro
2. raggruppamento delle proposte e prima discussione in seno al GL Misure collaterali
3. valutazione delle proposte con l'obiettivo di formare dei pacchetti di misure
4. stesura del rapporto, definizione delle priorità dei pacchetti di misure
5. pubblicazione del rapporto

Per la seconda seduta i membri del GL Misure collaterali hanno ricevuto l'incarico di presentare proposte concrete.

Seconda seduta dell'8 ottobre 2008

I membri del gruppo di lavoro hanno presentato le loro proposte e le rispettive considerazioni strategiche. Successivamente ha avuto luogo una discussione dalla quale sono emerse indicazioni sulle modalità di raggruppare, in una prima fase, le circa 250 proposte pervenute. Sulla base di tale discussione, la segreteria ha elaborato una prima sintesi delle proposte che è stata sottoposta, per valutazione, ai membri del gruppo di lavoro.

Terza seduta del 14 gennaio 2009

Il GL Misure collaterali ha deciso che l'articolo 104 Cost. e la Carta della Commissione consultiva per l'agricoltura fungono rispettivamente da base e da riferimento per l'impostazione strategica dell'industria agroalimentare in un contesto di libero scambio nel settore agroalimentare. Sono stati altresì stabiliti i principi per l'orientamento delle misure. In occasione della seduta si è proceduto alla revisione della lista delle misure. Alcune non sono state ulteriormente tenute in considerazione e le altre sono state raggruppate in un'ottantina. È stato istituito un sottogruppo incaricato di concretizzare le questioni aperte in merito alla definizione della "swissness", di chiarire il concetto "strategia di qualità" nonché di organizzare e definire i contenuti della promozione dello smercio. I membri di questo sottogruppo erano:

Eggenschwiler Christophe, USC

Fuhrer Regina, BIO SUISSE

Anwander Sybil, CIPAS

Schmutz Anton, FROMARTE

Bisig Roger, rappresentante della CDA

Sotto la direzione di Roger Bisig, il sottogruppo si è riunito due volte, segnatamente il 19 e il 30 marzo 2009. Durante queste sedute ha trattato approfonditamente i temi "strategia di qualità", "swissness" e "organizzazione e contenuti della promozione dello smercio" formulando delle proposte.

La segreteria è stata incaricata di redigere una bozza di rapporto entro inizio aprile, la quale è stata sottoposta ai membri del gruppo di lavoro, affinché esprimessero le loro considerazioni al riguardo entro inizio maggio.

Quarta seduta del 12 giugno 2009

Nella quarta seduta sono stati chiariti gli ultimi punti ancora pendenti risultanti dai pareri espressi in merito alla bozza del rapporto. Tra questi rientrava anche la questione della definizione delle priorità. La maggioranza del gruppo di lavoro ha sostenuto una proposta volta a rinunciare a definire priorità quantitative, fissando, invece, indirizzi di fondo nel capitolo finale. Si è quindi proceduto all'analisi e alla revisione della bozza del capitolo finale. All'unanimità si è deciso di non divulgare alcun risultato fino alla pubblicazione del rapporto.

2 Necessità e impostazione strategica delle misure collaterali

2.1 Necessità delle misure collaterali

L'industria agroalimentare svizzera è orientata verso il mercato interno che consta di circa 7,7 milioni di clienti. I consumatori sono molto esigenti in materia di qualità, freschezza, gamma di prodotti e metodi di produzione. La protezione doganale per i prodotti agricoli ha consentito all'industria agroalimentare elvetica di orientarsi prevalentemente sulle peculiarità del mercato interno per quanto concerne i metodi di produzione, le strutture e i processi.

Mediante un ALSA l'industria agroalimentare deve adattarsi a un nuovo contesto di concorrenza. In futuro gli offerenti dello spazio europeo potrebbero immettere i loro prodotti sul mercato elvetico senza protezione doganale. D'altro canto l'industria agroalimentare svizzera ha l'opportunità di vendere i propri prodotti esenti da dazi sul mercato europeo composto da quasi 500 milioni di consumatori.

Indipendentemente dal fatto di essere favorevoli o scettici riguardo al libero scambio, i membri del gruppo di lavoro sono concordi nell'affermare che l'apertura delle frontiere nel settore agroalimentare sarà molto impegnativa per l'industria agroalimentare svizzera e che sono necessarie delle misure collaterali. Essa rappresenterà una sfida non soltanto per l'agricoltura, bensì per l'intera filiera del valore aggiunto. Per tale motivo il GL Misure collaterali ritiene importante che nella concezione delle misure venga tenuta in considerazione l'intera filiera del valore aggiunto. Tuttavia, siccome l'impatto è diverso per i singoli settori, le misure collaterali vanno differenziate.

Il GL Misure collaterali è concorde sul fatto che è indispensabile un finanziamento attendibile e fondato su una base legale ad hoc, affinché le misure collaterali siano credibili. Ne risulta un maggiore fabbisogno finanziario e anche i Cantoni dovranno approntare mezzi finanziari supplementari per quanto concerne diverse misure proposte.

Le misure collaterali sono state elaborate sulla base di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'UE. Il GL Misure collaterali sottolinea che esse sarebbero necessarie anche qualora venisse concluso un accordo nel quadro dell'OMC e pertanto le considerazioni espresse nel presente rapporto si applicano anche a questo scenario specifico.

L'attività del GL Misure collaterali è da ritenersi conclusa con il presente rapporto. Spetta ora alle autorità federali elaborare un pacchetto globale coerente all'attenzione del Parlamento e concretizzare ulteriormente le singole misure.

2.2 Impostazione strategica delle misure collaterali

Le misure collaterali non vanno intese soltanto come uno strumento per superare la fase transitoria, bensì anche come misure permanenti che consentono all'industria agroalimentare elvetica di esprimere appieno le sue potenzialità nel nuovo contesto. Per il GL Misure collaterali non vi sono dubbi sul fatto che l'industria agroalimentare non dovrà conformarsi alla produzione di massa, bensì mantenere il livello attuale di produzione sostenibile di materie prime agricole e gli elevati standard qualitativi dei prodotti. Occorre tuttavia evitare di imporre ulteriori condizioni che potrebbero spingere i costi al rialzo e che non consentono di conseguire un valore aggiunto sul mercato. I membri del gruppo di lavoro sono consapevoli che il mantenimento dell'alto livello di qualità raggiunto in questi ultimi anni in un mercato europeo caratterizzato da una forte concorrenza richiede sforzi particolari da parte di tutti gli attori. Tuttavia sono anche dell'opinione che è necessario un sostegno statale mirato affinché ciò possa essere garantito. Tale sostegno non deve concentrarsi sull'agricoltura, bensì riguardare l'intera filiera del valore aggiunto. I membri del gruppo di lavoro hanno stabilito che mediante le misure collaterali devono essere perseguiti i seguenti obiettivi:

- sostenere in modo mirato i punti forti e la competitività dell'industria agroalimentare svizzera;
- consolidare e sviluppare la posizione sul mercato;
- migliorare le condizioni locali e la competitività nonché;
- assicurare una transizione socialmente sostenibile.

L'articolo 104 Cost. pone l'accento su una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato. Questo indirizzo di fondo caratterizzerà anche in futuro l'operato dello Stato e degli attori privati. Nel 2004 la Commissione consultiva per l'agricoltura ha concretizzato queste idee in una Carta.

I membri del gruppo di lavoro hanno raggiunto il consenso sul fatto che la Carta della Commissione consultiva per l'agricoltura venga utilizzata come riferimento per l'elaborazione delle misure collaterali.

Nella Carta* della Commissione consultiva per l'agricoltura del 2004 sono sanciti i seguenti principi.

"Produzione di derrate alimentari

L'agricoltura svizzera ed i suoi partner nel settore della trasformazione e distribuzione sono tra i leader mondiali della produzione sostenibile di materie prime e derrate alimentari, contribuendo alla sicurezza alimentare della Svizzera.

- Occupano una posizione di punta nel settore della produzione di derrate alimentari sicure rispettosa degli animali e dell'ambiente e garantiscono la trasformazione all'interno del Paese.
- Occupano con successo segmenti di mercato ad alto valore aggiunto, sia sul piano nazionale sia all'estero, e trovano nuovi sbocchi sul mercato.
- Offrono ai consumatori prodotti eccellenti per un'alimentazione sana e mettono a frutto le proprie possibilità per assicurare alla Svizzera un approvvigionamento autonomo di derrate alimentari.
- Rinunciano all'impiego di vegetali e animali geneticamente modificati nella produzione come pure nella trasformazione di derrate alimentari.

Beni pubblici e prestazioni di servizio

L'agricoltura svizzera preserva la fertilità del suolo, struttura i paesaggi rurali e fornisce un sostegno notevole alle aree rurali.

- Struttura i paesaggi rurali curando e gestendo i terreni e preserva la diversità di flora e fauna, su mandato della società.
- Preserva la fertilità del suolo e assicura il potenziale di produzione necessario per l'approvvigionamento della popolazione.
- Completa la propria offerta di materie prime e derrate alimentari con molteplici prestazioni di servizio.
- Rafforza la vita economica, sociale e culturale nelle aree rurali.

Imprenditori / Strutture

Gli agricoltori, così come i loro partner nel settore della trasformazione e distribuzione, si muovono in modo previdente, guidati da uno spirito imprenditoriale e in rete.

- Possiedono uno spirito innovativo, decidono in modo lungimirante e fanno fronte alle mutevoli condizioni quadro.
- Conquistano in comune notevoli quote di mercato attraverso una formazione dei prezzi e condizioni di mercato eque nonché una collaborazione duratura ed efficiente su tutta la filiera del valore aggiunto.
- Si assumono le proprie responsabilità nei confronti della società e dell'ambiente.
- Gli agricoltori assicurano la solidità delle proprie aziende attraverso la crescita, la specializzazione, la diversificazione o un'attività a titolo accessorio."

* Per il commento alla Carta si rimanda all'allegato 1 del rapporto.

Dalla Carta dell'economia rurale svizzera della Commissione consultiva per l'agricoltura si evince che l'intera filiera del valore aggiunto si impegna per una produzione, una trasformazione e una distribuzione di derrate alimentari basate sul principio della sostenibilità. Le misure proposte dal GL Misure collaterali riguardano pertanto tutti i settori riportati nella Carta e in base agli obiettivi di cui sopra possono essere classificate nei seguenti quattro gruppi.

1. Pacchetto di misure per la promozione dei punti forti e della competitività dell'industria agroalimentare svizzera

Uno dei punti forti dell'industria agroalimentare elvetica è la produzione di qualità secondo i principi della sostenibilità. Essa deve essere mantenuta anche in un contesto caratterizzato da un'apertura delle frontiere con l'UE. Il GL Misure collaterali ha raggruppato le misure volte a raggiungere tale obiettivo in un primo pacchetto. Occorre mantenere gli strumenti attuali, adeguandoli e completandoli in modo mirato affinché si possano affermare in modo incisivo i punti forti. In questo ambito rientrano le proposte inerenti all'incentivazione della ricerca, della formazione e della consulenza, alle condizioni per una produzione sostenibile, alla caratterizzazione dei prodotti o al sostegno dell'assicurazione della qualità.

2. Pacchetto di misure per il consolidamento e lo sviluppo della posizione sul mercato

Con il libero scambio nel settore agroalimentare il consolidamento della posizione sul mercato in Svizzera e all'estero assume una valenza di gran lunga maggiore rispetto ad oggi. Ciò significa, ad esempio, che occorre intensificare le attività sui mercati esteri, riunire le forze nel settore della promozione dello smercio o dare maggior risalto alla swissness dei prodotti. In questo pacchetto rientrano le misure nell'ambito della promozione dello smercio e in particolare delle esportazioni nonché quelle volte a ridurre i rischi di mercato.

3. Pacchetto di misure per la creazione di condizioni locali interessanti

Le condizioni quadro per l'industria agroalimentare svizzera presentano tratti diversi da quelle in cui opera la concorrenza europea. I costi elevati e in particolare i salari alti incidono sulla competitività, mentre il basso livello dei tassi d'interesse e l'esigua pressione fiscale sono aspetti favorevoli. L'apertura del mercato nel settore agroalimentare non eliminerà tutti gli svantaggi dal profilo dei costi. Le misure proposte in questo pacchetto dovrebbero garantire all'industria agroalimentare svizzera buoni presupposti per competere nel contesto europeo. Tra le misure rientrano ad esempio l'adeguamento del sistema dei pagamenti diretti, lo sviluppo degli aiuti agli investimenti o gli aggiustamenti a livello di imposta sull'utile e di imposta sul valore aggiunto.

4. Pacchetto di misure temporanee per l'accompagnamento della transizione

Il libero scambio con l'UE nel settore agroalimentare è un grande passo per l'industria agroalimentare elvetica. Esso comporta la soppressione di tutti i dazi sulle materie prime agricole e sui prodotti da esse ottenuti nelle relazioni commerciali tra l'UE e la Svizzera. In un mercato aperto i livelli dei prezzi si avvicinano tenendo in considerazione le differenze di qualità. Affinché lo sviluppo proceda senza intoppi, per la transizione sono necessarie misure statali. In particolare sono previsti pagamenti di compensazione regressivi temporanei destinati agli agricoltori e aiuti finanziari unici per l'ammortamento di investimenti e scorte risalenti al periodo precedente il passaggio al nuovo contesto destinati all'industria agroalimentare.

I primi tre pacchetti comprendono misure permanenti, il quarto misure temporanee.

3 Considerazioni sui singoli pacchetti di misure

Nei paragrafi seguenti sono riportate le considerazioni espresse dal GL Misure collaterali in merito ai singoli pacchetti di misure. Non si entrerà tuttavia nei dettagli in quanto una visione d'insieme delle misure proposte e relative considerazioni dettagliate sono contenute nei fact sheet che seguono la parte dedicata al resoconto.

Il parere e il sostegno del GL Misure collaterali nei confronti delle singole misure sono illustrati secondo lo schema riportato di seguito. Se tutti i 17 membri del GL Misure collaterali approvano una misura, il sostegno è "incontestato". Se da 13 a 16 membri sono favorevoli a una misura, il sostegno è "ampio". Se da 8 a 12 membri caldeggiavano una misura, il sostegno è "assicurato". Se una misura è accolta da 1 a 7 membri del gruppo di lavoro, il sostegno è "parzialmente assicurato". Riassumendo, lo schema si presenta come segue:

<i>Numero di membri favorevoli a una misura</i>	<i>Sostegno</i>
17	incontestato
13 - 16	ampio
8 - 12	assicurato
1 - 7	parzialmente assicurato

Al termine di ciascun blocco di misure in un riquadro viene riportato il parere del GL Misure collaterali. Accanto al numero del fact sheet viene sempre indicato il numero di membri favorevoli alla rispettiva misura.

I membri del gruppo di lavoro hanno espresso diverse richieste che riguardano il mandato negoziale per un eventuale accordo di libero scambio Svizzera-UE nel settore agroalimentare. Tali richieste, riportate nell'allegato 2, godono, in generale, di un ampio sostegno da parte del GL Misure collaterali.

3.1 Pacchetto di misure per la promozione dei punti forti e della competitività dell'industria agroalimentare svizzera

La riforma agricola portata avanti negli scorsi 15 anni ha incentivato in modo particolare due sviluppi. Con l'introduzione della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate quale presupposto per l'ottenimento dei pagamenti diretti e attraverso l'incentivazione mirata delle prestazioni ecologiche è stata promossa una produzione agricola rispettosa dell'ambiente. È altresì migliorato l'orientamento dell'agricoltura verso le esigenze del mercato interno. L'intervento sul mercato svizzero è stato ridimensionato considerevolmente o eliminato. La protezione doganale è stata ridotta, ma nel complesso l'industria agroalimentare svizzera ha potuto svilupparsi in modo relativamente autonomo. In questo contesto si sono consolidate strutture meno specializzate rispetto all'estero. Esse sono orientate soprattutto sulle peculiarità del mercato svizzero con conseguenti perdite di economie di scala.

Anche in queste condizioni, le strutture dell'industria agroalimentare elvetica sono state sviluppate e ammodernate. Tuttavia, in un contesto europeo la loro competitività dal profilo dei costi è limitata. In primo luogo la pressione esercitata dalla concorrenza è infatti in parte troppo esigua per adeguare le strutture in modo ottimale, in secondo luogo i costi sono decisamente maggiori e in terzo luogo l'alto livello qualitativo della produzione e dei prodotti lungo tutta la filiera del valore aggiunto comporta costi più elevati.

Il GL Misure collaterali ritiene che l'industria agroalimentare non debba rinunciare all'alto standard della produzione di qualità secondo i principi della sostenibilità anche in caso d'introduzione del libero scambio nel settore agroalimentare. Pensa infatti che potrà mettere a frutto i punti forti dimostrati sul mercato interno anche in quello europeo con opportunità diverse a seconda del prodotto agricolo.

A questo proposito uno dei termini ricorrenti all'interno del GL Misure collaterali è stato "strategia di qualità". Il sottogruppo del GL Misure collaterali ha approfondito il tema "qualità" e "strategia di qualità", definendo cosa si intende con questi termini.

Il termine "strategia di qualità" va al di là di un quadro statale che definisce le condizioni cui deve adempiere una produzione agricola sostenibile. È piuttosto una visione del futuro orientamento dell'intera industria agroalimentare. Gli elementi di questa visione sono i seguenti:

- produttori, addetti alla trasformazione, commercianti, consumatori, Confederazione e Cantoni si assumono congiuntamente la responsabilità per un'agricoltura multifunzionale;
- l'agricoltura svizzera e i suoi partner addetti alla trasformazione dei prodotti rinunciano, nella produzione o nella trasformazione di derrate alimentari, all'impiego di vegetali e animali geneticamente modificati (in analogia alla Carta della Commissione consultiva per l'agricoltura).

Questa visione di "strategia di qualità" contempla i punti cardine riportati di seguito:

- l'industria agroalimentare svizzera si contraddistingue, lungo tutta la filiera del valore aggiunto, per la sua posizione di leader dal profilo qualitativo anziché da quello dei costi;
- la qualità dei prodotti elvetici è uniforme lungo tutta la filiera del valore aggiunto. A tal fine sono fondamentali le condizioni cui deve adempiere la produzione agricola sostenibile e le disposizioni in materia di sicurezza delle derrate alimentari e di impatto sull'ambiente nella trasformazione e nella distribuzione dei prodotti (servizi);
- la qualità dei prodotti svizzeri è messa in evidenza. Ciò è possibile mediante la prevista modifica della legge sulla protezione dei marchi e della legge sulla protezione degli stemmi per disciplinare l'uso del marchio "Svizzera" (un prodotto che porta la scritta "Svizzera" deve avere anche un contenuto svizzero) nonché attraverso le disposizioni della legge sull'agricoltura per la differenziazione di prodotti come quelli biologici, di montagna, DOP, eccetera (caratterizzazione);

- la qualità particolare dei prodotti è resa fruibile ai consumatori mediante una comunicazione comune e prestazioni di alto livello (promozione dello smercio);
- le prescrizioni in materia di dichiarazione sono impostate in modo da pubblicizzare i vantaggi dei prodotti. È indispensabile un'esecuzione efficiente la quale garantisca che le prestazioni particolari pubblicizzate vengono effettivamente fornite.

Il GL Misure collaterali è consapevole del fatto che questo orientamento dell'industria agroalimentare non può essere prescritto dalla politica, bensì deve scaturire da una strategia comune a tutti i suoi attori. Seppur sussidiarie, le condizioni quadro politiche devono sostenere questa impostazione di fondo.

Concretamente il gruppo di lavoro prevede i seguenti ambiti di misure.

3.1.1 Ricerca, formazione e consulenza

Secondo il GL Misure collaterali una strategia che punta sull'alta qualità di metodi di produzione, prodotti e processi implica che vengano sostenute la ricerca, la formazione e la consulenza.

Tale sostegno è necessario per rafforzare la capacità innovativa e rendere fruibili alla pratica nuovi procedimenti, prodotti e processi. In questi ultimi 20 anni l'impegno dello Stato a livello di industria agroalimentare è diventato meno significativo. È necessaria un'inversione di rotta. I membri del GL Misure collaterali hanno presentato diverse proposte al riguardo. Esse mirano a

- rafforzare la ricerca a livello di prodotti e procedimenti al servizio di una strategia di qualità per l'industria agroalimentare svizzera (F 1.1) e a incrementare la competitività (F 1.2);
- intensificare la formazione e il perfezionamento professionale nonché la consulenza nel settore del mercato (F 1.3), per esempio sotto forma di buoni di perfezionamento (F 1.4).

A livello istituzionale si propone di

- disciplinare i contributi alle istituzioni di ricerca, formazione e consulenza in modo analogo all'UE (F 1.5);
- porre l'agenzia della Confederazione per la promozione dell'innovazione CTI maggiormente al servizio dell'industria agroalimentare (F 1.1).

Inoltre è stata avanzata la richiesta di promuovere lo sviluppo di varietà svizzere (F 1.6).

Le proposte presentate dal GL Misure collaterali possono essere concretizzate con le basi legali vigenti. Ciò non significa tuttavia che non sono necessari interventi concreti.

Il GL Misure collaterali ritiene che si debba intervenire su due fronti.

- A livello di ricerca occorre dare nuovamente maggior peso alle problematiche dell'industria agroalimentare. Ciò vale sia per il settore delle basi nel quadro della ricerca universitaria sia per la ricerca applicata a livello di scuole universitarie professionali e di Agroscope, le stazioni di ricerca agricola subordinate all'UFAG. Nella ricerca universitaria occorre fissare programmi prioritari e approntare le necessarie risorse personali e finanziarie. Per quanto riguarda le scuole universitarie professionali e le stazioni di ricerca agricola si dovrà vegliare affinché non vengano ridotti ulteriormente i mezzi finanziari.
- Nei programmi di ricerca concreti si tratta di sostenere in modo mirato la strategia di qualità dell'industria agroalimentare svizzera. Grazie a un maggiore impegno della CTI, per l'industria agroalimentare elvetica questo compito sarà più facile. Si deve inoltre garantire un'interconnessione ottimale con le istituzioni di ricerca dell'UE.

Parere del GL Misure collaterali

All'interno del gruppo di lavoro il sostegno alle tre proposte "Sviluppo della ricerca orientata al prodotto e al mercato" (F 1.1; 15), "Contributi a istituti di formazione, consulenza e ricerca analogamente alle norme UE" (F 1.5; 15) e "Sostegno della selezione di varietà svizzere" (F 1.6; 14) è ampio. Per le altre tre proposte "Formazione e perfezionamento professionale nei settori mercato, marketing e commercio" (F 1.3; 9), "Contributi per l'elaborazione di progetti concernenti la razionalizzazione dei processi, la cooperazione tra aziende e le fusioni tra imprese" (F 1.2; 8) e "Buoni di perfezionamento" (F 1.4; 8) il sostegno è assicurato.

3.1.2 Condizioni cui deve adempiere una produzione sostenibile, orientata verso la qualità

Anche nell'eventualità di un ALSA la Svizzera mantiene la sua autonomia per quanto riguarda l'impostazione della politica agricola. Tale opportunità va sfruttata in modo mirato. I pagamenti diretti svolgono infatti un ruolo fondamentale nella produzione rispettosa delle risorse e degli animali.

Il GL Misure collaterali vuole pertanto mantenere la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nella sua forma attuale. La maggioranza del gruppo di lavoro non intende inserirvi elementi supplementari e ritiene che a livello svizzero debbano valere le stesse condizioni. Anche la promozione mirata delle prestazioni ecologiche e delle misure per il benessere degli animali devono essere un elemento dei pagamenti diretti, come ad esempio anche l'incentivazione specifica della protezione delle risorse (F 1.7). Il GL Misure collaterali ritiene infatti che questi aspetti forniscano un contributo sostanziale alla buona immagine dei prodotti svizzeri.

Il GL Misure collaterali non si esprime in merito alle singole misure nel settore dei pagamenti diretti, poiché questi sono stati valutati nel quadro del rapporto concernente l'ulteriore sviluppo dei pagamenti diretti in adempimento della mozione CET-S (06.3635) varato dal Consiglio federale e trasmesso al Parlamento il 6 maggio 2009.

Il GL Misure collaterali ritiene che in una strategia di qualità per l'industria agroalimentare svizzera le norme concernenti la protezione dell'ambiente e degli animali assumano un ruolo molto importante. Le disposizioni vigenti in materia di protezione dell'ambiente e degli animali devono essere mantenute al livello svizzero e un allineamento alle esigenze, in alcuni casi inferiori, dell'UE è fuori discussione (F 1.8). In sede di riforme future si dovrà fare in modo di non creare ulteriori svantaggi dal profilo dei costi rispetto alla concorrenza nell'UE, tenendo tuttavia adeguatamente in considerazione gli sviluppi in seno all'UE.

Parere del GL Misure collaterali

Nel gruppo di lavoro il sostegno alla proposta "La Svizzera deve mantenere la sua sovranità in materia di protezione degli animali e nessun inasprimento delle disposizioni sulla protezione degli animali" (F 1.8; 15) è ampio. Quello alla proposta "Promozione della protezione delle risorse" (F 1.7; 10) è assicurato.

3.1.3 Caratterizzazione dei prodotti

In un mercato europeo il fatto d'evidenziare la qualità particolare dei prodotti svizzeri riveste un'importanza fondamentale. Una strategia di qualità può avere successo soltanto se i consumatori sono informati in merito a tali particolarità. Alla caratterizzazione dei prodotti va quindi data un'elevata priorità. Il contrassegno deve esprimere la correlazione tra produzione sostenibile e trasformazione d'alto valore che si riscontra in un prodotto di prima qualità.

In questo contesto il sottogruppo del GL Misure collaterali ha approfondito il concetto "swissness" esplicitandone il contenuto (F 1.9).

Il termine "swissness" deve essere qualcosa di più di un termine indefinito e quindi interscambiabile. Per principio esso deve creare un legame tra la qualità dei prodotti e dei processi di produzione e la provenienza. Ciò implica l'adempimento di determinati requisiti in materia di produzione e fabbricazione dei prodotti da un lato e riguardanti la provenienza dall'altro. Alla base del concetto vi sono i tre elementi seguenti:

- i requisiti del diritto sulle derrate alimentari nonché le disposizioni sulla protezione degli animali e dell'ambiente per la produzione e la fabbricazione dei prodotti;
- i requisiti della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate per la produzione agricola;
- i requisiti del diritto sulla protezione dei marchi e degli stemmi per quanto riguarda la provenienza dei prodotti.

Onde evitare che il concetto "swissness" venga utilizzato a piacimento, si propone di consolidarlo a livello giuridico. Siccome la provenienza delle materie prime è un elemento importante del concetto "swissness" e il marchio "Svizzera" è un contrassegno forte per la caratterizzazione dei prodotti elvetici, tale termine deve poter venir impiegato anche per i prodotti agricoli che adempiono i requisiti della swissness. Per la swissness non deve quindi essere creato un contrassegno supplementare. Essa si baserà sulle condizioni di cui al diritto sulla protezione dei marchi e degli stemmi e conterrà, in via suppletiva, il servizio PER (incl. comunità PER) che scaturisce dalla legge sull'agricoltura.

Le esigenze effettive del diritto sulla protezione dei marchi e degli stemmi riguardanti la provenienza delle materie prime sono ancora in fase di elaborazione. Per la definizione del termine "swissness" si applicheranno le condizioni che entreranno in vigore in futuro. Continueranno ad essere applicate le disposizioni del diritto sulle derrate alimentari concernenti la dichiarazione della provenienza. Occorrerebbe infine concretizzare la coesistenza tra il diritto sulle derrate alimentari e il diritto sulla protezione dei marchi e degli stemmi e chiarire la questione del legame giuridico tra PER e provenienza.

In relazione al concetto "swissness" il GL Misure collaterali ha raggiunto un'intesa sul fatto che l'assenza di OGM non deve essere un elemento della swissness. Da un lato non si sa come evolverà, a lungo termine, la questione della moratoria. Benché la rinuncia all'impiego di vegetali e animali geneticamente modificati nella produzione o nella trasformazione di derrate alimentari rientri nella Carta della Commissione consultiva per l'agricoltura, nel commento (cfr. allegato 1) viene invece indicato che questo aspetto dovrà essere ulteriormente valutato nel momento in cui si saranno acquisite nuove informazioni al riguardo. Dall'altro lato sono necessari ulteriori accertamenti volti a stabilire cosa si intenda esattamente per "assenza di OGM". Oggigiorno vitamine ed enzimi indispensabili per il foraggiamento sono ottenuti prevalentemente mediante OGM e non sono praticamente più disponibili nella loro forma tradizionale. Benché tali additivi non siano OGM e la loro presenza negli alimenti per animali non debba essere dichiarata, il loro impiego non è compatibile con la dichiarazione "ottenuto senza ingegneria genetica" giusta il diritto sulle derrate alimentari vigente. L'attuale normativa ostacola la valorizzazione sul mercato degli sforzi profusi dall'industria agroalimentare elvetica e la trasmissione di questo vantaggio supplementare ai consumatori. Ciò rappresenta uno svantaggio anche rispetto alla concorrenza straniera, p.es. in Germania.

Sulla base delle considerazioni concernenti la swissness si propone di creare un sistema uniforme per una caratterizzazione semplice e trasparente dei prodotti svizzeri di qualità.

Si suggerisce un sistema su due livelli:

- al primo livello è previsto un contrassegno uniforme per i prodotti svizzeri di qualità, il quale deve permettere di riconoscerli su vasta scala come tali. Quale contrassegno il GL Misure collaterali ritiene si possa utilizzare la croce svizzera o lo stemma svizzero;
- al secondo livello sono previsti contrassegni che evidenziano la provenienza specifica, la fabbricazione tradizionale, caratteristiche particolari dei metodi di produzione, eccetera.

Per l'applicazione del sistema di caratterizzazione su due livelli le attuali basi legali sono sufficienti.

Nel 2007, nel quadro della PA 2011, nell'articolo 14 capoversi 4 e 5 della legge sull'agricoltura sono state inserite disposizioni che dovrebbero permettere alla Confederazione di definire loghi statali per i prodotti di qualità. D'altro lato, nell'ambito della revisione della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza e di una nuova legge federale sulla protezione dello stemma svizzero e di altri contrassegni ufficiali dovrebbe venir creata la base per la migliore protezione del marchio "Svizzera".

L'articolo 14 costituisce anche la base per la caratterizzazione di prodotti del secondo livello del sistema. Secondo l'articolo 14 capoverso 1 il Consiglio federale ha la competenza di emanare prescrizioni sulla caratterizzazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati. Possono essere designati prodotti, i quali:

- a) sono fabbricati secondo determinati procedimenti;
- b) presentano altre caratteristiche specifiche;
- c) provengono dalla regione di montagna;
- d) si distinguono per la loro origine;
- e) sono fabbricati rinunciando a determinati procedimenti o non presentano determinate caratteristiche.

Queste possibilità consentono di tener conto di tutta una serie di caratteristiche dei prodotti svizzeri di qualità tanto che il GL Misure collaterali ritiene siano sufficienti per differenziare i prodotti sul mercato e per mettere in evidenza i servizi ad essi correlati.

In relazione ai requisiti per la caratterizzazione dei prodotti vi sono due proposte. Secondo la prima i requisiti per la caratterizzazione dei prodotti biologici (principio della globalità aziendale) vanno allentati. Deve esserci la possibilità di designare con la label bio anche i prodotti provenienti da aziende che applicano i metodi dell'agricoltura biologica soltanto in determinati settori (F 1.10). Conformemente alla seconda, le prescrizioni per la caratterizzazione di prodotti DOP/IGP devono venir fissate in ordinanze dell'UFAG o eventualmente del DFE o addirittura del Consiglio federale (F 1.11). Attualmente gli elenchi degli obblighi sono redatti sotto forma di decisioni dell'UFAG. I membri del gruppo di lavoro che sostengono la proposta ritengono che in tal modo i requisiti fissati negli elenchi degli obblighi possano essere assicurati meglio sul piano giuridico.

Parere del GL Misure collaterali

Il sostegno alla proposta "Precisazione del concetto di swissness" (F 1.9; 15) è ampio. Quello alla proposta "Maggiore flessibilità nella caratterizzazione dei prodotti biologici anche per l'agricoltura biologica settoriale" (F 1.10; 8) è assicurato, mentre il sostegno alla proposta "Elaborazione di una ordinanza UFAG, DFE o CF per le DOP/IGP" (F 1.11; 6) è parzialmente assicurato.

3.1.4 Assicurazione della qualità

Le possibilità di caratterizzazione dei prodotti sono importanti in vista di un'apertura dei mercati agroalimentari nei confronti dell'UE. Il rispetto delle norme deve però essere garantito anche da buoni sistemi di assicurazione della qualità. In virtù dell'articolo 11 della legge sull'agricoltura, la Confederazione può partecipare, in via sussidiaria, al finanziamento dei servizi di assicurazione della qualità. Finora tale principio non è stato applicato concretamente. La base legale nella legge sull'agricoltura è impostata in modo che gli aiuti finanziari possano venir impiegati in primo luogo per l'assicurazione della qualità a livello di agricoltura. Potrebbe eventualmente venir incluso il primo livello della trasformazione, ma l'assicurazione della qualità non verrebbe comunque finanziata lungo tutta la filiera del valore aggiunto. La base legale non consente neppure di finanziare tutti gli aspetti connessi all'assicurazione della qualità. Possono venir concessi aiuti finanziari per servizi il cui obiettivo è quello di ottimizzare e consolidare i sistemi di produzione aziendali, ma non quelli finalizzati ai controlli della qualità dei prodotti agricoli.

Nel GL Misure collaterali è stata fatta la proposta di introdurre una promozione dell'assicurazione della qualità analoga a quella applicata nell'UE (F 1.12).

Nelle altre due proposte in questo settore il gruppo di lavoro chiede che la Confederazione adotti misure concrete, affinché le indicazioni di provenienza svizzere possano venir imposte all'estero (F 1.13) e possano venir avviati i lavori in vista dell'istituzionalizzazione dei procedimenti penali in caso di violazioni applicando, di fatto, la base legale di cui all'articolo 182 della legge sull'agricoltura (F 1.14).

Parere del GL Misure collaterali

Il sostegno alle proposte "Promozione delle misure di assicurazione della qualità analogamente all'UE" (F 1.12; 16) e "Misure volte a imporre le indicazioni di provenienza svizzere all'estero" (F 1.13; 15) è ampio. Quello alla proposta "Istituzionalizzazione dei procedimenti penali in caso di violazioni" (F 1.14; 9) è assicurato.

3.2 Pacchetto di misure per il consolidamento e lo sviluppo della posizione sul mercato

Un ALSA comporta maggiore concorrenza a tutti i livelli della filiera del valore aggiunto. In questo contesto sarà più difficile mantenere o sviluppare quote di mercato. I membri del gruppo di lavoro ritengono che le misure nel settore della promozione dello smercio e della trasparenza sul mercato siano destinate ad acquisire un'importanza decisamente maggiore rispetto ad oggi. Occorre intensificare gli sforzi soprattutto nel settore delle esportazioni. In un contesto di libero scambio, inoltre, anche le fluttuazioni accentuatesi in questi ultimi anni sui mercati delle materie prime agricole si ripercuoteranno in misura maggiore sulla Svizzera. Si tratta pertanto di trovare soluzioni per quanto possibile conformi al mercato, affinché le conseguenze di tali fluttuazioni non incidano in modo troppo negativo sullo sviluppo dell'industria agroalimentare. In particolare si dovrà evitare che l'industria agroalimentare svizzera risulti troppo svantaggiata rispetto alla concorrenza europea.

Per consolidare e sviluppare la posizione sul mercato il GL Misure collaterali prevede misure negli ambiti riportati di seguito.

3.2.1 Rafforzamento della promozione dello smercio

Per i membri del gruppo di lavoro il rafforzamento della promozione dello smercio è un elemento fondamentale delle misure collaterali. Occorre rivedere il quadro istituzionale da un lato e ampliare la gamma delle misure dall'altro.

Attualmente la promozione dello smercio in Svizzera è organizzata in maniera decentralizzata. Benché a livello di AMS Agro Marketing Suisse diversi compiti siano coordinati, i rispettivi membri godono di piena autonomia per quanto riguarda la portata del loro impegno e i progetti cui partecipano. Nel sottogruppo del GL Misure collaterali sono stati stabiliti i punti cardine della futura impostazione della promozione dello smercio.

In un contesto europeo è indispensabile, per l'industria agroalimentare svizzera, presentarsi con un'identità comune per garantire il successo dello smercio dei prodotti svizzeri. Un presupposto fondamentale affinché ciò sia realizzabile è migliorare l'organizzazione della promozione dello smercio. È tuttavia esclusa una completa centralizzazione.

Nel quadro di una piattaforma centralizzata vanno organizzati i campi di attività riportati di seguito (F 2.1):

- prestazioni di servizio per lo sviluppo dei mercati d'esportazione analoghe a quelle dell'USEC. A questo proposito occorre sfruttare in modo ottimale le sinergie con l'USEC;
- sviluppo e attuazione di prestazioni di servizio all'estero;
- coordinamento della comunicazione;
- elaborazione di concetti di base e di messaggi di base per le campagne di comunicazione che possono variare a seconda del mercato e del gruppo target;
- coordinamento e consulenza nella realizzazione di campagne di comunicazione;
- esecuzione di controlli sull'efficacia delle campagne;
- ricerca di mercato in Svizzera e all'estero.

Questi campi di attività riguardano sia il mercato interno che quelli esteri. La responsabilità di una tale piattaforma centralizzata deve essere affidata ai rappresentanti dell'intera industria agroalimentare. Anche la Confederazione dovrà essere rappresentata in seno all'ente responsabile. Il finanziamento dovrà essere ripartito tra la Confederazione e gli attori privati.

La piattaforma centralizzata per la promozione dello smercio deve soprattutto fornire prestazioni di servizio a livello centralizzato e cercare un comune denominatore per la comunicazione dell'industria agroalimentare elvetica. In tal modo è possibile fornire un contributo affinché le attività del settore siano coordinate, per esempio nel caso di partecipazioni a fiere internazionali (F 2.2). Le singole attività di marketing del settore vanno tuttavia definite e attuate in modo decentralizzato com'è stato il caso finora. Affinché si possano sostenere misure di questo tipo, è indispensabile che si fondino su messaggi di base e si inseriscano nel concetto di base nonché adempiano i requisiti della swissness (F

2.3). Come finora, le imprese private possono commercializzare i loro prodotti anche senza prescrizioni della piattaforma centralizzata se rinunciano alla promozione statale dello smercio.

In relazione all'apertura del mercato agroalimentare rispetto all'UE è importante soprattutto che vengano adottate misure nel settore delle esportazioni, ragion per cui nella prima fase di lavoro in vista della creazione della piattaforma centralizzata tale aspetto deve avere una valenza speciale. In particolare occorre sviluppare un concetto globale del marketing d'esportazione ed elaborare una strategia per un'offensiva nel campo delle esportazioni. Dovrebbero inoltre venir cercate sinergie con altri settori, soprattutto con Svizzera Turismo.

Per principio, la promozione dello smercio dovrà continuare ad essere di competenza dell'industria privata con una partecipazione sussidiaria della Confederazione e un aumento generalizzato dei fondi impiegati (F 2.4). Oggigiorno le imprese private non beneficiano di un sostegno finanziario diretto per la promozione dello smercio. Secondo una proposta, a determinate condizioni la promozione dello smercio oltre che alle organizzazioni di categoria va garantita anche alle ditte (F 2.5). Ciò sarebbe possibile soltanto per misure in sintonia con il concetto superiore della comunicazione e della strategia di qualità e previste soltanto all'estero. La neutralità dal profilo della competitività deve essere garantita anche sui mercati esteri.

Parere del GL Misure collaterali

Il sostegno alle proposte "Sostegno di piattaforme di base presso fiere internazionali" (F 2.2; 17) e "Aumento dei mezzi finanziari per la promozione dello smercio" (F 2.4; 17) è incontestato. Quello alle proposte "Sostegno alle organizzazioni di categoria e alle imprese" (F 2.5; 16), "Forte piattaforma comune per il coordinamento della promozione dello smercio" (F 2.1; 15) e "Comunicazione della swissness quale presupposto per il sostegno" (F 2.3; 13) è ampio. Per quanto concerne la proposta F 2.5, il sostegno alle imprese era tuttavia controverso.

3.2.2 Intensificazione della consulenza nel campo dell'esportazione

La penetrazione di nuovi mercati all'estero comporta un notevole dispendio e implica buone conoscenze delle abitudini locali e del contesto amministrativo. Il GL Misure collaterali auspica che all'industria agroalimentare svizzera venga fornito un sostegno ottimale per quanto concerne l'attuazione delle esportazioni dal profilo tecnico.

A tal riguardo sono state fatte due proposte (F 2.6). Una prevede che l'USEC metta a disposizione prestazioni di consulenza mirate anche per l'industria agroalimentare, l'altra che nei più importanti Paesi d'esportazione si allestisca uno "sportello alimentare" presso le ambasciate elvetiche. Il GL Misure collaterali ritiene che la Confederazione debba valutare quale misura è la più adatta per rispondere alle esigenze dell'industria agroalimentare. È altresì opportuno rafforzare la formazione e il perfezionamento professionale nel settore dell'esportazione (F 2.7).

Parere del GL Misure collaterali

Il sostegno alla proposta "Consulenza nel campo dell'esportazione attraverso uno sportello alimentare o l'USEC" (F 2.6; 14) è ampio, quello alla proposta "Formazione e perfezionamento professionale nel settore dell'esportazione" (F 2.7; 8) è assicurato.

3.2.3 Promozione della trasparenza del mercato

In un contesto europeo la trasparenza del mercato svolge un ruolo molto importante. Il GL Misure collaterali ha proposto di creare un servizio centralizzato incaricato di gestire i dati di mercato su produzione, importazioni ed esportazioni, nonché sui prezzi alla produzione e al consumo e di metterli a disposizione degli attori del mercato, degli organi decisionali politici e dei consumatori (F 2.8). Il servizio deve essere neutrale.

Parere del GL Misure collaterali

Il sostegno alla proposta "Inserimento del monitoraggio del mercato in un servizio neutrale" (F 2.8; 8) è assicurato.

3.2.4 Riduzione dei rischi di mercato

Sui mercati agricoli domanda e offerta sono, nel complesso, piuttosto statiche. Ciò significa che un piccolo scompenso tra offerta e domanda può provocare notevoli fluttuazioni dei prezzi. Mediante le misure di protezione doganale oggi in vigore è possibile evitare che forti fluttuazioni come quelle registrate ad esempio nel 2007 e nel 2008 sul mercato mondiale e su quello europeo per importanti prodotti abbiano ripercussioni notevoli sulla Svizzera. Con l'entrata sul mercato europeo anche la Svizzera risentirà in misura maggiore di tali fluttuazioni. Il GL Misure collaterali ritiene si debba intervenire soprattutto a livello del settore agricolo nel caso in cui i prezzi dovessero crollare a causa di sviluppi sui quali gli agricoltori non possono esercitare alcun influsso.

Una proposta riguarda il settore delle assicurazioni (F 2.9). In diversi Stati membri dell'UE vi sono assicurazioni sostenute dallo Stato. Si va dalla semplice assicurazione contro la grandine, alle assicurazioni generali contro le perdite di produzione fino a varianti complesse che assicurano i rischi correlati sia ai quantitativi che ai prezzi. Simili assicurazioni vanno sostenute. Esse non devono tuttavia essere offerte dallo Stato, bensì da privati. Lo Stato parteciperebbe finanziariamente ai premi pagati dagli agricoltori.

Con la liberalizzazione dei mercati la solidarietà assume un ruolo importante nell'agricoltura. A determinate condizioni il Consiglio federale può dichiarare obbligatorie misure di solidarietà specifiche. In un contesto caratterizzato dall'apertura del mercato agroalimentare con l'UE l'unione tra produttori e categorie nonché una presenza e azioni concertate assumono una valenza ancora maggiore. Una proposta del GL Misure collaterali mira in particolare a permettere di dichiarare obbligatoria con la strategia di qualità una presenza uniforme della Svizzera sul mercato (F 2.10).

Nel settore della riduzione dei rischi di mercato vi sono diverse altre proposte. In parte si tratta di mantenere o reintrodurre misure di mercato nei confronti di Stati terzi. Segnatamente si intende mantenere la compensazione dello svantaggio dei prezzi per le materie prime per esportazioni in Stati terzi, fintantoché un accordo OMC la vieti (F 2.11) e reintrodurre l'assegnazione dei contingenti doganali di carne sulla base della prestazione all'interno del Paese (F 2.12). Anche nei confronti dell'UE si intende reintrodurre questo sistema di assegnazione, mantenendolo fino all'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio (F 2.13). Infine, nel quadro dell'accordo agricolo vigente occorre continuare lo smantellamento degli ostacoli al commercio che rende difficile lo sfruttamento dei contingenti doganali concessi dall'UE (p.es. per gli insaccati) (F 2.14).

Per i prodotti campicoli, carni e lattieri occorre creare possibilità d'intervento sul mercato analogamente all'UE (F 2.15), affinché in caso di eccedenze la Svizzera possa applicare le stesse misure di sgravio del mercato vigenti nell'UE. Tali misure verrebbero mantenute fino alla loro abrogazione a livello comunitario.

Parere del GL Misure collaterali

Il sostegno alle tre proposte "Compensazione dello svantaggio dei prezzi per le materie prime per esportazioni in Stati terzi" (F 2.11; 15), "Smantellamento degli ostacoli al commercio che ostacolano lo sfruttamento dei contingenti doganali UE (come ad esempio per gli insaccati)" (F 2.14; 13) e "Intervento sul mercato analogamente all'UE" (F 2.15; 13) è ampio. Quello alle proposte "Cofinanziamento di assicurazioni per la perdita di produzione/ricavo sul mercato" (F 2.9; 10), "Ampliamento delle possibilità per misure di solidarietà" (F 2.10; 9) e "Assegnazione dei contingenti doganali sulla base della prestazione all'interno del Paese nei confronti dell'UE" (F 2.13; 9) è assicurato. Il sostegno alla proposta "Assegnazione dei contingenti doganali sulla base delle prestazioni all'interno del Paese nei confronti di Stati terzi" (F 2.12; 6) è parzialmente assicurato.

3.3 Pacchetto di misure per la creazione di condizioni locali interessanti

L'introduzione del libero scambio nel settore agroalimentare comporta un aumento della pressione concorrenziale sull'industria agroalimentare svizzera. Ciò vale per tutti i livelli della filiera del valore aggiunto. La competitività dell'industria agroalimentare elvetica dipende da un lato dagli attori stessi e dall'altro dalle condizioni quadro politiche ed economiche e, per quanto concerne l'agricoltura, anche dalle condizioni naturali. I salari o i costi di costruzione, ad esempio, sono i più elevati d'Europa, mentre gli attori approfittano di bassi tassi d'interesse e di collaboratori motivati con un orario di lavoro

effettivo elevato. Tuttavia, nel complesso sulla piazza svizzera i costi di produzione sui quali gli attori non possono esercitare alcun influsso sono maggiori rispetto a quelli cui deve far fronte la concorrenza europea a tutti i livelli della filiera del valore aggiunto.

Il GL Misure collaterali auspica che l'industria agroalimentare possa mantenere o addirittura sviluppare la sua posizione anche in un contesto caratterizzato da una concorrenza maggiore rispetto a quella attuale. I pacchetti di misure per promuovere i punti forti e quindi la competitività dell'industria agroalimentare svizzera e per assicurare e sviluppare la posizione di mercato sono presupposti importanti a tal fine. Il GL Misure collaterali ritiene che debbano venir integrati con un pacchetto finalizzato a creare condizioni quadro ottimali per migliorare l'attrattiva locale. Le proposte, formulate in modo generico, hanno l'obiettivo di ridurre direttamente o indirettamente gli svantaggi correlati ai costi più elevati e di creare condizioni analoghe a quelle nell'UE per quanto concerne il sostegno diretto degli investimenti.

Il GL Misure collaterali prevede misure negli ambiti riportati di seguito.

3.3.1 Ampliamento degli aiuti agli investimenti

Nell'UE (a livello di Comunità, Paese, Regione) il sostegno finanziario dello Stato agli investimenti delle imprese private è, nel complesso, molto più diffuso che in Svizzera. Per quanto riguarda l'agricoltura sia a livello di UE che in Svizzera esistono misure statali per il sostegno degli investimenti. A livello di punti cardine tematici si riscontrano solo lievi differenze. Il concetto di promozione è tuttavia impostato in modo diverso. Nell'UE gli investimenti vengono promossi esclusivamente attraverso contributi a fondo perso, mentre in Svizzera si applica un sistema misto con contributi a fondo perso e crediti d'investimento esenti da interesse, ma con obbligo di rimborso oppure esclusivamente con crediti d'investimento. Dalle registrazioni degli oggetti sovvenzionati (F 3.1) e dalle rispettive analisi disponibili emerge che il sostegno nell'UE sulla base di equivalenti d'investimento è simile a quello a favore della regione di montagna in Svizzera. Il sostegno accordato alla regione di pianura, in Svizzera, è decisamente più basso. Le differenze sono più consistenti per quanto riguarda la promozione delle aziende di trasformazione. Nell'UE gli investimenti delle imprese di trasformazione possono essere sostenuti attraverso la politica agricola e quella regionale. Sulla base della Politica agricola comune (PAC) la promozione avviene nel quadro di misure per il miglioramento delle strutture di mercato. Possono venir sostenute le imprese che occupano meno di 750 persone o con una cifra d'affari inferiore a 200 milioni di euro. Secondo la direttiva UE, a determinate condizioni è possibile finanziare con contributi statali fino al 50 per cento del volume d'investimento. Ogni Stato membro fissa le sue condizioni al riguardo.

È possibile fruire della promozione attraverso la politica regionale dell'UE a condizione che gli aiuti agli investimenti siano compatibili con il mercato comune. Gli aiuti previsti nel quadro della politica regionale vengono erogati soprattutto in regioni economicamente sfavorite, ossia nelle regioni in cui il reddito è inferiore alla media nazionale. I limiti degli aiuti variano considerevolmente all'interno dell'UE, segnatamente tra il 10 e il 70 per cento, per progetti di ampia portata, in singoli casi possono venir erogati aiuti agli investimenti fino a 100 milioni di euro. Diversamente dalla prassi UE, in Svizzera le imprese di trasformazione possono essere promosse in maniera molto limitata e solo attraverso la politica agricola. Vi sono limiti di promozione per le piccole aziende artigianali che occupano al massimo 10 persone a tempo pieno o hanno una cifra d'affari di 4 milioni di franchi. Al massimo è possibile prendere a carico il 22 per cento dei costi computabili e l'importo massimo ammonta a 300'000 franchi.

Il GL Misure collaterali ritiene che nella strategia di qualità per i prodotti svizzeri l'agricoltura e le aziende di trasformazione siano un'entità inscindibile. Affinché la strategia di qualità perseguita dall'industria agroalimentare abbia successo, le imprese di trasformazione devono operare in Svizzera.

Secondo il GL Misure collaterali occorre ampliare il sostegno dello Stato a livello di imprese di trasformazione affinché possano competere nel contesto europeo. Le misure devono tuttavia essere limitate a ridurre gli svantaggi evidenti rispetto al sostegno accordato negli Stati membri dell'UE e a mantenere le capacità di trasformazione in Svizzera per prodotti importanti dal profilo della politica dell'approvvigionamento.

Il sistema degli aiuti agli investimenti applicato nell'UE non deve essere ripreso integralmente in Svizzera. È opportuno mantenere il concetto di promozione basato su contributi a fondo perso e crediti d'investimento. Esso deve tuttavia venir applicato in modo uniforme per tutte le misure e in tutte le regioni, vale a dire tutte le misure devono essere sostenute sulla base di un sistema misto che prevede contributi e aiuti agli investimenti. Vanno adeguati i criteri di ammissione e i fondi disponibili. Gli aiuti agli investimenti devono venir erogati da un ente. Per l'ampliamento degli aiuti agli investimenti alla trasformazione si dovrebbe creare una base legale a livello di legge sull'agricoltura.

Nel settore degli aiuti agli investimenti vengono proposte le misure illustrate di seguito.

- Il concetto di promozione delle misure dei miglioramenti strutturali nell'agricoltura deve essere uniformato (F 3.2).
Ciò significa che tutti i provvedimenti individuali e collettivi vanno sostenuti mediante contributi e crediti d'investimento e che tale sistema va applicato nella regione di pianura e in quella di montagna. Tale uniformazione consente di tener debitamente conto degli interessi del settore ortofrutticolo nonché della protezione degli animali e dell'ambiente. Nel settore ortofrutticolo sarà possibile promuovere reti antigrandine, tunnel, serre o impianti d'irrigazione mediante contributi e crediti d'investimento e non soltanto attraverso crediti d'investimento come è il caso attualmente (F 3.3); per quanto concerne la protezione degli animali e dell'ambiente, le stalle rispettose delle esigenze degli animali e i sistemi di stabulazione con basse emissioni potranno beneficiare di contributi e crediti d'investimento in tutte le regioni (F 3.4).
- Con l'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio nel settore agroalimentare in Svizzera gli aiuti agli investimenti non verranno più concessi soltanto alle piccole aziende artigianali, bensì anche a imprese di trasformazione più grandi (F 3.5). Com'è il caso nel settore agricolo, gli aiuti comprenderebbero contributi a fondo perso e crediti d'investimento. Tali aiuti potrebbero venir concessi per nuovi edifici, ampliamenti di edifici esistenti, ammodernamenti o ampliamenti di impianti di produzione nonché per misure di risparmio energetico (F 3.6). In questo contesto occorre altresì armonizzare le procedure (F 3.7). In questo sistema di promozione occorre integrare anche le cooperazioni regionali nel campo della commercializzazione (F 3.8). Nel complesso si devono creare i presupposti affinché il sostegno lungo la filiera di trasformazione sia comparabile a quello nell'UE. Nel gruppo di lavoro sono state espresse critiche sulla portata di tale promozione, vale a dire sulle dimensioni massime delle ditte per poter beneficiare di tale sostegno e sull'eventualità di sostenere, a determinate condizioni, anche le aziende del secondo livello di trasformazione. A questo proposito è anche stata sollevata la questione se questa esten-

sione degli aiuti agli investimenti alle aziende di trasformazione debba essere sancita nella Costituzione.

Questo ampliamento della cerchia dei beneficiari e della destinazione implicherebbe un aumento dei fondi (F 3.9).

Parere del GL Misure collaterali

Il sostegno alle proposte "Maggiore trasparenza in riferimento agli oggetti sovvenzionati dall'UE" (F 3.1; 16), "Ampliamento degli aiuti agli investimenti nell'agricoltura analogamente all'UE" (F 3.2; 16), "Aziende di trasformazione" (F 3.5; 16) e "Settore ortofrutticolo" (F 3.3; 15) è ampio. Quello alle proposte "Indennizzo dei maggiori costi d'investimento maggiori che le aziende agricole dedite all'allevamento di animali sopportano nel settore della protezione degli animali e contro le emissioni" (F 3.4; 11), "Aiuti agli investimenti per provvedimenti collettivi per la cooperazione in materia di commercializzazione" (F 3.8; 11), "Aumento dei fondi per gli aiuti agli investimenti" (F 3.9; 11), "Promozione di impianti per la produzione di energie rinnovabili" (F 3.6; 8) e "Armonizzazione delle procedure d'autorizzazione per misure di efficienza energetica e indennizzo per l'energia elettrica ottenuta con impianti che producono energia rinnovabile" (F 3.7; 8) è assicurato.

3.3.2 Contributi di trasformazione per la sicurezza dell'approvvigionamento

Il GL Misure collaterali ritiene si debba intervenire in modo specifico a livello di aziende di trasformazione importanti dal profilo della sicurezza dell'approvvigionamento. Ciò riguarda tutti i prodotti trasformati in Svizzera da una o due aziende di trasformazione e che, per principio, potrebbero venir lavorati anche all'estero. I membri del gruppo di lavoro convengono che vanno previsti contributi di trasformazione simili a quelli versati agli oleifici e agli zuccherifici fino al raccolto 2008 compreso per tutte le aziende di trasformazione che devono essere mantenute in Svizzera per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento (F 3.10).

Parere del GL Misure collaterali

Il sostegno alla proposta "Contributi di trasformazione per prodotti importanti dal profilo della politica dell'approvvigionamento" (F 3.10; 9) è assicurato.

3.3.3 Adeguamento dei pagamenti diretti

I pagamenti diretti rappresentano il sostegno di base per le entrate delle aziende agricole. Tale sostegno può essere esiguo per colture con un elevato valore aggiunto per unità di superficie come ad esempio la frutta o la verdura. I pagamenti diretti forniscono un incentivo per le prestazioni che non vengono promosse dal mercato o comunque non in misura sufficiente. Mediante un accordo di libero

scambio con l'UE nel settore agroalimentare la valenza dei pagamenti diretti per il reddito agricolo tenderà ad aumentare poiché si deve partire dal presupposto che diminuiranno i ricavi sul mercato. Il GL Misure collaterali ritiene che i pagamenti diretti siano lo strumento fondamentale affinché l'agricoltura possa continuare a fornire le prestazioni sancite dalla Costituzione anche in un contesto caratterizzato dal libero scambio con l'UE nel settore agroalimentare. I membri del gruppo di lavoro sottolineano che gli sforzi profusi dall'agricoltura per migliorare la competitività sono prioritari e che i pagamenti diretti sono soltanto complementari. Riconoscono tuttavia che l'agricoltura svizzera è svantaggiata rispetto alla concorrenza UE a causa delle caratteristiche naturali e della proliferazione degli insediamenti e che deve far fronte a costi più elevati sia a livello di produzione che di sostentamento.

Gli incentivi per i pagamenti diretti devono essere fissati in modo da poter utilizzare in modo ottimale il potenziale produttivo della Svizzera e da consentire a tutti i rami aziendali di produrre in Svizzera. Ciò significa che nell'impostazione dei pagamenti diretti non devono essere tenuti in considerazione soltanto gli svantaggi naturali e topografici, bensì anche l'intensità di lavoro dei rami aziendali. Con la soppressione della protezione doganale i rami aziendali ad alta intensità di lavoro sono particolarmente colpiti a causa in particolare dei salari superiori alla media rispetto all'UE. Ciò è il caso soprattutto delle colture speciali.

I membri del GL Misure collaterali hanno formulato proposte anche in merito ai pagamenti diretti. Esse non sono state concretizzate poiché, parallelamente, era in corso la redazione del rapporto concernente l'ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti. Il 6 maggio 2009 il Consiglio federale ha licenziato e trasmesso al Parlamento il Rapporto concernente l'ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti in adempimento della mozione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 10 novembre 2006 (06.3635). Gli elementi principali delle proposte del Consiglio federale sono riassunti nel fact sheet "Ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti" (F 3.11). Il gruppo di lavoro non ha discusso in merito al rapporto sull'ulteriore sviluppo dei pagamenti diretti, ragion per cui manca un suo parere in merito al fact sheet specifico.

3.3.4 Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Per l'industria agroalimentare il contesto caratterizzato da costi elevati è un fattore sostanziale che incide sulla competitività. Per l'agricoltura svizzera occorre considerare tale aspetto nell'impostazione dei pagamenti diretti e in particolare nell'importo dei rispettivi mezzi finanziari. Nel complesso, nel GL Misure collaterali sono state discusse numerose proposte che potrebbero contribuire a sgravare l'industria agroalimentare dal profilo dei costi. Di seguito le proposte sono state riassunte in blocchi. Il primo comprende i settori imposte e tasse.

Tre proposte concernono l'imposta sull'utile di liquidazione. In questi ultimi anni si sono fatti notevoli progressi per le imprese e in particolare per le aziende agricole per quanto riguarda l'imposta sull'utile di liquidazione. Con l'applicazione della riforma II dell'imposizione delle imprese, l'utile di liquidazione di persone di oltre 55 anni d'età viene tassato separatamente dal rimanente reddito. Per il calcolo dell'imposta sull'utile di liquidazione si applicano le stesse condizioni vigenti per le prestazioni in capitale della previdenza per la vecchiaia. Con un utile di liquidazione di 300'000 franchi l'imposta federale passerebbe dagli attuali 28'000 a 4'600 franchi circa. Visto che anche i Cantoni devono adeguare la loro legislazione fiscale, la riduzione a livello di imposte cantonali e comunali potrebbe essere ancora maggiore.

Secondo le nuove disposizioni sarà inoltre possibile trasferire riserve latenti a impianti sostitutivi senza che vengano tassate. La restrizione secondo cui l'impianto sostitutivo deve adempiere la stessa funzione decade. Le aziende dispongono pertanto di una maggiore flessibilità per quanto riguarda gli investimenti. Un ulteriore miglioramento è costituito dalla sospensione del pagamento dell'imposta in caso di locazione dell'azienda. La sostanza aziendale non viene più trasferita automaticamente sulla sostanza privata, bensì solo su richiesta (F 3.12). Queste innovazioni dovrebbero entrare in vigore a livello federale il 1° gennaio 2011. In numerosi Cantoni è prevista la stessa scadenza. Il GL Misure collaterali ritiene che in questo settore non vi sia alcuna necessità d'intervento a livello legislativo, ma sottolinea che nella fase di realizzazione si dovrà prestare particolare attenzione a un'applicazione uniforme nei Cantoni (F 3.13 e F 3.14).

Per quanto riguarda l'imposta sull'utile una proposta mira a un trattamento speciale delle imprese dell'industria agroalimentare (F 3.15). Occorre soprattutto utilizzare in modo coerente le possibilità esistenti, in particolare applicando in modo flessibile la prassi di ammortamento.

Due proposte riguardano l'imposta sul valore aggiunto. Una verte sull'aliquota speciale per le derrate alimentari (F 3.16). La legge sull'imposta sul valore aggiunto è attualmente oggetto di una revisione totale. Nella parte A del pacchetto, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2010, le aliquote rimangono invariate. La parte B, invece prevede un'aliquota unica del 6,1 per cento. I dibattiti sulla parte B non sono tuttavia ancora iniziati. L'altra proposta mira a ridurre l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul gas e sull'elettricità dal 7,6 al 2,4 per cento (F 3.17).

La proposta riguardante l'imposta sull'alcool chiede la riduzione dell'aliquota d'imposta per le distillerie artigianali al livello di quelle applicate per le piccole distillerie parallelamente a un allineamento all'aliquota dei Paesi confinanti (F 3.18). Un'altra proposta mira a mantenere il rimborso dell'imposta sugli oli minerali per l'agricoltura (F 3.19). L'ultima proposta di questo blocco concerne la TTPCP. Già attualmente ne sono esonerati i trasporti di legname, bestiame e latte. Anche i trasporti di mezzi di produzione agricoli, materie prime agricole e derrate alimentari dovrebbero essere esonerati dalla TTPCP (F 3.20).

Parere del GL Misure collaterali

Il sostegno alle proposte "Aliquota speciale dell'imposta sul valore aggiunto per le derrate alimentari" (F 3.16; 16), "Mantenimento del rimborso dell'imposta sugli oli minerali" (F 3.19; 15), "Armonizzazione della prassi in materia di imposta sull'utile di liquidazione tra i Cantoni" (F 3.14; 14) nonché "Ammortamenti speciali e del valore residuo per l'imposta sull'utile" (F 3.15; 13) è ampio. Quello alle proposte "Suppressione o riduzione dell'imposta sull'utile di liquidazione in caso di vendita al gestore in proprio" (F 3.12; 12), "Sgravio nell'imposta sull'utile di liquidazione" (F 3.13; 11) e "Riduzione dell'aliquota dell'imposta sull'alcool per le distillerie artigianali" (F 3.18; 10) è assicurato. Il sostegno alle proposte "Esonero dalla TTPCP per i trasporti di mezzi di produzione agricoli, materie prime agricole e derrate alimentari" (F 3.20; 7) e "Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto su gas e elettricità dal 7,6 al 2,4 per cento nonché esonero dalla tassa sul CO₂" (F 3.17; 2) è assicurato.

In un secondo blocco sono state inserite le proposte nel settore dell'allevamento concernenti la protezione degli animali, le epizootie e gli effettivi massimi.

Nel settore della protezione degli animali sono state formulate due proposte che dovrebbero comportare una riduzione dei costi per l'agricoltura. Occorre ampliare le possibilità di eseguire interventi zootecnici (F 3.21). Già attualmente l'inseminazione artificiale o interventi quali la castrazione possono venir eseguiti anche da tecnici IA o da allevatori con attestato di competenza. In linea di principio, attraverso la legge sul mercato interno è già stata concretizzata la proposta di armonizzare sul piano svizzero l'ammissione all'esercizio della professione per i veterinari (F 3.22).

Altre proposte riguardano il settore delle epizootie. Una concerne l'assunzione dei costi per la lotta contro le epizootie da parte della Confederazione (F 3.23). Ciò significa che la Confederazione non si accollerà più soltanto i costi per le epizootie altamente contagiose, bensì tutti i costi sopportati dall'agricoltura in relazione alla lotta contro le epizootie. Nel settore della salute degli animali, ossia della prevenzione delle epizootie, occorre ampliare il margine di manovra a livello federale (F 3.24). Tale richiesta del GL Misure collaterali va nello stesso senso della mozione Zemp (08.3012) "Prevenzione delle epizootie" accolta dal Consiglio federale. Concretamente la Confederazione dovrà impegnarsi maggiormente a livello di sorveglianza e coordinamento, accertamento precoce e prevenzione delle crisi ed eventualmente sostenere in modo mirato vaccinazioni di massa degli animali se ciò rientra nell'interesse economico della Svizzera. Vi sono infine due proposte riguardanti l'eliminazione dei sottoprodotti della macellazione. Da un lato si propone di erogare contributi per l'eliminazione dei sottoprodotti della macellazione non soltanto per suini e animali della specie bovina, bensì anche per il pollame (F 3.25). Dall'altro i contributi d'eliminazione, attualmente di durata limitata, dovrebbero venir trasposti nel diritto ordinario e svincolati dalla problematica della BSE (F 3.26).

Il settore dell'allevamento è toccato anche dalla proposta di sostituire la norma sugli effettivi massimi (F 3.27).

Questa norma risalente agli anni '80 va sostituita. Il gruppo di lavoro ritiene che le prescrizioni contenute nella legge sulla protezione dell'ambiente e in quella sulla protezione degli animali nonché le condizioni della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate siano sufficienti per contrastare gli allevamenti industriali in Svizzera. Ma si è anche detto che il mantenimento della norma è importante e che se non esistesse non vi sarebbero garanzie sufficienti che non possano svilupparsi aziende detentrici di animali molto grandi e percepite dalla popolazione come allevamenti su scala industriale.

Parere del GL Misure collaterali

Il sostegno alla proposta "Armonizzazione sul piano svizzero dell'ammissione all'esercizio della professione per i veterinari" (F 3.22; 17) è incontestato. Quello alle proposte "Assunzione dei costi per la lotta alle epizootie da parte della Confederazione" (F 3.23; 16), "Ampliamento nell'esecuzione di interventi zootecnici" (F 3.21; 15), "Ampliamento del margine di manovra a livello federale per la prevenzione delle epizootie" (F 3.24; 15), "Estensione dei contributi d'eliminazione al pollame" (F 3.25; 14), "Trasposizione dei contributi d'eliminazione nel diritto ordinario e svincolo dalla problematica della BSE" (F 3.26; 14) e "Sostituzione della norma sugli effettivi massimi" (F 3.27; 14) è ampio.

Un altro blocco di misure riguarda l'edilizia e le ricomposizioni particellari. Nel settore dell'edilizia si chiede una semplificazione delle prescrizioni di costruzione (F 3.28) e della procedura concernente le domande di costruzione (F 3.29). In questo contesto si chiede anche la soppressione dell'esame dell'impatto sull'ambiente (F 3.30). I membri del gruppo di lavoro sono consapevoli del fatto che le prescrizioni di costruzione sono di competenza dei Cantoni e dei Comuni. Ritengono che le loro proposte siano un invito generale a cercare di individuare, nel settore edile, quali elementi rincaranti possono essere eliminati. Anche la proposta di allineare le prescrizioni di costruzione a quelle dell'UE va in questa direzione. Nell'UE le prescrizioni di costruzione sono specifiche per ogni Stato membro. Per tale motivo è impossibile allinearsi a un preciso livello UE.

Per quanto concerne la proposta di creare incentivi finanziari per i progetti di ricomposizione particellare (F 3.31) trattasi da un lato di promuovere in misura ancora maggiore e mirata i raggruppamenti di terreni in affitto rispetto a quanto è il caso attualmente e dall'altro di semplificare le procedure nell'esecuzione di migliorie.

Parere del GL Misure collaterali

Il sostegno alle proposte "Semplificazione delle procedure relative alle domande di costruzione" (F 3.29; 14) e "Creazione di incentivi finanziari per i progetti di ricomposizione particellare" (F 3.31; 14) è ampio. Quello alla proposta "Adeguamento delle prescrizioni di costruzione al livello dell'UE" (F 3.28; 11) è assicurato. Il sostegno alla proposta "Soppressione dell'esame dell'impatto sull'ambiente" (F 3.30; 6) è parzialmente assicurato.

Nell'ultimo blocco concernente lo sgravio dal profilo dei costi sono state inserite diverse proposte.

In una si chiede che la manodopera agricola possa venir reclutata anche al di fuori dell'UE (F 3.32). Attualmente i lavoratori provenienti da Stati terzi devono avere qualificazioni professionali speciali per poter ottenere un permesso nel quadro del contingente.

Si propone inoltre una conversione dei debiti o lo sdebitamento delle aziende agricole gestite a titolo principale (F 3.33) nonché una proroga dei periodi di rimborso per i crediti d'investimento (F 3.34). Attualmente è già possibile impiegare mutui nel quadro dell'aiuto per la conduzione aziendale per sostituire debiti ipotecari mediante crediti d'investimento esenti da interesse, con obbligo di rimborso. Da un lato vi sono restrizioni e dall'altro l'applicazione varia considerevolmente da un Cantone all'altro. Occorre rendere più flessibile l'accesso a mutui nel quadro dell'aiuto per la conduzione aziendale per le aziende gestite a titolo principale nonché giungere a un'armonizzazione tra i Cantoni.

Due altre proposte riguardano la collaborazione nell'agricoltura. Essa va promossa ulteriormente. Una proposta mira a incoraggiare la collaborazione intergenerazionale (F 3.35), l'altra ad ampliare le possibilità di collaborazione interaziendale affinché la gestione in comune si basi su una forma comunitaria riconosciuta come una comunità aziendale o una comunità aziendale settoriale (F 3.36). Una delle richieste del GL Misure collaterali è quella di ottimizzare ulteriormente l'esecuzione in tutti i settori

dell'industria agroalimentare (F 3.37). Occorre in particolare armonizzare meglio le legislazioni sulle derrate alimentari, sull'agricoltura e sulla protezione degli animali, soprattutto anche a livello istituzionale. In vista di un'ulteriore apertura del mercato occorre migliorare la struttura esecutiva a livello federale e cantonale.

Parere del GL Misure collaterali

Il sostegno alla proposta "Ottimizzazione dell'esecuzione" (F 3.37; 17) è incontestato. Quello alle proposte "Aiuti per il reclutamento di manodopera agricola e praticanti in Stati terzi" (F 3.32; 14) e "Ampliamento delle possibilità di collaborazione interaziendale" (F 3.36; 14) è ampio. Il sostegno alle proposte "Conversione dei debiti e sdebitamento delle aziende agricole gestite a titolo principale" (F 3.33; 12), "Promozione della collaborazione intergenerazionale" (F 3.35; 12) e "Proroga dei periodi di rimborso per i crediti d'investimento" (F 3.34; 9) è assicurato.

3.3.5 Adeguamento di diverse condizioni quadro

Nel GL Misure collaterali sono state espresse ulteriori proposte di adeguamento delle condizioni quadro. Due di esse riguardano la pianificazione del territorio. Da un lato si tratta di creare zone con utilizzo particolare all'interno della zona agricola (F 3.38). Si vuole mantenere e incentivare lo sviluppo di strutture esistenti per le attività para-agricole. Dovrà essere tuttavia garantita la neutralità concorrenziale rispetto alle piccole aziende artigianali. Un'altra proposta mira a una migliore protezione delle superfici di avvicendamento delle colture (F 3.39). Si chiede una legislazione nazionale vincolante e anche migliori controlli dell'esecuzione nei Cantoni.

Altre due proposte riguardano la sicurezza dell'approvvigionamento. Il GL Misure collaterali propone che con l'entrata in vigore dell'ALSA continui ad essere garantito il finanziamento delle scorte obbligatorie per i prodotti agricoli e che tale finanziamento sia assicurato dallo Stato (F 3.40). Attualmente esse sono finanziate con i tributi prelevati alla frontiera. Con la soppressione dei dazi nei confronti dell'UE questa fonte di entrate va in gran parte persa.

In relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento si è affrontato anche il tema della sovranità alimentare (F 3.41). Questa tematica è stata ripresa anche nell'iniziativa parlamentare Bourgeois (08.457). Essa propone di aggiungere all'articolo 2 capoverso 1 della legge sull'agricoltura una lettera a^{bis}: *"La Confederazione assicura la copertura dei bisogni della popolazione in misura preponderante mediante una produzione indigena di qualità, sostenibile e diversificata"*. Mediante tale aggiunta s'intende garantire l'eterogeneità della produzione nel quadro del potenziale di produzione disponibile in Svizzera.

L'ALSA offrirà nuove prospettive all'intera industria agroalimentare, ma richiederà anche grandi sforzi. Le prospettive variano a seconda della produzione. Potranno altresì scaturire casi di rigore sociali. Qualora dovessero esserci dei licenziamenti i lavoratori dei livelli a monte e a valle potrebbero richiedere le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione che prevede un'indennità giornaliera pari all'80 per cento dell'ultimo salario mensile per un periodo di 18 mesi nonché consulenza e corsi di perfezionamento professionale. Gli agricoltori, in qualità di persone con attività lucrativa indipendente, possono beneficiare delle prestazioni dell'AD soltanto a determinate condizioni (F 3.42).

Il GL Misure collaterali propone altresì che nei Cantoni vengano creati sportelli specifici cui possono rivolgersi le famiglie contadine in difficoltà (F 3.43) incaricati di affrontare i loro problemi in modo oggettivo e con cognizione di causa. Negli ultimi 10 anni in diversi Cantoni sono già stati istituiti sportelli di questo tipo.

Altre due proposte riguardano la protezione dei consumatori. In questi ultimi anni è aumentata la consapevolezza a livello di opinione pubblica nei confronti della protezione dei consumatori ed essa non diminuirà con eventuali aperture dei mercati agricoli. Per quanto concerne la protezione e l'informazione dei consumatori, la situazione in Svizzera è peggiore rispetto all'UE, dove i consumatori godono di una migliore protezione giuridica e i fondi disponibili sono, a seconda del Paese, notevolmente più elevati rispetto a quelli elvetici. Le proposte mirano quindi a rafforzare i diritti dei consumatori (F 3.44) e ad aumentare il sostegno finanziario alle organizzazioni dei consumatori (F 3.45).

Parere del GL Misure collaterali

Il sostegno alle proposte "Finanziamento statale delle scorte obbligatorie di prodotti agricoli" (F 3.40; 16), "Migliore protezione delle superfici per l'avvicendamento delle colture" (F 3.39; 15), "Assicurazione disoccupazione per gli agricoltori che cessano l'attività" (F 3.42; 14) e "Rafforzamento dei diritti dei consumatori" (F 3.44; 13) è ampio. Quello alle proposte "Maggior finanziamento delle organizzazioni di consumatori" (F 3.45; 11), "Creazione di zone con utilizzo particolare all'interno delle zone agricole" (F 3.38; 9) e "Inserimento nella legge sull'agricoltura di un articolo sulla sovranità alimentare" (F 3.41; 8) è assicurato. Il sostegno alla proposta "Sportelli sociali presso i Cantoni" (F 3.43; 7) è parzialmente assicurato.

3.4 Pacchetto di misure temporanee per l'accompagnamento della transizione

Il libero scambio nel settore agroalimentare comporta la soppressione di tutti i dazi sulle materie prime agricole e sui prodotti da esse ottenuti nelle relazioni commerciali tra l'UE e la Svizzera. In un mercato aperto i livelli dei prezzi si avvicinano tenendo in considerazione le differenze di qualità. Considerate le differenze di prezzo, nel settore agricolo i prezzi alla produzione scenderanno con ripercussioni sia sugli introiti che sui redditi. A breve termine le aziende agricole non possono compensare tali perdite con un aumento della produttività. La situazione è diversa per le aziende di trasformazione, le quali approfittano di prezzi di costo più bassi. In linea di massima ciò garantisce loro condizioni equivalenti

a quelle delle aziende di trasformazione attive nell'UE. In determinati settori è probabile che vi siano ancora scorte di prodotti per i quali erano stati pagati prezzi elevati. Per tali merci vi è uno svantaggio di tipo concorrenziale. In caso di apertura del mercato le imprese di trasformazione sono tuttavia confrontate soprattutto con il problema della competitività rispetto alla concorrenza UE. È probabile che debbano fare nuovi investimenti per poter rimanere competitive. Ciò può comportare ammortamenti straordinari per investimenti effettuati in base alle vecchie condizioni quadro. Il commercio approfitta di prezzi alla produzione più bassi e inoltre ha la possibilità di importare dall'estero generi alimentari a dazio zero.

Il GL Misure collaterali è concorde sul fatto che un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare comporta, soprattutto per l'agricoltura, dei cambiamenti che vanno oltre le sue capacità di adattamento. Per i membri del gruppo di lavoro non vi sono quindi dubbi sulla necessità di un pacchetto di misure per l'accompagnamento della transizione.

Queste misure possono comportare notevoli conseguenze finanziarie per la Confederazione. L'aprontamento dei fondi necessari è un presupposto importante affinché il presente pacchetto di misure mantenga la sua credibilità. L'importo dei mezzi finanziari dipende da diversi fattori come le differenze di prezzo effettive al momento dell'entrata in vigore dell'accordo e le modalità di apertura del mercato, vale a dire se i dazi verranno ridotti in una o più fasi e quante fasi o anni richiederà il loro smantellamento. Dipende anche dalla rapidità con cui gli attori si adegueranno alle nuove condizioni e da come sapranno cogliere le opportunità correlate all'apertura delle frontiere trasformandole in risultati economici positivi.

Il gruppo di lavoro propone misure temporanee orientate specificatamente verso l'agricoltura nonché misure valide per l'industria agroalimentare.

3.4.1 Misure temporanee per l'agricoltura

Mediante le misure temporanee per l'agricoltura si perseguono essenzialmente due obiettivi. Da un lato esse dovrebbero contribuire a contenere entro limiti socialmente sostenibili le perdite di reddito correlate al calo dei prezzi e dall'altro aiutare i contadini che abbandonano l'attività agricola nel quadro del processo di riqualificazione o in vista del pensionamento anticipato. Il GL Misure collaterali propone pertanto pagamenti di compensazione regressivi temporanei da un lato e aiuti per la riqualificazione e la cessazione dell'attività dall'altro.

Mediante i pagamenti di compensazione regressivi temporanei s'intende garantire uno sviluppo socialmente sostenibile (F 4.1). Muovendo dalle differenze di prezzo riscontrabili attualmente sui prodotti agricoli, il libero scambio nel settore agroalimentare comporterebbe un calo delle entrate per l'agricoltura. Siccome gli agricoltori possono compensare solo in parte tali perdite mediante prezzi più bassi per i mezzi di produzione o un adeguamento delle strutture, le perdite di reddito saranno considerevoli. I pagamenti di compensazione regressivi temporanei dovrebbero contribuire ad attenuare l'erosione dei redditi, mantenendola entro limiti socialmente sostenibili. Le flessioni di prezzo inciderebbero soprattutto sulle aziende che in questi ultimi anni hanno investito nel loro futuro migliorando le proprie strutture, poiché devono effettuare ammortamenti consistenti e pagare interessi elevati.

Il GL Misure collaterali ritiene che durante il periodo transitorio i pagamenti di compensazione regressivi temporanei siano un segnale forte per le aziende che intendono anticipare i tempi investendo in un futuro in un contesto europeo. Possono partire dal presupposto che il reddito non scenderebbe considerevolmente da un anno all'altro. Per i pagamenti di compensazione regressivi temporanei il GL Misure collaterali ha fissato alcuni punti cardine.

Essi devono essere impostati in funzione di eventuali aperture progressive. Per il calcolo degli importi dei pagamenti di compensazione si tiene conto della situazione dei prezzi osservata nell'arco di un anno. Ciò significa che un aumento dei prezzi UE rispetto al livello attuale comporterebbe minori pagamenti di compensazione. I pagamenti di compensazione regressivi temporanei vanno erogati in funzione dei rami aziendali poiché le differenze di prezzo tra un ramo aziendale e l'altro possono essere notevoli. Infine, possono beneficiare di pagamenti di compensazione regressivi temporanei i gestori che intendono proseguire l'attività agricola, mentre sono escluse le persone che decidono di riqualificarsi o di abbandonare anticipatamente l'agricoltura per ragioni di età.

Oltre ai pagamenti di compensazione regressivi temporanei occorre anche prevedere misure per l'abbandono anticipato dell'attività agricola. In tal modo s'intende incoraggiare la liberazione di superfici per aziende che vogliono crescere.

Occorre mantenere gli aiuti per la riqualificazione attualmente limitati al 2015 (F 4.2). Anche in futuro gli aiuti per la riqualificazione dovranno essere riservati a gestori che intendono cessare l'attività agricola d'età inferiore a 52 anni. I membri del gruppo di lavoro sottolineano che la gestione deve essere definitivamente abbandonata. Attualmente i gestori di aziende con oltre 0,75 unità standard di manodopera (USM) possono richiedere aiuti per la riqualificazione. Occorre ridurre tale valore a 0,5 USM, affinché l'opzione rimanga aperta per il maggior numero possibile di aziende. Si potrà fruire dell'aiuto per la riqualificazione per 8-10 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Un'altra proposta mira a introdurre una norma di pensionamento anticipato per i capiazienda più anziani (F 4.3). Chi abbandona anticipatamente l'attività agricola, affittando o vendendo le superfici a gestori di altre aziende, beneficerebbe di una rendita che gli consentirebbe di mantenere il suo tenore di vita fino all'età del pensionamento. La rendita potrebbe essere richiesta dai gestori a partire dal 55° anno d'età. L'offerta sarebbe valida per cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

Un'ulteriore proposta per far fronte alla transizione riguarda il sostegno temporaneo ad organizzazioni di produttori che raggruppano la loro offerta (F 4.4).

3.4.2 Misure temporanee per l'industria agroalimentare

Le misure temporanee per l'industria agroalimentare concernono da un lato la valutazione delle scorte e dall'altro le perdite di valore di edifici, macchine e installazioni riconducibili al livello più basso dei prezzi. La valutazione delle scorte è un problema a breve termine. Subiscono perdite soprattutto le aziende di trasformazione che hanno scorte di merci che avevano comperato a prezzi elevati prima dell'entrata in vigore dell'accordo e potranno essere trasformate e vendute a prezzi inferiori soltanto dopo la sua entrata in vigore.

Due proposte del GL Misure collaterali prevedono la compensazione della svalutazione delle scorte (F 4.5 e F 4.6).

Questa misura presenta le medesime interazioni dei pagamenti di compensazione regressivi temporanei. Minori differenze di prezzo comportano minori indennizzi. La misura è applicabile in linea di massima in tutti i settori di produzione, ma lo sarà effettivamente soprattutto nei casi in cui la merce viene stoccata prima della trasformazione come ad esempio i cereali o i semi oleosi, per prodotti che non vengono venduti immediatamente dopo la trasformazione e per prodotti che, dopo il raccolto, vengono stoccati e non possono venir smerciati subito come ad esempio le mele o le patate.

Un'altra proposta riguarda l'aiuto unico all'ammortamento ad aziende dell'industria agroalimentare (F 4.7). Si tratta di compensare la perdita di valore di investimenti effettuati in passato correlata all'entrata in vigore dell'accordo. La base sarebbe costituita dal valore residuo degli investimenti realizzati, tenendo in considerazione le diverse tempistiche di ammortamento per edifici, installazioni e macchine. Per la determinazione della perdita effettiva di valore e quindi dell'importo dell'aiuto all'ammortamento valgono le medesime interazioni illustrate per i pagamenti di compensazione regressivi.

Una proposta prevede aiuti unici agli investimenti per aziende dell'industria agroalimentare (F 4.8). Per questa misura valgono le medesime considerazioni espresse in merito alla proposta degli aiuti agli investimenti permanenti (F 3.2 e F 3.5). Contrariamente a questi ultimi, la presente misura sarebbe temporanea e le aziende potrebbero beneficiarne un'unica volta durante la fase transitoria. Un'altra opportunità unica è quella prevista dalla proposta di ammortizzare le perdite di valore di superfici, edifici e impianti che potrebbero scaturire da un ALSA (F 4.9).

Parere del GL Misure collaterali

Il sostegno alla proposta "Mantenimento degli aiuti di riqualificazione" (F 4.2; 17) è incontestato. Quello alle proposte "Pagamenti di compensazione regressivi temporanei" (F 4.1; 15), "Compensazione della svalutazione delle scorte" (F 4.5 e F 4.6; 15 ciascuna) e "Aiuto unico all'ammortamento per le aziende dell'industria agroalimentare" (F 4.7; 15) è ampio. Il sostegno alle proposte "Aiuti unici agli investimenti per le aziende dell'industria agroalimentare" (F 4.8; 11), "Ammortamento unico delle perdite di valore di superfici, edifici e impianti" (F 4.9; 11), "Sostegno finanziario temporaneo per le organizzazioni di produttori per azioni collettive di gestione coordinata dell'offerta" (F 4.4; 10) e "Aiuti per l'abbandono dell'attività per gli agricoltori più anziani" (F 4.3; 9) è assicurato.

4 Conclusioni del rapporto

- In seno al GL Misure collaterali non vi sono dubbi sul fatto che un eventuale accordo di libero scambio nel settore agroalimentare (ALSA) o nel quadro dei negoziati OMC sarà molto impegnativo per l'industria agroalimentare svizzera e che sono necessarie delle misure collaterali.
- Esso rappresenterà una sfida non soltanto per l'agricoltura, bensì per l'intera filiera del valore aggiunto. Per tale motivo il GL Misure collaterali ritiene importante che nella concezione delle misure venga tenuta in considerazione l'intera filiera del valore aggiunto. Tuttavia, siccome l'impatto è diverso per i singoli settori, le misure collaterali vanno differenziate.
- L'articolo 104 Cost. pone l'accento su una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato. Questo indirizzo di fondo caratterizzerà l'operato dello Stato e degli attori privati anche in un contesto caratterizzato da mercati agricoli aperti. Nel 2004 la Commissione consultiva per l'agricoltura ha concretizzato le idee relative a un'industria agroalimentare sostenibile e orientata verso il mercato in una Carta. Per il gruppo di lavoro tale Carta funge da riferimento per le sue considerazioni. Essa sottolinea l'importanza dell'intera filiera del valore aggiunto per garantire una produzione agricola sostenibile in Svizzera.
- Il GL Misure collaterali è concorde sul fatto che è indispensabile un finanziamento attendibile e fondato su una base legale ad hoc, affinché le misure collaterali siano credibili. Ne risulta un maggiore fabbisogno finanziario e anche i Cantoni dovranno approntare mezzi finanziari supplementari per quanto concerne diverse misure proposte.
- I membri del GL Misure collaterali sono stati esortati a presentare proposte per misure collaterali nell'eventualità di un ALSA o della conclusione dei negoziati OMC. Nel mandato non rientrava la questione inerente alle modalità concrete di finanziamento. Considerato l'obiettivo di misure collaterali in grado di coprire l'intera filiera del valore aggiunto, le proposte sono state messe a punto su larga scala. Ne sono state inoltrate circa 250.
- Il gruppo di lavoro si è riunito quattro volte. In una prima fase i membri hanno potuto proporre delle misure. Dopo essere state discusse, Alcune non sono state ulteriormente tenute in considerazione e le altre sono state raggruppate in un'ottantina. Le misure collaterali hanno quattro obiettivi principali:
 - sostenere in modo mirato i punti forti e la competitività dell'industria agroalimentare svizzera;
 - consolidare e sviluppare la posizione sul mercato;
 - migliorare le condizioni locali e la competitività nonché
 - assicurare una transizione socialmente sostenibile.
- Sulla base di tali obiettivi, le misure proposte sono state ripartite in quattro pacchetti.

1. Promozione dei punti forti e della competitività dell'industria agroalimentare svizzera

- Uno dei punti forti dell'industria agroalimentare elvetica è la produzione di qualità secondo i principi della sostenibilità. Essa deve essere mantenuta anche in un contesto caratterizzato da un'apertura delle frontiere con l'UE. Il GL Misure collaterali ha raggruppato le misure volte a raggiungere tale obiettivo in un primo pacchetto. Occorre mantenere gli strumenti attuali, adeguandoli e completandoli in modo mirato affinché si possano affermare in modo incisivo i punti forti. In questo ambito rientrano le proposte inerenti all'incentivazione della ricerca, della formazione e della consulenza, alle condizioni per una produzione sostenibile, alla designazione dei prodotti o al sostegno dell'assicurazione della qualità.
 - In relazione a questo pacchetto di misure, il GL Misure collaterali dà la priorità ai seguenti elementi:
 - "swissness" quale contrassegno per prodotti dell'industria agroalimentare svizzera di prima qualità e ottenuti nel rispetto dell'ambiente e degli animali;
 - orientamento dell'industria agroalimentare svizzera verso una "strategia di qualità".

2. Consolidamento e sviluppo della posizione sul mercato

- Con il libero scambio nel settore agroalimentare il consolidamento della posizione sul mercato in Svizzera e all'estero assume una valenza di gran lunga maggiore rispetto ad oggi. Ciò significa, ad esempio, che occorre intensificare le attività sui mercati esteri, riunire le forze nel settore della promozione dello smercio o dare maggior risalto alla swissness dei prodotti. In questo pacchetto rientrano le misure nell'ambito della promozione dello smercio e in particolare delle esportazioni nonché quelle volte a ridurre i rischi di mercato.
 - In relazione a questo pacchetto di misure, il GL Misure collaterali dà la priorità ai seguenti elementi:
 - miglioramento dell'organizzazione della promozione dello smercio e comunicazione mirata dei punti forti dell'industria agroalimentare svizzera sul piano interno e all'estero;
 - intensificazione degli sforzi nel settore delle esportazioni.

3. Creazione di condizioni locali interessanti

- Le condizioni quadro per l'industria agroalimentare svizzera presentano tratti diversi da quelle in cui opera la concorrenza europea. Il basso livello dei tassi d'interesse e l'esigua pressione fiscale sono aspetti favorevoli, mentre i costi elevati e in particolare i salari alti incidono sulla competitività. L'apertura dei mercati nel settore agroalimentare, sia essa nell'ambito di un eventuale ALSA o di un accordo nel quadro dell'OMC, non eliminerà tutti gli svantaggi dal profilo dei costi. Le misure proposte in questo pacchetto dovrebbero garantire all'industria agroalimentare svizzera buoni presupposti per competere nel contesto europeo. Tra le misure rientrano ad esempio l'adeguamento del sistema dei pagamenti diretti, lo sviluppo degli aiuti agli investimenti o gli aggiustamenti a livello di imposta sull'utile e di imposta sul valore aggiunto.
 - In relazione a questo pacchetto di misure, il GL Misure collaterali dà la priorità ai seguenti elementi:
 - adeguamento del sistema dei pagamenti diretti per l'agricoltura a un contesto caratterizzato da mercati agricoli più aperti;
 - garanzia di condizioni locali equivalenti per l'industria agroalimentare, segnatamente anche di aiuti agli investimenti equivalenti.

4. Transizione socialmente sostenibile

- L'eventuale libero scambio con l'UE nel settore agroalimentare è un grande passo per l'industria agroalimentare elvetica. Il libero scambio nel settore agroalimentare comporta la soppressione di tutti i dazi sulle materie prime agricole e sui prodotti da esse ottenuti nelle relazioni commerciali tra l'UE e la Svizzera. In un mercato aperto i livelli dei prezzi si avvicinano tenendo in considerazione le differenze di qualità. I prezzi diminuirebbero considerevolmente anche nel caso si giungesse a un accordo nel quadro dell'OMC. Le possibilità di ridurre in ugual misura i costi sono invece limitate indipendentemente dalla conclusione di un ALSA o di un accordo OMC. Affinché lo sviluppo proceda senza intoppi, per la transizione sono necessarie misure statali. Si tratta soprattutto di un sostegno finanziario temporaneo. In particolare sono previsti pagamenti di compensazione regressivi per gli agricoltori e aiuti finanziari per l'ammortamento di investimenti e scorte risalenti al periodo precedente il passaggio al nuovo contesto.
 - In relazione a questo pacchetto di misure, il GL Misure collaterali dà la priorità ai seguenti elementi:
 - pagamenti di compensazione regressivi per gli agricoltori onde garantire uno sviluppo socialmente sostenibile;
 - misure di compensazione della svalutazione delle scorte e aiuti unici all'ammortamento per l'industria agroalimentare onde superare la transizione.

- Le proposte rappresentano un tutt'uno. Da un lato si tratta di misure temporanee volte ad attenuare le conseguenze della transizione, dall'altro di proposte tese a sostenere permanentemente l'industria agroalimentare in un contesto caratterizzato da frontiere aperte nel settore agroalimentare. Il sostegno da parte dello Stato è spesso solo sussidiario. È richiesto un impegno in particolare agli attori dell'industria agroalimentare, ad esempio per quanto concerne l'applicazione di una strategia di qualità o l'intervento diretto sul mercato d'esportazione.

5 Fact sheet

Nelle pagine seguenti le singole misure sono illustrate sotto forma di fact sheet.

5.1 Fact sheet concernenti la promozione dei punti forti e della competitività dell'industria agroalimentare svizzera

F 1.1

Sostegno ampio

Promozione dei punti forti

Ricerca, formazione e consulenza

Permanente

Misura	Sviluppo della ricerca orientata al prodotto e al mercato attraverso l'allentamento delle prescrizioni di aggiudicazione per i progetti CTI, partecipazione finanziaria a progetti di ricerca dell'UE, sostegno del Consorzio R&S dell'industria agroalimentare "Swiss Food Research"
Obiettivo	Aumento della competitività mediante l'innovazione.
Situazione attuale	<p>La LAgr permette di sostenere studi di mercato sulle opportunità d'esportazione dei prodotti svizzeri in Europa (finanziamento iniziale).</p> <p>L'agenzia per la promozione dell'innovazione (CTI) sostiene progetti orientati al mercato nell'ambito della ricerca applicata e dello sviluppo realizzati da imprese in collaborazione con scuole universitarie. Le domande relative ai progetti sono inoltrate secondo il principio del "bottom-up". I criteri di valutazione sono la valenza innovativa del prodotto / processo e le potenzialità sul mercato. L'attività di promozione della CTI è fruibile indistintamente da tutti i settori. Per motivi di ordine istituzionale nei progetti non vengono finanziati costi d'introduzione sul mercato o costi per il passaggio alla produzione in serie.</p> <p>Nell'ambito del 7° programma quadro di ricerca dell'UE la CTI partecipa alle cosiddette reti della European Research Area e a un programma complementare per il rafforzamento della competitività europea e la promozione dell'innovazione (in particolare dell'innovazione sul piano ecologico). Questo programma sostiene progetti per il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie nonché per l'applicazione e l'introduzione sul mercato di tecnologie già esistenti o nuove. Si potrebbe far capo anche alle altre attività della CTI (in particolare il trasferimento di conoscenze e tecnologia) per sostenere il settore agroalimentare nel campo dell'innovazione. La CTI collabora già attualmente con il Consorzio R&S dell'industria alimentare "Swiss Food Research".</p>
Proposta di modifica	Sviluppo della ricerca orientata al prodotto e al mercato. La CTI fornisce assistenza per la creazione di altri consorzi specifici. Partecipazione finanziaria a progetti di ricerca dell'UE, sostegno del Consorzio R&S dell'industria agroalimentare "Swiss Food Research".
Quadro generale per l'attuazione	<p>Misure di sensibilizzazione affinché la CTI acquisisca maggiore notorietà nel settore agroalimentare.</p> <p>Maggiori mezzi finanziari a infrastrutture di ricerca già esistenti o nuove, utili per il settore agroalimentare.</p> <p>Migliore coordinamento dei progetti di ricerca (ricerca settoriale UFSP, stazioni di ricerca agricole, scuole universitarie).</p>
Basi legali	<p>Adeguamento degli articoli 77a e 77b LAgr per quanto riguarda le risorse.</p> <p>Adeguamento della RS 420.132 (partecipazione a progetti di ricerca dell'UE).</p>
Conseguenze finanziarie	Nessuna; definizione delle priorità a favore della ricerca agroalimentare.

Promozione dei punti forti

Ricerca, formazione e consulenza

Permanente

Misura	Contributi per l'elaborazione di progetti concernenti la razionalizzazione dei processi, la cooperazione tra aziende e le fusioni tra imprese
Obiettivo	Rafforzamento della competitività mediante misure organizzative (razionalizzazione dei processi aziendali individuali, progetti di cooperazione, collaborazione intersettoriale).
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>La Confederazione promuove (indirettamente) la razionalizzazione di processi aziendali attraverso la ricerca applicata. Tra gli obiettivi della ricerca applicata rientrano anche il miglioramento, la semplificazione e quindi la razionalizzazione dei processi. Lo Stato ne garantisce il sostegno finanziario attingendo ai fondi per la ricerca.</p> <p>La Confederazione promuove la cooperazione tra aziende o le fusioni tra imprese mediante provvedimenti collettivi se rientrano in un progetto di sviluppo regionale e di promozione di prodotti indigeni e regionali (art. 93 cpv. 1 lett. c e art. 107 cpv. 1 lett. d LAgr).</p> <p>Attualmente possono essere accordati crediti d'investimento per la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell'ambito della produzione conforme al mercato e della conduzione aziendale (art. 107 cpv. 1 lett. c LAgr).</p> <p>UE:</p> <p>Nell'UE (Germania) le innovazioni dei prodotti e dei processi nel settore ortofrutticolo, ad esempio, sono promosse mediante aiuti.</p>
Proposta di modifica	Promozione della razionalizzazione e della collaborazione aziendale mediante incentivi finanziari o attraverso la creazione di una "agenzia di cooperazione".
Quadro generale per l'attuazione	<p>Concessione di un finanziamento iniziale. La Confederazione si assume una parte dei costi per la pianificazione e la consulenza nonché una parte dei costi per l'amministrazione nel primo anno.</p> <p>Creazione di una "agenzia di cooperazione" (promozione della collaborazione aziendale, prestazioni di consulenza, piattaforma per il trasferimento di know-how).</p>
Basi legali	<p>Articolo 103 Cost. (politica strutturale); ev. legislazione specifica.</p> <p>Ampliamento degli articoli 93 e 107 capoverso 1 lettera c LAgr.</p>
Conseguenze finanziarie	A seconda dell'impostazione della misura e della portata del sostegno potrebbero essere necessari contributi supplementari per un ammontare di 3-5 milioni di franchi.

Promozione dei punti forti

Ricerca, formazione e consulenza

Permanente

Misura	Intensificazione della formazione e del perfezionamento professionale nei settori mercato, marketing e commercio
Obiettivo	Miglioramento del know-how e delle qualificazioni nel settore del mercato per sfruttare in modo ottimale le opportunità offerte da un ALSA.
Situazione attuale	Nei programmi d'insegnamento della formazione professionale superiore (preparazione all'esame professionale superiore, scuole professionali superiori) e delle scuole universitarie professionali gli obiettivi della formazione dal profilo dell'orientamento al mercato svolgono già un ruolo importante. Sono ancora impostati prevalentemente sul contesto elvetico.
Proposta di modifica	Definizione di nuovi obiettivi per le scuole professionali superiori / scuole universitarie relativi a conoscenza del mercato, marketing, formazione commerciale internazionale. Adeguamento degli obiettivi delle organizzazioni di consulenza agricole alla nuova situazione del mercato, maggiore orientamento della consulenza verso marketing, commercio, smercio.
Quadro generale per l'attuazione	L'UFFT veglia affinché nelle raccomandazioni e nei programmi quadro d'insegnamento nonché nelle ordinanze in materia di formazione siano contenuti obiettivi d'insegnamento correlati a mercato, marketing, commercio e opportunità d'esportazione. Le istituzioni attive nel campo della consulenza (AGRIDEA, servizi di consulenza cantonali e istituzioni agricole) offrono corsi di perfezionamento professionale sui temi summenzionati.
Basi legali	Articolo 26 legge sulla formazione professionale. Articolo 3 legge sulle scuole universitarie professionali. Articolo 136 LAgr.
Conseguenze finanziarie	Nessuna.

Promozione dei punti forti

Ricerca, formazione e consulenza

Permanente

Misura	Buoni di perfezionamento (settori: agricoltura, trasformazione delle derivate alimentari, marketing)
Obiettivo	Incentivazione del perfezionamento professionale mediante buoni di perfezionamento.
Situazione attuale	Dall'entrata in vigore, nel 2008, della Nuova perequazione finanziaria (NPC), la Confederazione non versa più aiuti finanziari alla consulenza cantonale, ma continua a finanziare le centrali di consulenza di AGRIDEA. Nel 2003, due terzi circa dei capiazienda disponeva di una formazione di base o di una qualificazione specifica.
Proposta di modifica	Introduzione di buoni di perfezionamento.
Quadro generale per l'attuazione	Coloro che intendono frequentare corsi di formazione utilizzano un buono da consegnare all'atto del pagamento presso l'istituto di formazione che hanno scelto (corsi di breve durata delle scuole d'agronomia o dei servizi cantonali di consulenza; non corrispondono ad esempio ai corsi di preparazione alla maestria). Ogni capozazienda debitamente formato d'età inferiore a 60 anni avrebbe diritto a buoni di questo tipo.
Basi legali	Articolo 136 capoverso 1 LAgr (consulenza) come base. Per il finanziamento è necessario modificare l'articolo 136 capoverso 3 LAgr (in contrasto con il principio della NPC). Ordinanza sulla consulenza agricola; RS 915.1; articolo 10a nuovi Buoni di perfezionamento.
Conseguenze finanziarie	2 milioni di franchi all'anno (si stima che vengano staccati 10'000 buoni da 200 franchi; corrisponde ai costi di 2-3 giorni di perfezionamento presso servizi cantonali di consulenza o scuole).

Promozione dei punti forti

Ricerca, formazione e consulenza

Permanente

Misura	Contributi a istituti di formazione, consulenza e ricerca analogamente alle norme UE
Obiettivo	Rafforzamento della competitività mediante sforzi mirati nei settori formazione, consulenza e ricerca.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>La Confederazione finanzia la ricerca agronomica di Agroscope (UFAG) e partecipa finanziariamente alla ricerca presso le scuole universitarie (SER, UFFT). Promuove inoltre la formazione professionale e le scuole universitarie professionali (UFFT) nonché le centrali di consulenza (UFAG), erogando contributi, ma non sostiene più i servizi cantonali di consulenza.</p> <p>L'UFAG può concedere contributi a progetti di ricerca promettenti realizzati da terzi. Anche l'AGFF dispone, ad esempio, di un fondo che le consente di sostenere in modo mirato i progetti di ricerca e la rispettiva realizzazione nel settore della foraggicoltura. Vi sono altri esempi come il Progetto Costi di produzione Latte e Profilait nell'ambito del quale i PSL, le federazioni lattiere regionali, la SUSA, AGRIDEA e i servizi cantonali di consulenza elaborano basi di pianificazione e decisionali per i produttori di latte.</p> <p>UE:</p> <p>La ricerca, la formazione e la consulenza competono in primo luogo agli Stati membri e ai Länder federali.</p> <p>Il Baden-Württemberg, ad esempio, sostiene pool di consulenza (gruppi di produttori con esigenze in materia di perfezionamento e informazione in un ambito di produzione specifico) con un contributo finanziario pari al massimo al 50 per cento.</p> <p>In Francia il Ministero dell'agricoltura e della pesca gestisce il programma nazionale di sviluppo agricolo finanziato dal conto a destinazione speciale "sviluppo agricolo e rurale" (CASDAR). Finanzia progetti di sviluppo agricolo e rurale "d'innovazione e di partenariato". Nel 2008 ha versato un importo di 12 milioni di euro.</p>
Proposta di modifica	Contributi a istituti di formazione, consulenza e ricerca analogamente alle norme UE. In futuro, oltre ai progetti di ricerca, devono poter essere finanziati progetti pratici nell'ottica di campagne speciali.
Quadro generale per l'attuazione	A livello di progetti e campagne occorre vegliare affinché i diversi partner competenti per il tema specifico collaborino: organizzazioni di categoria, AGRIDEA, servizi di consulenza, scuole universitarie professionali. Va data la priorità a progetti transdisciplinari, vale a dire a quelli orientati alla realizzazione. La partecipazione di agricoltori e contadine può venir promossa in via suppletiva mediante buoni di perfezionamento (misura F 1.4).
Basi legali	Ampliamento dell'articolo 136 capoverso 3 LAgr.
Conseguenze finanziarie	500'000 franchi all'anno (3 progetti / campagne all'anno con costi unitari di 150'000 fino a 200'000 franchi).

Promozione dei punti forti

Ricerca, formazione e consulenza

Permanente

Misura	Selezione: sostegno alla ricerca e allo sviluppo di varietà svizzere
Obiettivo	Conservazione e sviluppo della selezione svizzera.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>Istituzioni pubbliche:</p> <p>Agroscope: mandato di prestazione con l'UFAG. Selezione di rendimento, qualità e resistenza (p.es. resistenza al fuoco batterico) per piante campicole, foraggiere, da frutto, medicinali e aromatiche nonché per la vite, adattate alle condizioni locali e robuste, mediante moderni metodi di selezione sulla base di marcatori (varietà ottenute senza ingegneria genetica), tenendo conto dei metodi di coltivazione (low-input, PI, agricoltura biologica). Responsabilità per la conservazione delle risorse genetiche (varietà vegetali svizzere obsolete, materiale originale).</p> <p>Università, PFZ: ricerca di base e sviluppo di nuovi metodi di selezione; interconnessione internazionale con la Piattaforma tecnologica europea (PTE) Plants for the future;</p> <p>Istituzioni private:</p> <p>Syngenta: leader nella vendita di sementi in Europa, Africa e Medio Oriente. Introduzione di nuove varietà ibride particolarmente produttive. Largo impiego della tecnologia dei marcatori per migliorare le proprietà di resistenza e di qualità. Nuove varietà per la produzione di biogas e bioetanolo.</p> <p>IRAB: mandato di prestazione con l'UFAG. Esame di nuove varietà e di varietà obsolete in condizioni comparabili a quelle dell'agricoltura biologica.</p> <p>Delley Samen und Pflanzen AG: selezione, esame delle varietà, selezione conservatrice (preservazione della purezza), rappresentanza della varietà e produzione di sementi di base di varietà particolarmente produttive per l'agricoltura (cereali, patate, mais, piante foraggiere, soia, piselli proteici). Nuovo contratto di collaborazione con Agroscope in fase di preparazione. Contratto con l'UFAG concernente un diritto di contitolarietà e di rappresentanza di varietà per la Svizzera e l'estero.</p> <p>Altri attori: Internutrition (piattaforma d'ingegneria genetica); selezionatori privati di vegetali; Fondazione Pro Specie Rara (conservazione di piante coltivate minacciate).</p> <p>Gli obiettivi in materia di selezione delle grandi ditte private sono orientati al mercato globale e non tengono in considerazione le peculiarità locali. Le piccole aziende private dedite alla selezione dipendono in misura considerevole dalle conoscenze di base acquisite nel campo della ricerca pubblica.</p> <p><i>Contesto politico / interventi parlamentari:</i></p> <p>08.3584 – Postulato: Nessuna discriminazione della selezione di varietà cerealicole per l'agricoltura biologica. Il CF propone di respingere il postulato; non ancora trattato nella sessione plenaria.</p> <p>08.3319 – Mozione: Competitività del settore agroalimentare nazionale. Potenziamento della piazza svizzera di ricerca e innovazione. Il CF propone di respingere la mozione, il CS la accoglie, il CN la respinge; liquidata il 25.05.2009.</p> <p>08.3293 – Interpellanza: Potenziamento della ricerca agronomica ecologica e fruibilità dei risultati; liquidata il 3.10.2008.</p> <p>08.3291 – Interpellanza: La moratoria sull'ingegneria genetica minaccia la piazza svizzera della ricerca; liquidata il 3.10.2008.</p>

	<p>UE:</p> <p>Com'è il caso in Svizzera, la selezione è svolta da istituzioni sia pubbliche che private. L'attività di queste ultime è orientata al mercato globale. La selezione vegetale riveste una notevole importanza nel dibattito sull'ulteriore sviluppo del settore agroalimentare, soprattutto in vista del futuro approvvigionamento globale con derrate alimentari e del cambiamento climatico. Anche nell'UE vi sono opinioni divergenti sull'impostazione da dare alla selezione vegetale. Ciò si riflette nelle attività nel quadro di diverse iniziative come il Consorzio europeo per la selezione vegetale ecologica (ECO-PB) e la PTE Plants for the future. Regna ancora molta prudenza per quanto riguarda l'autorizzazione di varietà geneticamente modificate. Si nutrono notevoli aspettative nelle moderne varietà con una quota elevata di componenti pregiate (p.es. progetto FP7 INSTAPA) e un'elevata tolleranza allo stress (siccità). La biodiversità va promossa mediante la conservazione in-situ e l'utilizzo sostenibile delle risorse fitogenetiche attraverso la selezione e la commercializzazione di razze e varietà autoctone.</p>
Proposta di modifica	Ampliamento della selezione vegetale svizzera concentrandosi sulle colture esistenti o avviando programmi di selezione per l'ottenimento di "nuovi" prodotti agricoli.
Quadro generale per l'attuazione	Sviluppo di strutture adeguate per la promozione della cooperazione tra la ricerca pubblica nel campo della selezione, le ditte private dedite alla selezione e gli addetti all'esame delle varietà.
Basi legali	<p>Articoli 1, 114, 115, 116 LAgr; RS 910.1.</p> <p>Legge federale sulla ricerca (LR); RS 420.1.</p> <p>Legge federale sulla protezione delle novità vegetali; RS 232.16.</p> <p>Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano; RS 814.91.</p> <p>Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; RS 0.910.6.</p> <p>Manuale delle materie ausiliarie dell'agricoltura; RS 916.052, capitolo "Sementi".</p>
Conseguenze finanziarie	Aumento di 2 milioni di franchi all'anno del preventivo per la ricerca.

Promozione dei punti forti

Condizioni per una produzione sostenibile, orientata verso la qualità

Permanente

Misura	Aiuti agli investimenti o pagamenti diretti per misure volte a proteggere le risorse (p.es. per sistemi di spandimento del liquame mediante tubi flessibili)
Obiettivo	Promozione della protezione delle risorse e quindi rafforzamento del ruolo di guida nel settore ecologico dell'agricoltura svizzera.
Situazione attuale	L'acquisto di macchine in comune, come ad esempio di sistemi di spandimento del liquame mediante tubi flessibili, viene già incoraggiato mediante crediti d'investimento (almeno 2 aziende, art. 107 cpv. 1 lett. b LAgr). È possibile una promozione mediante contributi (art. 77a LAgr), se i Cantoni integrano questi acquisti di macchine in un progetto sulle risorse che adempie i necessari criteri. Nel settore della protezione delle acque la Confederazione ha la possibilità (art. 62a LPAc) di sostenere considerevolmente i Cantoni che realizzano progetti di risanamento di corsi d'acqua che presentano carichi di sostanze riconducibili all'attività agricola. A questo fine la Confederazione finanzia gran parte dei costi e dei minori ricavi cui devono far fronte le aziende agricole in seguito all'applicazione di provvedimenti agricoli volti a ridurre queste immissioni di sostanze.
Proposta di modifica	Maggiore promozione e sviluppo delle misure nel settore della protezione delle risorse mediante aiuti agli investimenti e/o pagamenti diretti.
Quadro generale per l'attuazione	Promozione delle misure nel settore della protezione delle risorse mediante un adeguato sistema di incentivi. Sviluppo delle possibilità per i metodi di coltivazione rispettosi delle risorse attraverso incentivi nel quadro dei pagamenti diretti o ampliamento dello scopo dei crediti d'investimento individuali.
Basi legali	Sviluppo degli articoli 77a, 106 e 107 capoverso 1 lettera b LAgr.
Conseguenze finanziarie	A seconda dell'entità degli importi forfettari e dell'impostazione della misura sarebbero necessari contributi supplementari per un ammontare di 10 milioni di franchi.

Promozione dei punti forti

Condizioni per una produzione sostenibile, orientata verso la qualità

Permanente

Misura	La Svizzera deve mantenere la sua sovranità in materia di protezione degli animali, ossia nessuna ripresa delle pertinenti leggi UE meno restrittive, nessun inasprimento delle disposizioni sulla protezione degli animali
Obiettivo	Nessun aumento dei costi di produzione a causa dell'inasprimento delle disposizioni sulla protezione degli animali.
Situazione attuale	<p>Il primo punto figura nelle richieste in relazione al mandato negoziale riportato in allegato.</p> <p>Per quanto concerne l'altro punto: "nessun inasprimento delle disposizioni sulla protezione degli animali" occorre osservare che la nuova legislazione sulla protezione degli animali è frutto di un lungo processo che ha coinvolto tutte le cerchie interessate e ha tenuto conto delle più recenti scoperte scientifiche in materia di esigenze degli animali. Sono altresì stati presi in considerazione gli aspetti economici ad esempio attraverso l'introduzione di termini transitori in alcuni casi anche di 10 anni e norme che in parte si applicano soltanto per i nuovi edifici. La protezione dell'investimento per l'agricoltura è stata anche sancita esplicitamente (art. 8 legge sulla protezione degli animali). Nella definizione delle condizioni per la detenzione di animali da reddito nell'ordinanza sulla protezione degli animali si è tenuto conto di un periodo di circa 20 anni.</p> <p>Le norme vigenti per la detenzione di animali da reddito non dovrebbero, in linea di massima, essere messe in dubbio nei prossimi anni. Deve tuttavia rimanere aperta la possibilità di effettuare adeguamenti puntuali sulla base di nuove conoscenze, tenendo in considerazione le richieste dei detentori di animali.</p>
Proposta di modifica	La Svizzera deve mantenere la sua sovranità in materia di protezione degli animali, ossia nessuna ripresa delle pertinenti leggi UE meno restrittive, nessun inasprimento delle disposizioni sulla protezione degli animali. Le condizioni più severe rispetto a quelle attuali vanno applicate e indennizzate nel quadro di programmi label.
Quadro generale per l'attuazione	
Basi legali	Legislazione sulla protezione degli animali.
Conseguenze finanziarie	Nessuna.

Promozione dei punti forti

Caratterizzazione dei prodotti

Permanente

Misura	Precisazione del concetto di swissness
Obiettivo	Definizione di chiare regole per i prodotti swissness e consolidamento della swissness come elemento della strategia di qualità dell'industria agroalimentare svizzera.
Situazione attuale	<p>Le condizioni per la dichiarazione del Paese di produzione sono disciplinate nel diritto sulle derrate alimentari (art. 15 e 16 ordinanza sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari, OCDerr).</p> <p>La norma orizzontale corrispondente è in preparazione nel quadro del progetto swissness. Il Consiglio federale ha deciso che un genere alimentare pubblicizzato con la denominazione "Svizzera" o con la croce svizzera deve essere trasformato in Svizzera e fabbricato con almeno l'80 per cento di materie prime svizzere, tranne nei casi in cui la materia prima in questione non è coltivata in Svizzera o non è temporaneamente disponibile in quantità adeguata.</p>
Proposta di modifica	Precisazione del concetto di swissness.
Quadro generale per l'attuazione	Coesistenza tra le disposizioni del diritto sui marchi e quelle del diritto sulle derrate alimentari.
Basi legali	Mantenimento degli articoli 46 e 47 LAgr e delle rispettive disposizioni d'esecuzione.
Conseguenze finanziarie	Nessuna.

Promozione dei punti forti

Caratterizzazione dei prodotti

Permanente

Misura	Agricoltura biologica settoriale: aumento della flessibilità
Obiettivo	Copertura della domanda interna di prodotti campicoli biologici mediante prodotti biologici svizzeri. Miglioramento della competitività della produzione biologica a livello di campicoltura svizzera.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>Secondo l'ordinanza sull'agricoltura biologica, vigono già deroghe al principio della globalità aziendale:</p> <p>All'interno di un'azienda biologica, le superfici con colture perenni possono essere gestite in modo non biologico, sempre che per dette superfici venga fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.</p> <p>All'interno di un'azienda gestita in modo non biologico, le superfici con colture perenni possono essere gestite in modo biologico.</p> <p>Le superfici con colture perenni devono rimanere le medesime per almeno cinque anni.</p> <p>Per il riconoscimento di un'azienda biologica indipendente devono essere adempiute le tre condizioni seguenti: produzione biologica, flusso delle merci separato e possibilità di effettuare controlli in qualsiasi momento.</p> <p>Situazione politica: il principio della globalità aziendale è sancito nella LAg (art. 15 cpv. 2). In Parlamento questo aspetto è già stato oggetto di due dibattiti: nel 1997 durante il dibattito di base concernente l'ordinanza sull'agricoltura biologica e nel 2007 nel quadro della PA 2011. In entrambi i casi il Parlamento ha confermato il principio della globalità aziendale come valore irrinunciabile per l'agricoltura biologica, approvando solo determinate deroghe per le quali ha fissato rigorose condizioni. In un caso che costituisce un precedente il Tribunale amministrativo federale ha convalidato la prassi d'autorizzazione restrittiva dell'UFAG.</p> <p>UE:</p> <p>Nell'UE le condizioni in materia di globalità aziendale sono meno severe rispetto a quelle svizzere ad esempio nei settori dell'allevamento di animali, della produzione di sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa o piantine nonché per le superfici inerbite per il pascolo (regolamento CE 834/2007 e regolamento CE 889/2008). Nemmeno nell'UE è possibile gestire isolatamente singole particelle campicole secondo i metodi dell'agricoltura biologica.</p>
Proposta di modifica	Agricoltura biologica: ampliamento delle possibilità di concedere deroghe al principio della globalità aziendale.
Quadro generale per l'attuazione	Un'armonizzazione con i regolamenti dell'UE comporterebbe un allentamento, ma anche degli svantaggi per le aziende campicole (nessun contratto di ritiro di concimi aziendali con aziende PER, slittamento dei termini per la commercializzazione di prodotti provenienti da aziende in conversione).
Basi legali	Articolo 15 capoverso 2 LAg, adeguamento degli articoli 5, 6 e 7 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica; RS 910.18.
Conseguenze finanziarie	Nessuna.

Promozione dei punti forti

Caratterizzazione dei prodotti

Permanente

Misura	DOP/IGP: elenchi degli obblighi consolidati sotto forma di ordinanze del CF, del DFE o dell'UFAG
Obiettivo	Miglioramento dal profilo della sicurezza giuridica con conseguente soppressione dell'insicurezza giuridica. Creazione di presupposti equivalenti a quelli dell'UE dove queste denominazioni godono di una migliore protezione.
Situazione attuale	CH: L'equivalenza delle basi legali tra la Svizzera e l'UE, nonché la portata della protezione delle denominazioni DOP/IGP sono state riconosciute nel quadro degli accordi bilaterali. Non vi sono differenze tra la Svizzera e l'UE per quanto concerne la protezione delle denominazioni. In Svizzera gli elenchi degli obblighi sono oggetto di una decisione dell'UFAG, il quale è stato incaricato dal Consiglio federale di tenere il registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. Il nome di una denominazione registrata e protetta è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). UE: Non vi sono differenze rispetto alla Svizzera. Anche nell'UE i disciplinari di produzione non sono atti legislativi. Nella Gazzetta ufficiale la Commissione pubblica unicamente la denominazione registrata e protetta.
Proposta di modifica	Consolidamento degli elenchi degli obblighi delle DOP/IGP sotto forma di ordinanze (CF, DFE o UFAG).
Quadro generale per l'attuazione	Trasformazione degli elenchi degli obblighi DOP/IGP in ordinanze del CF, del DFE o dell'UFAG.
Basi legali	La modifica richiesta implicherebbe la revisione dell'ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (RS 910.12). Essa potrebbe rimettere in questione l'equivalenza con l'UE e costituisce una delega di responsabilità problematica per quanto concerne sia i principi di protezione dei diritti di proprietà intellettuale sia la procedura (diritto degli oppositori).
Conseguenze finanziarie	Nessuna.

Promozione dei punti forti

Assicurazione della qualità

Permanente

Misura	Promozione delle misure di assicurazione della qualità analogamente all'UE
Obiettivo	Pari opportunità nel settore dell'assicurazione della qualità.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>Attualmente la Confederazione può obbligare i Cantoni e le organizzazioni a mantenere servizi di assicurazione della qualità (art. 11 L'Agr). La Confederazione può partecipare al loro finanziamento. I costi per l'accreditamento e la certificazione non sono assunti dalla Confederazione.</p> <p>Il controllo della qualità viene effettuato in base a criteri precisi che variano a seconda dei prodotti. Le norme svizzere sono diverse da quelle dell'UE.</p> <p>UE:</p> <p>A livello comunitario i costi per l'accreditamento dei controlli di qualità sono assunti dall'UE. I controlli di conformità dei prodotti si basano su norme commerciali. Tali norme private agevolano le transazioni tra i partner commerciali (classe, calibro dei frutti, varietà), ma non rientrano nella definizione della qualità del prodotto. L'UE si assume i costi dei controlli di conformità (feedback sui flussi di merci (quantità, prodotti) che le consentono di applicare determinate politiche di sostegno dei mercati [intervento in caso di eccedenze di produzione]).</p>
Proposta di modifica	<p>Assunzione dei costi dell'accreditamento e della certificazione delle imprese. I servizi di controllo svizzeri devono essere riconosciuti dall'UE, i rispettivi costi sono finanziati a livello federale. La Confederazione garantisce un sostegno finanziario nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione di standard qualitativi e ambientali settoriali nonché di misure per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti; • certificazione delle aziende secondo standard qualitativi e igienici settoriali; • sistemi di monitoraggio intersettoriali per la sorveglianza e il controllo dei residui dei prodotti fitosanitari e dei rischi fitosanitari; • controlli della qualità e consulenza esterna per la promozione della qualità a livello aziendale; • armonizzazione delle norme e delle prescrizioni CH-UE / obbligatorietà delle norme armonizzate; • armonizzazione delle prescrizioni sulla dichiarazione - anche per le merci d'importazione la provenienza deve essere dichiarata per singolo Paese.
Quadro generale per l'attuazione	<p>Miglioramento delle procedure di controllo.</p> <p>Armonizzazione delle norme di qualità e della legislazione sulla qualità.</p> <p>Applicazione degli stessi metodi dell'UE per quanto concerne i controlli di conformità dei prodotti.</p> <p>Assunzione dei costi dell'accreditamento da parte della Confederazione.</p>
Basi legali	Già possibile nel quadro dell'articolo 11 L'Agr, legge sulle derrate alimentari.
Conseguenze finanziarie	Da una prima stima risulta che sono necessari 10 milioni di franchi soltanto per il controllo di conformità, non sono compresi i controlli dei residui di prodotti fitosanitari né la consulenza.

Promozione dei punti forti

Assicurazione della qualità

Permanente

Misura	Misure volte a imporre le indicazioni di provenienza svizzere all'estero
Obiettivo	Maggiore sostegno dal profilo finanziario e del personale agli sforzi intrapresi dal settore agroalimentare in vista dell'imposizione dei diritti su denominazioni di origine svizzere all'estero.
Situazione attuale	Il Parlamento ha creato la base legale necessaria nel quadro della PA 2011 (art. 16b LAgr). È stato definito il concetto di base con le condizioni di concessione di un'autorizzazione e i criteri di valutazione delle domande. Il concetto di base sarà sviluppato e completato in funzione delle domande concrete inoltrate all'UFAG dalle organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni di produttori interessate nonché sulla scorta delle esperienze fatte all'estero.
Proposta di modifica	Misure volte a imporre le indicazioni di provenienza svizzere all'estero. Sviluppo (ulteriore) del concetto di esecuzione, includendo i marchi delle organizzazioni di categoria.
Quadro generale per l'attuazione	Applicazione della base legale (art. 16b LAgr).
Basi legali	La base legale per le indicazioni di provenienza esiste: articolo 16b LAgr, tuttavia non per i marchi privati.
Conseguenze finanziarie	< 1 milione di franchi all'anno.

Promozione dei punti forti

Assicurazione della qualità

Permanente

Misura	Servizio centrale per l'accertamento di infrazioni
Obiettivo	Verifica della conformità alla legge sulle derrate alimentari dei prodotti agricoli indigeni e importati muniti di una denominazione protetta o di provenienza o ottenuti applicando un metodo di produzione particolare. Instaurazione di pratiche di controllo omogenee a livello svizzero e completamento dei compiti affidati ai chimici cantonali.
Situazione attuale	CH: Struttura esecutiva federalistica, competenza prevalentemente dei Cantoni, nessun servizio centrale per la repressione delle frodi. Con l'Unità federale per la filiera alimentare (UFAL) è stato fatto un passo in tal senso. UE: Struttura esecutiva diversa per ogni Stato membro.
Proposta di modifica	Creazione di un servizio federale centrale ai sensi dell'articolo 182 LAgr (repressione di frodi e abusi, in particolare nei settori delle denominazioni protette, dell'importazione, esportazione e transito, nonché della dichiarazione della provenienza e del metodo di produzione).
Quadro generale per l'attuazione	La creazione di un servizio di questo genere è in relazione alla questione della riorganizzazione dell'Amministrazione federale.
Basi legali	Articolo 182 LAgr.
Conseguenze finanziarie	Difficili da valutare.

5.2 Fact sheet concernenti il consolidamento e lo sviluppo della posizione sul mercato

F 2.1

Sostegno ampio

Consolidamento e sviluppo della posizione sul mercato

Rafforzamento della promozione dello smercio

Permanente

Misura	Forte piattaforma comune per il coordinamento della promozione dello smercio
Obiettivo	Consolidamento e sviluppo dello smercio in Svizzera e all'estero.
Situazione attuale	<p>La maggior parte delle organizzazioni settoriali dell'agricoltura svizzera è raggruppata in un'organizzazione comune, ossia la Agro-Marketing Suisse (AMS), la quale rileva le esigenze dei suoi membri in materia di marketing e negozia condizioni favorevoli per l'acquisto di studi di mercato o di spazi pubblicitari. Organizza altresì seminari di perfezionamento professionale. Mette a disposizione delle organizzazioni di categoria il suo know-how nel settore della costruzione di stand e della pianificazione. Esiste già una piattaforma comune con l'AMS per campagne di promozione dell'agricoltura svizzera all'estero. La Confederazione finanzia le misure di promozione, ma non il funzionamento dell'AMS.</p> <p>Nel quadro dell'ordinanza sulla promozione dello smercio (OPSAgr) sono attive piattaforme di marketing settoriali (p.es. formaggio, carne). Per i progetti di portata nazionale, per ogni prodotto o gruppo di prodotti viene sostenuto un solo progetto (art. 6 OPSAgr).</p>
Proposta di modifica	<p>Creazione di un'organizzazione che raggruppi tutti i settori (bottom-up), finanziata, in via sussidiaria, con fondi pubblici. Tale organizzazione deve essere in grado di rispondere alle esigenze specifiche dei singoli settori di produzione nonché di decidere rapidamente quali impostazioni strategiche adottare.</p> <p>In questo contesto si è anche dibattuto sulla necessità di introdurre un mandato di prestazione della Confederazione. Questo aspetto deve essere ulteriormente approfondito.</p>
Quadro generale per l'attuazione	<p>Adeguamento della LAgr.</p> <p>Piattaforma comune con i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricerca di mercato; • comunicazione (in particolare marketing d'esportazione, sostegno della promozione in Svizzera e all'estero); • consulenza; • organizzazione del marketing; • programmi label.
Basi legali	Adeguamento dell'articolo 12 (promozione dello smercio) e dell'articolo 180 LAgr: possibilità di sostenere le organizzazioni soltanto se hanno la competenza di eseguire la legge.
Conseguenze finanziarie	Dipende dall'attuazione (mandato di prestazione o cofinanziamento in via sussidiaria).

Consolidamento e sviluppo della posizione sul mercato

Rafforzamento della promozione dello smercio

Permanente

Misura	Sostegno di piattaforme di base presso fiere internazionali
Obiettivo	Sostegno dell'avvio e dello sviluppo dell'attività d'esportazione.
Situazione attuale	L'USEC o le organizzazioni agricole di marketing (p.es. Switzerland Cheese Marketing) organizzano uno stand svizzero in occasione di fiere internazionali specializzate, indistintamente per tutti i prodotti. L'UFAG sostiene unicamente la partecipazione alle fiere commerciali. Attraverso l'ordinanza sulla promozione dello smercio ciò è già possibile, tuttavia soltanto se vi è uno stand comune (p.es. stand SCM alla SIAL), per le fiere commerciali (Paesi UE). Se un'impresa vuole uno stand separato, se ne assume i costi, ma beneficia delle superfici collettive (locali per ricevere e clienti e condurre trattative, ristorante). L'USEC propone i suoi servizi per una gamma più ampia di fiere: l'impresa paga in funzione della superficie dello stand richiesta, ma beneficia dei servizi e del lavoro dell'USEC (prenotazione delle superfici espositive a prezzi più vantaggiosi, conferenze stampa, segnalazione nel catalogo della fiera, costruzione dello stand, ecc.). L'impresa non è tenuta ad assumersi alcuna spesa doganale (contingente speciale per merci non destinate alla vendita).
Proposta di modifica	Miglioramento del coordinamento mediante misure specifiche. Assunzione dei costi di misure di promozione.
Quadro generale per l'attuazione	Le organizzazioni / imprese partecipanti coordinano il loro concetto di marketing d'esportazione.
Basi legali	Articolo 12 LAgr.
Conseguenze finanziarie	10 milioni di franchi supplementari all'anno (presenza alle principali fiere europee).

Consolidamento e sviluppo della posizione sul mercato

Rafforzamento della promozione dello smercio

Permanente

Misura	Comunicazione della swissness quale presupposto per il sostegno
Obiettivo	La Svizzera si presenta con un'immagine uniforme quando si tratta di pubblicizzare la provenienza svizzera. I consumatori riconoscono un "marchio agricoltura svizzera" ben posizionato.
Situazione attuale	<p>Per quanto concerne la comunicazione, la presenza uniforme caratterizzata dall'identità visiva "Svizzera.Naturalmente" è già il presupposto per ottenere aiuti finanziari per progetti di promozione dello smercio. L'utilizzo del marchio "Svizzera.Naturalmente" è di fatto correlato alla PER, ma non è sinonimo di assenza di OGM.</p> <p>Nel settore organizzato secondo il diritto privato manca un contrassegno di provenienza uniforme e coerente per la caratterizzazione dei prodotti. Le categorie del primario non hanno raggiunto un consenso su un contrassegno uniforme e la Confederazione non ha emanato disposizioni al riguardo.</p>
Proposta di modifica	Conformemente alla proposta del sottogruppo, la swissness deve essere il presupposto per poter ottenere aiuti finanziari nel settore della promozione dello smercio.
Quadro generale per l'attuazione	
Basi legali	Articolo 7 ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr.
Conseguenze finanziarie	Nessuna.

Consolidamento e sviluppo della posizione sul mercato

Rafforzamento della promozione dello smercio

Permanente

Misura	Aumento dei mezzi finanziari per la promozione dello smercio
Obiettivo	Ulteriore rafforzamento della posizione sul mercato dei prodotti elvetici in Svizzera e all'estero.
Situazione attuale	Attualmente la Confederazione finanzia il 50 per cento delle misure di promozione dello smercio. Ciò rappresenta circa 55 milioni di franchi all'anno. Ordinanza sulla promozione dello smercio (OPSAgr): possono essere sostenuti i progetti comuni di diverse persone fisiche o giuridiche. Non vengono concessi finanziamenti a progetti di privati.
Proposta di modifica	Aumento dei mezzi finanziari della Confederazione per le misure di promozione dello smercio. Ampliamento del principio della concessione di aiuti ai progetti di privati.
Quadro generale per l'attuazione	Aumento dei mezzi finanziari.
Basi legali	La concessione di aiuti a progetti di privati (imprese individuali) implicherebbe l'adeguamento della LAgr (art. 12) e dell'OPSAgr.
Conseguenze finanziarie	Lo Stato finanzia le misure in via sussidiaria. Gli attori privati devono partecipare nella misura del 50 per cento. Maggiori mezzi finanziari della Confederazione significa più fondi anche da parte degli attori privati. Un aumento del 10 per cento dei fondi riservati alla promozione dello smercio (+5,5 mio. fr.) implicherebbe un aumento corrispondente dei fondi finanziari degli attori privati.

Consolidamento e sviluppo della posizione sul mercato

Rafforzamento della promozione dello smercio

Permanente

Misura	Sostegno di misure specifiche delle categorie e delle imprese (nell'esportazione)
Obiettivo	Aumento delle esportazioni mediante un ampio sostegno di misure di marketing.
Situazione attuale	Possono venir sostenute le misure di marketing delle organizzazioni di categoria, ma non quelle di imprese private.
Proposta di modifica	Sostegno delle misure di marketing prese da organizzazioni di categoria e, a determinate condizioni, da imprese private o gruppi di imprese nel settore dell'esportazione.
Quadro generale per l'attuazione	Estensione del diritto al sostegno agli esportatori privati.
Basi legali	Creazione di un'ordinanza "promozione delle esportazioni" sulla base dell'art. 12 LAgr o completamento dell'ordinanza sulla promozione dello smercio (OP- SAgr), affinché sia possibile concedere aiuti a progetti di privati (imprese individuali).
Conseguenze finanziarie	9,5 milioni di franchi supplementari all'anno.

Consolidamento e sviluppo della posizione sul mercato

Intensificazione della consulenza nel campo dell'esportazione

Permanente

Misura	Consulenza nel campo dell'esportazione destinata alle imprese: p.es. attraverso uno sportello alimentare presso le ambasciate svizzere all'estero o l'USEC
Obiettivo	Agevolazione e intensificazione dell'attività d'esportazione per le imprese.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>Il sostegno dell'attività d'esportazione è garantito da diversi Uffici / Dipartimenti.</p> <p>L'UFAG offre un sostegno articolato a favore della promozione dello smercio dei prodotti agricoli, compresi aiuti finanziari per i mercati target nei Paesi confinanti, comunicazione di marketing, manifestazioni / fiere / esposizioni internazionali, ricerca di mercato e controlli sull'efficacia. Le prestazioni sono destinate a federazioni nonché ad associazioni di persone fisiche / giuridiche.</p> <p>La rete esterna del DFAE garantisce l'"approvvigionamento di base". Negli Stati senza Swiss Business Hub (SBH), il DFAE è competente in materia di informazioni sull'economia svizzera, mediazione con rappresentanti dell'economia e delle organizzazioni economiche, servizi di consulenza e d'introduzione in reti di contatti, sostegno del marketing all'estero.</p> <p>Prestazioni dell'USEC (SBH pone sempre più l'accento sui mercati emergenti. In Europa SBH è presente attualmente in D, Fr, GB, E, It, A, PL; è previsto un ridimensionamento parziale):</p> <ul style="list-style-type: none"> - aiuto alle imprese svizzere per lo sviluppo graduale dei loro mercati internazionali; - informazioni e consulenza sui Paesi, consulenza personalizzata alle imprese (studi di mercato, ricerca di partner commerciali, aspetti giuridici); - organizzazione della partecipazione a grandi saloni internazionali e a fiere professionali. In alcuni casi viene assunta una parte dei costi di partecipazione. La partecipazione alla fiera nel quadro dello stand comune viene fatturata alle imprese; - eccezion fatta per la consulenza di base, le prestazioni dell'USEC, in particolare la consulenza mirata, è fatturata ai prezzi di mercato; - l'USEC è competente per il coordinamento della rete interna (camere cantonali di commercio, associazioni di categoria, ecc.) e di quella esterna (16 SBH e camere di commercio). <p>UE:</p> <p>Germania: il Ministero dell'agricoltura intende rafforzare la promozione dell'esportazione. L'industria privata è chiamata a fornire un contributo. Il personale dell'unità per il coordinamento delle opportunità d'esportazione verrà aumentato, i fondi per la partecipazione a fiere all'estero saranno incrementati a 5 milioni di euro (2010) e il numero degli attaché agricoli tedeschi crescerà. Si cercherà inoltre di intensificare la collaborazione con l'ottantina di camere del commercio estero attive a livello mondiale. (http://www.agrarexportfoerderung.de/de/serviceangebot/aktionsplan-exportfoerderung/).</p> <p>Paesi Bassi: il Ministero dell'agricoltura coordina la promozione delle esportazioni (e dello smercio). I 40 funzionari della Divisione Industria e commercio (I & H) sono responsabili dell'intero settore agroalimentare (costi del personale I & H nel 2005 ca. 2,4 Mio. €). I & H collabora strettamente con le rappresentanze agrodipomatiche olandesi in 46 Paesi. Esse fungono da intermediari per l'introduzione in reti di contatti in vista della pianificazione / esecuzione di</p>

	<p>investimenti nell'intero settore agroalimentare. I consigli dell'agricoltura non sono subordinati al Ministero degli affari esteri, bensì a quello dell'agricoltura (servizio agrodipomatico con circa 120 collaboratori e costi annuali pari a 18 mio. € circa).</p> <p>Irlanda: l'ente di diritto pubblico Bord Bia è responsabile dell'esecuzione delle misure di promozione dello smercio per tutti i prodotti e generi alimentari agricoli (tranne i prodotti dell'industria lattiera e del mare). 3/4 circa delle attività si concentrano all'estero. Nel 2007 Bord Bia ha impiegato circa 44 milioni di euro, vale a dire il 35 per cento di mezzi finanziari in più rispetto all'anno precedente. 34 milioni di euro, vale a dire il 78 per cento circa dell'importo, sono andati a carico del Ministero dell'agricoltura. Inoltre, l'organizzazione ha ricevuto 4,4 milioni di euro da indennizzi per prestazioni e contributi volontari dell'economia.</p> <p>Ricapitolazione delle attività di promozione delle esportazioni in determinati Paesi membri dell'UE: http://www.bauernverband.de/?redid=261516</p>
Proposta di modifica	Ampliamento delle attività dell'USEC all'industria agroalimentare o eventualmente creazione di uno sportello alimentare presso le ambasciate svizzere (nell'ambito dello Swiss Business Hub dell'USEC o mediante attività supplementari dell'UFAG o del DFAE).
Quadro generale per l'attuazione	Ampliamento delle prestazioni dell'USEC al settore agricolo. Partecipazione della Confederazione ai costi.
Basi legali	A seconda della soluzione scelta, adeguamento della legge sulla promozione delle esportazioni (RS 946.14) e dell'accordo di prestazione SECO-USEC. In alternativa conclusione di un nuovo accordo di prestazione per il settore agricolo. Eventualmente anche adeguamento degli accordi DFAE-USEC, nonché Memorandum of Understanding tra DFAE, USEC e SECO.
Conseguenze finanziarie	<p>A seconda della soluzione scelta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'UFAG sostiene la partecipazione a fiere specializzate con 1 milioni di franchi all'anno. I fondi iscritti in questo preventivo potrebbero essere aumentati; - i costi del personale per attaché agricoli / consiglieri agricoli ammontano a 160'000 franchi circa per persona/anno più costi del posto di lavoro; - ampliamento dell'attività di consulenza dell'USEC al settore agricolo nell'ambito dell'attuale SBH: costi per la formazione dei consulenti e partecipazione alle spese di consulenza. Se è necessario un posto supplementare, il costo ammonta a 160'000 franchi circa. <p>Se sono previste attività di promozione, i rispettivi costi vanno ad aggiungersi a quelli del personale summenzionati.</p>

Consolidamento e sviluppo della posizione sul mercato

Intensificazione della consulenza nel campo dell'esportazione

Permanente

Misura	Formazione e perfezionamento professionale nel settore dell'esportazione
Obiettivo	Promozione del know-how nel settore delle attività d'esportazione.
Situazione attuale	<p>CH: Per motivi di sussidiarietà l'offerta dell'USEC non comprende più la formazione. L'USEC funge da intermediario per corsi di formazione e di perfezionamento professionale nel settore della promozione delle esportazioni, che vengono organizzati da offerenti privati. Essi sono a disposizione delle PMI interessate (in linea di massima anche di imprese dell'industria alimentare se i corsi offerti riscontrano il loro interesse).</p> <p>UE: Spagna: Istituto del commercio estero ICEX (Instituto español de comercio exterior) L'ICEX si occupa della promozione delle esportazioni per tutti i settori su incarico del Ministero per l'industria, il turismo e il commercio. Per il 2009 è previsto un bilancio di circa 236 milioni di euro. Il 16% dei mezzi finanziari viene impiegato per il marketing agricolo (2009: 38 mio. €). Le attività comprendono le prestazioni nel campo dell'informazione (rapporti sull'economia estera e rapporti sul mercato, manuali, documentazione, ecc.) programmi settoriali (promozione di consorzi, PMI, ecc.) e promozione dello smercio (stampa, stand comuni presso fiere, manifestazioni, degustazioni).</p>
Proposta di modifica	Corsi specifici per l'industria agroalimentare. Partecipazione della Confederazione ai costi dei corsi privati.
Quadro generale per l'attuazione	Ampliamento del mandato di prestazione all'USEC. Conformemente al principio della sussidiarietà, la prestazione (corsi) dovrebbe essere offerta da offerenti privati.
Basi legali	Adeguamento dell'accordo di prestazione per la promozione delle esportazioni USEC-SECO.
Conseguenze finanziarie	I costi dei corsi privati dovrebbero venir assunti dalla Confederazione. Secondo l'attuale perizia i corsi costano circa 4000 franchi al giorno (altrimenti perlomeno all'inizio più i costi di consulenti esterni).

Consolidamento e sviluppo della posizione sul mercato

Promozione della trasparenza del mercato

Permanente

Misura	Creazione di un osservatorio centrale del mercato
Obiettivo	Migliori informazioni sul mercato (prezzi, andamento dei prezzi e trasparenza) per l'intero settore.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>Il Settore Osservazione del mercato dell'UFAG rileva dati sul mercato dei prodotti agricoli. I prezzi al consumo e quelli alla produzione vengono analizzati e presentati in rapporti disponibili in tre lingue e distribuiti gratuitamente alle cerchie interessate. Su richiesta, determinati dati specifici possono venir trasmessi ad altri Uffici, ai media e a diverse organizzazioni attive in Svizzera e nell'UE. Il dispendio di risorse e i risultati ottenuti non sono paragonabili a quelli dell'ormai scomparso ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle, Bonn).</p> <p>UE:</p> <p>In Svizzera lo ZMP è considerato l'ente da prendere come esempio. Osservava i mercati in modo esauriente, pubblicando anche prezzi giornalieri, allestiva previsioni, riferiva dal fronte del mercato e offre prestazioni nel settore della ricerca di mercato. Metteva a disposizione dei clienti un sito Internet facilmente fruibile, moderno e interattivo. Le risorse impiegate erano decisamente più elevate di quelle utilizzate in Svizzera. Recentemente una sentenza ha annullato la base finanziaria dello ZMP. In futuro l'attività dovrà essere svolta da un'organizzazione vicina alla federazione tedesca dei contadini. La neutralità dei dati rilevati sarebbe opinabile.</p>
Proposta di modifica	<p>Ampliamento dei mercati osservati, p.es. prodotti specifici (zucchero, semi oleosi, materie prime rinnovabili, mezzi di produzione, ecc.) e dei segmenti di mercato monitorati (label, swissness, linee a basso costo, ristorazione, ecc.).</p> <p>Osservazione delle posizioni sul mercato e dello sviluppo delle quote.</p> <p>Sviluppo di un sito Internet interattivo e specifico per i clienti.</p> <p>Completamento del resoconto mediante informazioni sul contesto e confronti sul piano internazionale, onde poter misurare meglio la prestazione economica.</p> <p>Collaborazione con partner nazionali e internazionali, segnatamente tra i servizi di osservazione del mercato dei Paesi europei.</p> <p>Sviluppo di un settore per la ricerca di mercato (comportamento in materia di acquisti, successo dello smercio).</p>
Quadro generale per l'attuazione	<p>Servizio neutrale e senza vincoli con gruppi d'interesse.</p> <p>Pubblicazioni trilingue gratuite, aggiornate periodicamente (perlomeno settimanalmente). Possibilità di irrogare sanzioni in riferimento all'acquisizione dei dati. L'esperienza insegna che in un contesto caratterizzato da una maggiore concorrenza le organizzazioni di categoria e gli addetti all'osservazione del mercato che hanno vincoli con interessi delle associazioni incontrano sempre più difficoltà a fornire i dati richiesti.</p>
Basi legali	Eventuale completamento dell'articolo 27 LAgr (RS 910.1) e della rispettiva ordinanza concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricolo (RS 942.30).
Conseguenze finanziarie	Da 2,7 a 3,4 milioni di franchi in più all'anno (aumento del personale / locali: 1,3 - 1,5 mio. fr.; IT / Infrastruttura: 400'000 – 500'000 fr.; acquisizione dei dati (rilevazioni / acquisto, dispendio correlato alla richiesta d'inoltro, analisi): 800'000 – 1,1 mio. fr.; altro: 230'000 – 340'000 fr.).

Consolidamento e sviluppo della posizione sul mercato

Riduzione dei rischi di mercato

Permanente

Misura	Assicurazione contro le perdite di produzione (perdite di raccolto a causa di eventi meteorologici, questioni sanitarie e fluttuazioni sul mercato)
Obiettivo	Riduzione delle fluttuazioni del reddito delle aziende agricole.
Situazione attuale	<p>CH: In Svizzera i costi delle assicurazioni per il raccolto (perdite di raccolto a causa di eventi meteorologici) sono assunti dai privati (sostegno limitato in 5 Cantoni).</p> <p>UE: I costi di questo tipo di assicurazioni rientrano parzialmente nel preventivo comunitario o, nel caso di alcuni Paesi membri dell'UE, nei rispettivi preventivi. Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003. Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001. Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli.</p>
Proposta di modifica	<p>Assicurazione contro le perdite di produzione (perdite di raccolto a causa di eventi meteorologici, questioni sanitarie e fluttuazioni sul mercato). Misure simili a quelle dell'UE: p.es. riduzione, da parte dello Stato, dei premi per i produttori (perdite di raccolto a causa di eventi meteorologici e questioni sanitarie).</p> <p>Conformemente al principio della sussidiarietà, la Confederazione partecipa alle spese sostenute dalle aziende per assicurazioni contro la perdita di raccolti a causa di eventi meteorologici (p.es. assicurazione contro la grandine) e questioni sanitarie.</p>
Quadro generale per l'attuazione	Si tratta di assicurare un aiuto temporaneo alle aziende che per motivi climatici o sanitari hanno subito importanti perdite di raccolto, le quali potrebbero compromettere la loro esistenza: assicurazioni private con sconti sui premi attuati dallo Stato, analogamente all'UE per la produzione agricola, in caso di mancato raggiungimento del limite fissato o partecipazione della Confederazione (p.es. 50-60%) ai premi dell'assicurazione.
Basi legali	La LAgr dovrebbe venir adeguata in tal senso.
Conseguenze finanziarie	<p>Prima stima (solo perdite di raccolto a causa di eventi meteorologici). A seconda del grado di sovvenzionamento del premio e degli scenari di andamento dei prezzi UE-CH (scenario migliore / peggiore) potrebbero risultare le seguenti conseguenze (fabbisogno annuo):</p> <p>grado di sovvenzionamento pari al 25% del premio: 9,0-11,4 milioni di franchi grado di sovvenzionamento pari al 50% del premio: 18,4-23,4 milioni di franchi grado di sovvenzionamento pari al 65% del premio: 24,5-31,1 milioni di franchi</p>

Consolidamento e sviluppo della posizione sul mercato

Riduzione dei rischi di mercato

Permanente

Misura	Rafforzamento e semplificazione delle possibilità nel settore delle misure di solidarietà (dichiarazione di obbligatorietà)
Obiettivo	Ampliamento delle dichiarazioni di obbligatorietà alle misure concernenti lo smercio. Migliore sostegno finanziario delle misure di solidarietà autorizzate.
Situazione attuale	Conformemente agli articoli 8 e 9 della legge sull'agricoltura (LAgr), il Consiglio federale può dichiarare obbligatorie determinate decisioni prese dalle organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni di produttori nei settori della promozione dello smercio, del miglioramento della qualità e dell'adeguamento della produzione e dell'offerta. Le organizzazioni devono essere rappresentative e le decisioni vanno prese con una maggioranza di due terzi. La maggior parte delle organizzazioni di categoria esistenti in Svizzera funziona in base a tali principi. Nel quadro della PA 2011 il Parlamento ha limitato il sostegno del Consiglio federale alle misure di solidarietà nel settore dell'adeguamento della produzione e dell'offerta a situazioni straordinarie non dettate da problemi strutturali. Il Consiglio federale ha inoltre dibattuto in merito a tale questione nel dicembre 2008 in occasione del trattamento della mozione Kunz (08.3623 - Obbligatorietà generale della gestione dei quantitativi di diritto privato), decidendo di mantenere l'articolo 9 LAgr e di respingere la mozione.
Proposta di modifica	Semplificazione delle decisioni di categoria e ampliamento dell'obbligatorietà alle misure di smercio e di orientamento della produzione.
Quadro generale per l'attuazione	Adeguamento degli articoli 4 e 5 OOCOP, semplificazione delle decisioni della categoria. Ampliamento della dichiarazione di obbligatorietà alle misure di smercio e di orientamento della produzione.
Basi legali	Adeguamento dell'articolo 9 LAgr per l'"ampliamento della dichiarazione di obbligatorietà alle misure di smercio". Adeguamento degli articoli 4 e 5 OOCOP per la "semplificazione delle decisioni della categoria".
Conseguenze finanziarie	Nessuna.

Consolidamento e sviluppo della posizione sul mercato

Riduzione dei rischi di mercato

Permanente

Misura	Compensazione dello svantaggio dei prezzi per le materie prime per esportazioni in Stati terzi ("legge sul cioccolato")
Obiettivo	Compensazione dello svantaggio dei prezzi per le materie prime per i prodotti agricoli trasformati.
Situazione attuale	<p>L'obiettivo della legge sul cioccolato è quello di compensare lo svantaggio dei prezzi per le materie prime per i prodotti agricoli trasformati riconducibile alla politica agricola (cioccolata, biscotti, bevande, ecc.) mediante misure di compensazione dei prezzi (dazi all'importazione e contributi d'esportazione). Le materie prime principali sono burro, latte scremato e intero in polvere nonché farina di grano tenero. La legge sul cioccolato compensa le differenze di prezzo esistenti sul mercato, ragion per cui a priori non è uno strumento di politica agricola.</p> <p>Nel quadro degli Accordi bilaterali II tra l'UE e la Svizzera è stato rivisto il Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Comunità europea del 22 luglio 1972, il quale è applicato dal 1° febbraio 2005. Per determinati prodotti è stata introdotta un'esenzione da dazio reciproca (p.es. per caffè, bevande energetiche del tipo Red Bull e distillati).</p> <p>Con l'introduzione della "compensazione del prezzo netto" per i "prodotti giusta la legge sul cioccolato" vengono compensate soltanto le differenze di prezzo tra la Svizzera e l'UE. Per questo settore la Svizzera ha ridotto sia i dazi all'importazione sia i contributi d'esportazione; l'UE ha eliminato i dazi all'importazione e i contributi d'esportazione. Entrambe le parti possono quindi risparmiare importi considerevoli nel settore degli aiuti all'esportazione (preventivo della legge sul cioccolato). I prezzi di riferimento applicati per la definizione delle misure di compensazione dei prezzi sono oggetto di trattative almeno una volta all'anno.</p> <p>Per lo zucchero contenuto nei prodotti agricoli trasformati nei confronti dell'UE si applica una soluzione a doppio zero; nessuna delle due parti preleva dazi sullo zucchero trasformato.</p> <p>La revisione del Protocollo n. 2 ha rappresentato un importante passo verso la liberalizzazione degli scambi agricoli con l'UE. Qualora venisse concluso un accordo di libero scambio con l'UE nel settore agroalimentare la versione rivista del Protocollo n. 2 comporterebbe l'allineamento dei prezzi di mercato. Tale protocollo diventerebbe obsoleto con la definitiva applicazione dell'ALSA. La soluzione attuale garantisce una transizione ordinata verso il libero scambio.</p> <p>Per tutti gli Stati terzi i dazi all'importazione e i contributi d'esportazione sono calcolati in base alle differenze tra i prezzi svizzeri e quelli praticati sul mercato mondiale. Se necessario, la Svizzera li adegua autonomamente. Nella maggior parte degli accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera con Paesi terzi (p.es. Canada, Unione Doganale Sudafricana e Giappone) questi rimborsi sulle esportazioni sono stati aboliti, perlomeno per i prodotti che hanno beneficiato di una concessione da parte del Paese contraente. L'applicazione di questo strumento è quindi limitata.</p>
Proposta di modifica	Compensazione dello svantaggio dei prezzi per le materie prime per esportazioni in Stati terzi.
Quadro generale per l'attuazione	Nei negoziati di Doha dell'OMC in corso si prevede l'abolizione di tutte le forme di sussidi all'esportazione. Se si giungerà a un accordo, la legge svizzera sul cioccolato e il Protocollo n. 2 con l'UE dovranno essere abrogati.

Basi legali	Legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati; RS 632.111.72; Protocollo n. 2 del 22 luglio 1972 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati; RS 0.632.401.2.
Conseguenze finanziarie	Nessuna variazione prima di un accordo agricolo con l'UE o della conclusione dei negoziati OMC. ALSA: in caso di completa apertura delle frontiere decadono i contributi giusta la legge sul cioccolato per l'UE. In caso di accordo nel quadro dei negoziati di Doha dell'OMC decadono tutti i contributi giusta la legge sul cioccolato per un importo di circa 70 milioni di franchi.

Consolidamento e sviluppo della posizione sul mercato

Riduzione dei rischi di mercato

Permanente

Misura	Assegnazione delle quote del contingente doganale di carne sulla base della prestazione all'interno del Paese (per gli Stati terzi: a tempo indeterminato)
Obiettivo	Rafforzamento della competitività internazionale della filiera del valore aggiunto nel settore della carne mediante l'abolizione di elementi gravanti nell'assegnazione dei contingenti doganali per quanto concerne gli Stati terzi.
Situazione attuale	Le quote del contingente doganale della carne vengono vendute all'asta nella misura del 100 per cento. È fatto salvo il 10 per cento delle quote del contingente doganale di carne di animali della specie bovina (muscoli di manzo esclusi) e della specie ovina.
Proposta di modifica	Assegnazione di quote di contingente doganale sulla base della prestazione all'interno del Paese commisurata alle macellazioni o ai quantitativi messi in salamoia (muscoli di manzo tagliati). (Per gli Stati terzi: a tempo indeterminato).
Quadro generale per l'attuazione	L'applicazione implica la modifica dell'articolo 48 LAgr.
Basi legali	Mandato in base alla mozione Büttiker "Disciplinamenti del mercato nell'ambito della politica agricola. Ulteriore sviluppo (06.3735)". Modifica dell'articolo 48 LAgr.
Conseguenze finanziarie	I ricavi delle vendite all'asta per la Cassa federale diminuirebbero di circa 50 milioni di franchi all'anno. I ricavi annui ammonterebbero a 100 anziché a 150 milioni di franchi come finora.

Consolidamento e sviluppo della posizione sul mercato

Riduzione dei rischi di mercato

Permanente

Misura	Assegnazione delle quote del contingente doganale di carne sulla base della prestazione all'interno del Paese (per l'UE: a tempo determinato)
Obiettivo	Rafforzamento della competitività internazionale della filiera di valore aggiunto nel settore della carne mediante l'abolizione di elementi gravanti nell'assegnazione dei contingenti doganali per quanto concerne l'UE.
Situazione attuale	Le quote del contingente doganale della carne vengono vendute all'asta nella misura del 100 per cento. È fatto salvo il 10 per cento delle quote del contingente doganale di carne di animali della specie bovina (muscoli di manzo esclusi) e della specie ovina.
Proposta di modifica	Assegnazione di quote di contingente doganale sulla base della prestazione all'interno del Paese commisurata alle macellazioni o ai quantitativi messi in salamoia (muscoli di manzo tagliati). (Per l'UE: a tempo determinato).
Quadro generale per l'attuazione	L'applicazione implica la modifica dell'articolo 48 LAgr.
Basi legali	Mandato in base alla mozione Büttiker "Disciplinamenti del mercato nell'ambito della politica agricola. Ulteriore sviluppo (06.3735)". Modifica dell'articolo 48 LAgr.
Conseguenze finanziarie	I ricavi delle vendite all'asta per la Cassa federale diminuirebbero di circa 100 milioni di franchi all'anno. I ricavi annui ammonterebbero a 50 anziché a 150 milioni di franchi come finora.

Consolidamento e sviluppo della posizione sul mercato

Riduzione dei rischi di mercato

Permanente

Misura	Contingenti doganali UE (p.es. insaccati): smantellamento degli ostacoli al commercio che rendono difficile lo sfruttamento del contingente doganale
Obiettivo	Sfruttamento delle possibilità risultanti dai contingenti a dazio zero concessi dall'UE alla Svizzera per l'importazione di prodotti agricoli (p.es. insaccati) dalla Svizzera, che nell'impostazione attuale non possono venir utilizzati.
Situazione attuale	Il Consiglio federale è consapevole dei problemi correlati all'utilizzo del contingente a dazio zero per gli insaccati. Nei negoziati concernenti le modifiche in tal senso dell'Accordo agricolo, è già stato in grado di ridurre gli ostacoli. Il volume d'importazione e d'esportazione nel biennio precedente necessari per ottenere una licenza d'importazione è stato ridotto da 50 a 25 tonnellate, il quantitativo minimo da 25 a 1 tonnellata. Inoltre, alla fine del 2008 il Consiglio federale ha nuovamente richiamato l'attenzione dell'UE sulle difficoltà tuttora esistenti.
Proposta di modifica	Smantellamento degli ostacoli al commercio che rendono difficile lo sfruttamento dei contingenti doganali come ad esempio quello degli insaccati. Va abrogata la disposizione "orizzontale", secondo cui per la concessione di licenze d'importazione dell'UE nel quadro del contingente doganale a dazio zero deve essere comprovata l'esistenza di relazioni commerciali.
Quadro generale per l'attuazione	Tematizzazione di questi ostacoli al commercio nel Comitato misto.
Basi legali	Articolo 4 Regolamento (CE) n. 1355/2007.
Conseguenze finanziarie	Nessuna.

Consolidamento e sviluppo della posizione sul mercato

Riduzione dei rischi di mercato

Permanente

Misura	Intervento sul mercato (analogamente all'UE)
Obiettivo	Evitare distorsioni della concorrenza.
Situazione attuale	<p>CH: Dazi, contingenti doganali, prezzi soglia, permessi d'importazione, compensazione, contributi d'esportazione.</p> <p>Nel quadro delle diverse tappe della riforma della politica agricola la Svizzera ha ridotto gli interventi statali sui mercati agricoli (p.es. scioglimento dell'USF e della Butyra, soppressione del limite massimo di zucchero sostenuto finanziariamente, abolizione della costituzione di scorte di frumento da parte della Confederazione).</p> <p>UE: Attualmente nell'UE vengono applicati strumenti di politica agricola diversi a seconda del mercato, che in Svizzera sono sconosciuti o sono stati aboliti. Conformemente al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e alle modifiche descritte nel regolamento (CE) n. 72/2008, del 19 gennaio 2009, sono possibili misure d'intervento pubblico in determinate circostanze e per determinati prodotti agricoli, segnatamente:</p> <p>intervento pubblico per il grano tenero, il grano duro, la segale, l'orzo, il mais e il sorgo. Il prezzo di riferimento è fissato a 101.31 €/t. Il periodo d'intervento è limitato dal 1° novembre al 31 maggio ed è stato fissato a 0 tonnellate per il grano duro, l'orzo, il mais, il sorgo e il riso paddy per il 2009/2010. Durante questo periodo d'intervento la Commissione può mettere all'asta la quantità di grano tenero che supera il contingente pari a 3 milioni di tonnellate;</p> <p>intervento pubblico per lo zucchero raffinato o grezzo a condizione che sia stato ottenuto nel quadro della quota (la Svizzera non ha quote statali per lo zucchero) e fabbricato con barbabietole da zucchero o canna da zucchero raccolte nella Comunità. L'intervento è limitato a 600'000 tonnellate di zucchero per il periodo di commercializzazione 2009/2010 a un prezzo di riferimento di 404.4 €/t (2008/2009: 541.5 €/t). Nel quadro della riforma zuccheriera dell'UE il prezzo d'intervento sul mercato dello zucchero (80% del prezzo di riferimento) viene progressivamente ridotto;</p> <p>la carne fresca o congelata nel settore della carne bovina;</p> <p>il burro ottenuto direttamente o esclusivamente da panna pastorizzata in un'azienda riconosciuta dalla L 299/22 con un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 per cento e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 per cento (limitato a 30'000 t, per quantitativi superiori: procedura di offerta);</p> <p>il latte scremato in polvere di prima ottenuto mediante essiccazione a spruzzo in un'azienda riconosciuta dalla Comunità, direttamente o esclusivamente da latte scremato con un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 35,6 per cento dell'estratto secco non grasso (limitato a 109'000 t, per quantitativi superiori: procedura di offerta);</p> <p>aiuti privati per le scorte di panna, burro, formaggio (obbligatorie), zucchero raffinato, olio d'oliva, carne bovina, latte scremato in polvere di prima qualità, formaggio di capra/pecora, carne suina, carne di capra/pecora (opzionali).</p>
Proposta di modifica	Ripresa degli stessi strumenti d'intervento e del medesimo elenco di prodotti interessati dalle misure dell'UE.

Quadro generale per l'attuazione	Misure e cerchie di beneficiari analoghe a quelle dell'UE al momento dell'entrata in vigore di un ALSA (cfr. descrizione della situazione attuale nell'UE).
Basi legali	L299/22, modifica dei capitoli 3 e 4 LAgr.
Conseguenze finanziarie	Un sistema d'intervento nazionale ha senso soltanto se è abbinato a quello dell'UE, in particolare per quanto concerne il prezzo d'intervento. In questo ambito, le conseguenze finanziarie dipenderebbero dalle condizioni di mercato dell'area UE-Svizzera.

5.3 Fact sheet concernenti la creazione di condizioni locali interessanti

F 3.1

Condizioni locali interessanti

Sostegno ampio

Ampliamento degli aiuti agli investimenti
(Contributi a fondo perso e crediti d'investimento)

Permanente

Misura	Registrazione di oggetti sovvenzionati nell'UE
Obiettivo	Trasparenza.
Situazione attuale	<p>La Commissione UE tiene uno "State Aid Register" nel quale sono registrati tutti gli aiuti individuali soggetti ad autorizzazione concessi dal 2000. Si tratta sia di aiuti ad hoc sia di aiuti concessi nel quadro di programmi nazionali / regionali, i quali sono approvati dalla Commissione a condizione che le vengano sottoposti anche gli aiuti individuali. Il registro è disponibile in forma elettronica (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/).</p> <p>Contrariamente agli aiuti summenzionati, i cosiddetti aiuti de minimis con un limite di 200'000 euro per impresa (l'aiuto non può superare l'importo di 200'000 € nell'arco di tre anni fiscali) non sottostanno all'obbligo di notifica giusta l'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato che istituisce la CE, poiché secondo il regolamento (CE) n. 1998/2006 non pregiudicano il commercio tra gli Stati membri. Sono quindi esonerati dall'obbligo di pubblicazione nello "State Aid Register" europeo.</p> <p>Va inoltre osservato che le misure sovvenzionate nel settore dell'agricoltura possono essere finanziate mediante aiuti prelevati da diversi fondi UE (politiche). La trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli nell'UE può essere promossa mediante aiuti agli investimenti nel quadro del secondo pilastro della PAC (politica agricola) nonché nell'ambito della politica regionale. Da un'analisi interna all'UFAG è emerso che, diversamente da ciò che è il caso nell'UE, in Svizzera numerosi campi di attività del secondo pilastro della PAC non rientrano nella politica agricola, bensì in quelle ambientale, del turismo e regionale nonché in altre politiche settoriali (cfr. la tabella in allegato "Classificazione delle misure politiche applicate in Svizzera rispetto al secondo pilastro della PAC").</p>
Proposta di modifica	L'Amministrazione crea trasparenza attraverso l'elaborazione e la pubblicazione di informazioni.
Quadro generale per l'attuazione	Una piena trasparenza è praticamente impossibile, poiché gli Stati membri hanno impostato la promozione in base a diversi indirizzi di fondo. Inoltre, all'interno dei singoli Stati membri vi sono anche differenze regionali. Länder federali / Dipartimenti / Province possono attuare programmi di promozione autonomi finanziandoli con fondi propri.
Basi legali	
Conseguenze finanziarie	Difficili da valutare.

Allegato a F 3.1: Registrazione di oggetti sovvenzionati nell'UE

Misure d'incentivazione dell'Unione europea e della Svizzera relative allo sviluppo rurale

In Svizzera e nell'UE le aree rurali sono confrontate con condizioni quadro mutate considerevolmente a causa di un'economia sempre più globalizzata. L'agricoltura, la silvicoltura e il turismo attraversano un periodo caratterizzato da un profondo mutamento strutturale che pone la popolazione rurale dinanzi a grandi sfide. A livello statale in Svizzera e nell'UE è prevista una serie di provvedimenti volti a contrastare lo spopolamento delle aree rurali.

Punti cardine del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) del secondo pilastro della Politica Agricola Comune dell'UE

In questi ultimi anni nel quadro del secondo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) dell'UE sono state ampliate le possibilità d'incentivazione per lo sviluppo rurale. A livello comunitario la base della politica a favore delle aree rurali è costituita dal regolamento FEASR (regolamento n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; <http://eur-lex.europa.eu/>). Rappresenta il quadro legale per la politica di sviluppo delle aree rurali per il periodo 2007-2013. Il Consiglio d'Europa ha trasposto i punti cardine del regolamento FEASR negli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale. Per il periodo di programmazione 2007-2013 sono state poste le tre priorità (assi tematici) seguenti.

Asse 1: miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale

Le misure d'incentivazione negli ambiti "capitale umano", "capitale fisico" e "qualità della produzione e dei prodotti agricoli" mirano a rafforzare e a rendere dinamico il settore agroalimentare europeo. Le priorità in materia di sostegno sono: trasferimento delle conoscenze, modernizzazione, innovazione e qualità nella filiera alimentare.

Asse 2: miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

Le misure d'incentivazione negli ambiti "gestione sostenibile delle superfici agricole" e "gestione sostenibile delle superfici boscate" mirano a proteggere e migliorare le risorse naturali e il paesaggio nelle aree rurali. Le priorità vengono poste soprattutto su tre ambiti: 1) biodiversità, 2) preservazione e sviluppo di sistemi agricoli e forestali ad elevata valenza naturale e dei paesaggi rurali tradizionali, 3) acqua e cambiamento climatico.

Asse 3: miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e promozione della diversificazione dell'economia rurale


Le misure d'incentivazione negli ambiti "qualità della vita", "diversificazione dell'economia" e "acquisizione di capacità professionali e animazione" mirano a creare posti di lavoro e a migliorare le condizioni per la crescita. L'accento è posto in particolare sulle seguenti priorità: creazione di capacità, promozione dell'acquisizione di qualificazioni e dell'organizzazione per lo sviluppo strategico locale, diversificazione → formazione, informazione, spirito imprenditoriale.

A questi tre assi tematici se ne aggiunge un quarto "metodologico" basato sull'approccio LEADER (asse LEADER).

Asse 4: LEADER: mobilitazione e attuazione dello sviluppo rurale nelle comunità rurali locali


I fondi sono finalizzati a sostenere le misure prioritarie degli assi 1 e 2 e in particolare dell'asse 3. Ulteriori priorità sono il miglioramento degli iter amministrativi e lo sfruttamento del potenziale di sviluppo delle regioni rurali.

Struttura dello sviluppo rurale nell'UE



Tenendo conto degli obiettivi dell'UE e della gamma di misure a disposizione, nel quadro dei tre assi gli Stati membri scelgono le misure idonee per le peculiarità specifiche della regione, che consentono di sfruttare al meglio il potenziale regionale.

Classificazione delle misure politiche applicate in Svizzera rispetto al secondo pilastro della PAC



La diversa concezione della promozione delle aree rurali non ha effetti di rilievo sull'impostazione degli indirizzi di fondo tematici d'incentivazione. Tranne alcune eccezioni per quanto concerne gli obiettivi forestali e il rinnovamento dei villaggi, la maggior parte degli obiettivi e degli oggetti dell'incentivazione delle misure FEASR viene perseguita anche in Svizzera mediante la politica agricola, ambientale, del turismo e regionale nonché attraverso altre politiche settoriali. I primi punti cardine del FEASR, ossia "miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale", "miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" e "miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e promozione della diversificazione dell'economia rurale" vengono incentivati anche in Svizzera applicando misure tematiche simili.

Condizioni locali interessanti

Ampliamento degli aiuti agli investimenti
(Contributi a fondo perso e crediti d'investimento)

Permanente

Misura	Sostegno finanziario equivalente a quello dell'UE (settore agricoltura-miglioramenti strutturali)
Obiettivo	Miglioramento delle basi aziendali e quindi della competitività attraverso la riduzione dei costi d'investimento.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>Anche in Svizzera, come nell'UE, vengono concessi aiuti agli investimenti a favore dei miglioramenti strutturali e per accrescere la competitività delle aziende agricole. Diversamente dall'UE, in Svizzera gli aiuti agli investimenti non sono concessi soltanto sotto forma di contributi a fondo perso (aliquota di finanziamento: 50% Confederazione / 50% Cantone), bensì anche sotto forma di crediti d'investimento esenti da interesse, con obbligo di rimborso (aliquota: 100% Confederazione). Le aziende svizzere della regione di pianura sono quindi svantaggiate rispetto a quelle dell'UE, poiché nel settore delle costruzioni possono venir promosse soltanto con crediti d'investimento, mentre nell'UE beneficiano di contributi senza obbligo di rimborso.</p> <p>UE:</p> <p>Vista l'eterogeneità delle aree rurali dell'UE, il regolamento sullo sviluppo delle aree rurali (CE) n. 1698/2005 FEASR accorda un ampio margine di manovra agli Stati membri dell'Unione per quanto concerne l'applicazione degli orientamenti strategici del Consiglio. Tenendo conto degli obiettivi dell'UE e della gamma di misure a disposizione nel quadro dei tre assi, le singole regioni degli Stati membri hanno la possibilità di scegliere le misure idonee che tengono conto delle peculiarità specifiche della regione e consentono di promuovere in misura notevole il potenziale regionale. Le regioni (Länder federali) degli Stati membri dell'UE hanno inoltre la possibilità di realizzare misure di promozione al di fuori della gamma di misure FEASR. Queste misure nazionali e regionali specifiche sono tuttavia finanziate esclusivamente con fondi nazionali e non danno diritto a un finanziamento congiunto mediante fondi dell'UE.</p> <p>Nell'UE possono essere concessi aiuti agli investimenti alle aziende agricole per il miglioramento della struttura e dell'economicità dell'azienda mediante diverse misure nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Tutti questi aiuti agli investimenti sono erogati esclusivamente sotto forma di contributi (aliquote di finanziamento: 50% UE; 50% Stato membro). In virtù del regolamento (CE) n. 1857/2006 il limite di promozione massimo nelle regioni non sfavorite ammonta al 40 per cento degli investimenti ammissibili (cpv. 4 par. 2b).</p>
Proposta di modifica	Contributi a fondo perso per tutte le misure edili in tutte le regioni indipendentemente che si tratti di provvedimenti individuali o collettivi. I mezzi finanziari per i contributi a fondo perso dovrebbero essere aumentati in misura corrispondente. I crediti d'investimento (CI) rimangono un complemento dei contributi a fondo perso → sostegno combinato come finora nella regione di montagna.
Quadro generale per l'attuazione	Concessione di aiuti agli investimenti sotto forma di contributi a fondo perso per provvedimenti individuali e collettivi ai gestori nella regione di montagna e di pianura.

Basi legali	Affinché possano essere concessi contributi a fondo perso per provvedimenti individuali e collettivi in tutte le regioni è necessario modificare la legge e l'ordinanza: LAgr (art. 92 cpv. 2 lett. c), OMST (art. 18 e 19).
Conseguenze finanziarie	A seconda degli importi forfettari sarebbero necessari contributi a fondo perso supplementari per un importo di circa 40 milioni di franchi. Siccome si tratta di un compito in comune di Confederazione e Cantoni, dovrebbero venir aumentati anche i fondi cantonali.

Condizioni locali interessanti

Ampliamento degli aiuti agli investimenti
(Contributi a fondo perso e crediti d'investimento)

Permanente

Misura	Frutta e verdura: sostegno finanziario equivalente a quello dell'UE, in particolare anche per reti antigrandine, tunnel, serre, impianti d'irrigazione, adeguamento della produzione alle esigenze del mercato
Obiettivo	Promozione di un adeguamento delle infrastrutture conforme alle esigenze del mercato.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>a. Infrastruttura In Svizzera è possibile promuovere impianti agricoli come reti antigrandine, tunnel, serre o impianti d'irrigazione mediante crediti d'investimento esenti da interesse (art. 106 cpv. 1 lett. d nonché cpv. 2 lett. e, art. 107 lett. b). Inoltre possono essere concessi contributi a fondo perso per impianti d'irrigazione (art. 14 cpv. 1 lett. c OMST), a condizione che il fabbisogno irriguo sia comprovato.</p> <p>b. Vegetali / adeguamento al mercato I provvedimenti collettivi intesi ad adeguare la produzione alle esigenze del mercato vengono sostenuti mediante contributi a fondo perso (art. 58 cpv. 2 LAgr, fino al 2011).</p> <p>UE:</p> <p>Alle organizzazioni di produttori (OP) del settore ortofrutticolo è concesso un aiuto comunitario annuo a fondo perso nel quadro di programmi operativi specifici (regolamento CE n. 1234/2007) e conformemente alla strategia nazionale del rispettivo Stato membro. Tali programmi possono comprendere investimenti in beni immobili, installazioni, misure di assicurazione della qualità, misure ambientali, eccetera. L'aiuto comunitario è limitato al 4,1 per cento della cifra d'affari dell'OP e raddoppia i contributi versati dai membri dell'OP nel fondo istituito a copertura delle spese del programma. Possono altresì venir concessi aiuti nazionali complementari (max 80% dei contributi dei membri dell'OP). In linea di massima, l'aiuto comunitario non può essere superiore al 50 per cento dell'importo delle spese sostenute nel quadro del programma.</p>
Proposta di modifica	<p>Frutta e verdura: sostegno finanziario equivalente a quello dell'UE, in particolare anche per reti antigrandine, tunnel, serre, impianti d'irrigazione, adeguamento della produzione alle esigenze del mercato. Contributi a fondo perso in aggiunta ai crediti d'investimento, aumento della quota di partecipazione all'investimento totale per l'infrastruttura.</p> <p>Adeguamento delle condizioni di garanzia nonché sostegno dell'adeguamento al mercato mediante contributi a fondo perso.</p>
Quadro generale per l'attuazione	Concessione di aiuti agli investimenti (contributi a fondo perso e CI) ai produttori ortofrutticoli.
Basi legali	Articoli 93 e 58 LAgr.
Conseguenze finanziarie	A seconda degli importi forfettari e dell'impostazione delle misure sarebbero necessari contributi a fondo perso supplementari per un importo di circa 10 milioni di franchi. Siccome si tratta di un compito in comune di Confederazione e Cantoni, dovrebbero venir aumentati anche i fondi cantonali.

Condizioni locali interessanti

Ampliamento degli aiuti agli investimenti
(Contributi a fondo perso e crediti d'investimento)

Permanente

Misura	Aumento degli aiuti agli investimenti per l'indennizzo dei maggiori costi d'investimento (protezione degli animali, emissioni) per le aziende di allevamento a partire da 1 USM
Obiettivo	Aumento della competitività attraverso la riduzione dei costi di produzione.
Situazione attuale	<p>CH: Gli edifici di economia rurale possono essere sostenuti mediante crediti d'investimento; le stalle per animali che consumano foraggio grezzo nella regione collinare e di montagna in via suppletiva anche con contributi a fondo perso (art. 94 cpv. 2 lett. a e art. 106 cpv. 1 lett. b LAgr). I sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali vengono già promossi mediante importi forfettari superiori. L'attuale incentivazione si limita, a seconda delle misure, ad aziende con 1,25-1,75 USM (art. 3 OMSt).</p> <p>UE: Nell'UE vengono concessi contributi anche a favore di stalle nella regione di pianura.</p>
Proposta di modifica	I maggiori costi riconducibili alle condizioni più severe vigenti in Svizzera come legislazione sulla protezione degli animali, valori limite d'emissione, disposizioni in materia di protezione delle acque vengono indennizzati mediante contributi a fondo perso.
Quadro generale per l'attuazione	Concessione di aiuti agli investimenti (contributi a fondo perso e CI) alle aziende detentrici di animali con almeno 1 USM in tutte le regioni.
Basi legali	<p>Adeguamento degli articoli 94 capoverso 2 lettera a e 106 capoverso 1 lettera b LAgr.</p> <p>Adeguamento degli articoli 3 (riduzione del limite USM), 19 (contributi a fondo perso) e 20 (prestazione cantonale) OMSt.</p>
Conseguenze finanziarie	A seconda degli importi forfettari e dell'impostazione della misura sarebbero necessari contributi a fondo perso supplementari per un importo di circa 8 milioni di franchi. Siccome si tratta di un compito in comune di Confederazione e Cantoni, dovrebbero venir aumentati anche i fondi cantonali.

Condizioni locali interessanti

Ampliamento degli aiuti agli investimenti
(Contributi a fondo perso e crediti d'investimento)

Permanente

Misura	Sostegno finanziario equivalente a quello dell'UE per le aziende di trasformazione (macelli, latterie, mulini, stabilimenti di ammostatura, oleifici, zuccherifici, ecc)
Obiettivo	Miglioramento della competitività attraverso la riduzione dei costi di produzione. Creazione di presupposti uguali a quelli dell'UE per investimenti in impianti edili e macchine nonché per la garanzia di posti di lavoro.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>Diversamente dall'UE, in Svizzera in primo luogo le aziende di trasformazione possono essere promosse soltanto attraverso la politica agricola e in secondo luogo possono essere sostenute soltanto aziende molto piccole. Esistono possibilità di incentivazione soltanto per le piccole aziende artigianali (con al massimo 10 posti di lavoro al 100% o 4 mio. fr. di cifra d'affari) nella regione di montagna a condizione che trasformino e commercializzino prodotti agricoli. L'aiuto agli investimenti ammonta a 300'000 franchi al massimo per azienda. Non può essere preso a carico più del 22 per cento dei costi computabili.</p> <p>UE:</p> <p>Nell'UE le aziende di trasformazione possono essere promosse attraverso la politica agricola e quella regionale. A livello di politica agricola la promozione avviene nel quadro della misura FEASR "Miglioramento delle strutture di mercato". Questo aiuto agli investimenti è riservato alle aziende che occupano meno di 750 persone o realizzano una cifra d'affari annua inferiore a 200 milioni di euro (cfr. Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, art. 28). Nel quadro della politica regionale dell'UE possono essere concessi aiuti agli investimenti soltanto se sono conciliabili con il mercato comune (art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea). Tuttavia i limiti massimi degli aiuti variano considerevolmente da una regione all'altra e in funzione delle dimensioni dell'impresa. L'importo degli aiuti varia dal 10 al 70 per cento. Per progetti che comportano investimenti importanti un'azienda può beneficiare di aiuti agli investimenti per un importo fino a 100 milioni di euro.</p>
Proposta di modifica	Ampliamento degli aiuti agli investimenti ad aziende di trasformazione di grandi dimensioni e versamento in tutte le regioni.
Quadro generale per l'attuazione	<p>Versamento di contributi a fondo perso e crediti d'investimento (CI) per progetti individuali come costruzione di nuovi edifici, ampliamento o ammodernamento di edifici esistenti, ampliamento della capacità.</p> <p>Le aziende di trasformazione in tutte le regioni, segnatamente per i settori trasformazione di frutta, verdura e patate, mulini, zuccherifici, trasformazione del latte possono richiedere il sostegno finanziario.</p>
Basi legali	<p>Un ampliamento degli aiuti agli investimenti per le aziende artigianali nella regione di pianura e una promozione più estesa delle aziende di trasformazione, federazioni o organizzazioni implicano una modifica della legge. LAgr (art. 3, 87, 93 e 107a).</p> <p>Occorre valutare se è necessario modificare la Costituzione (Art. 104 o 103 Cost.).</p>
Conseguenze finanziarie	A seconda degli importi forfettari e dell'impostazione della misura sarebbero necessari contributi a fondo perso supplementari per un importo di circa 30 milioni di franchi. Siccome si tratta di un compito in comune di Confederazione e Cantoni, dovrebbero venir aumentati anche i fondi cantonali.

Condizioni locali interessanti

Ampliamento degli aiuti agli investimenti
(Contributi a fondo perso e crediti d'investimento)

Permanente

Misura	Sostegno alle imprese che producono energia rinnovabile (energia di cogenerazione, geotermica, eolica, solare) mediante aiuti agli investimenti
Obiettivo	Promozione della produzione di elettricità da energie rinnovabili. Rafforzamento della competitività attraverso la promozione di misure di risparmio energetico soprattutto a livello di colture speciali.
Situazione attuale	CH: Nell'agricoltura svizzera in caso di ristrutturazioni di edifici d'abitazione o d'economia rurale (art. 106 cpv. 1 lett. b LAgr) possono essere finanziate indirettamente mediante crediti d'investimento misure di risparmio energetico. Possono essere sostenute anche le imprese di trasformazione e commerciali che costruiscono nuovi edifici o ristrutturano edifici esistenti se, in linea di massima, hanno diritto ad aiuti agli investimenti (art. 93 cpv. 1 lett. d, 94 cpv. 2 lett. c, 107 cpv. 1 lett. b e 107a LAgr). È altresì possibile promuovere mediante crediti d'investimento edifici e installazioni per la produzione di energia da biomassa (art. 106 cpv. 1 lett. c e 107 cpv. 1 lett. b LAgr). UE: In diversi Paesi dell'UE mediante aiuti viene promossa l'ottimizzazione delle misure di produzione di energia nel quadro di colture protette.
Proposta di modifica	Aiuti agli investimenti per investimenti individuali e collettivi in misure edili di risparmio energetico e in impianti per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili in tutte le regioni (a complemento degli importi forfettari).
Quadro generale per l'attuazione	Concessione di aiuti agli investimenti per investimenti individuali e collettivi per la produzione di energia rinnovabile da biomassa, impianti fotovoltaici, geotermici ed eolici. Occorre garantire un coordinamento con la promozione di energia rinnovabile e con la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC).
Basi legali	Modifica della legge per gli impianti fotovoltaici (art. 107 cpv. 1 lett. b e 107a LAgr).
Conseguenze finanziarie	Se le misure edili sono sostenute mediante crediti d'investimento (nessun contributo a fondo perso), il finanziamento può avvenire nel quadro dell'attuale Fonds de roulement.

Condizioni locali interessanti

Ampliamento degli aiuti agli investimenti
(Contributi a fondo perso e crediti d'investimento)

Permanente

Misura	Armonizzazione delle procedure d'autorizzazione per le misure volte ad aumentare l'efficacia energetica (a livello comunale e cantonale); obbligo di acquistare l'elettricità ottenuta da un impianto di cogenerazione al prezzo di costo; remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica ottenuta da energie rinnovabili
Obiettivo	Semplificazione, armonizzazione e accelerazione della procedura d'autorizzazione per misure di risparmio energetico. Promozione della produzione di elettricità da energie rinnovabili.
Situazione attuale	La versione rivista della legge sull'energia (LEne) prevede un aumento della produzione di elettricità da energie rinnovabili. Il pilastro principale è costituito dalla remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) per l'elettricità ottenuta da energie rinnovabili. A causa delle numerose notifiche pervenute, pochi mesi dopo l'entrata in vigore l'importo totale della RIC stabilito a norma di legge era già esaurito. Considerazioni riguardanti l'armonizzazione delle procedure a livello cantonale: i cosiddetti modelli di prescrizioni energetiche dei Cantoni (p.es. MoPEC 2008) mirano a un'armonizzazione possibilmente ampia.
Proposta di modifica	Armonizzazione e accelerazione delle procedure d'autorizzazione per misure di risparmio energetico e per impianti per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Aumento dell'importo totale della RIC, affinché tutta l'elettricità prodotta da installazioni per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile possa essere immessa nella rete. Remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica ottenuta da energie rinnovabili.
Quadro generale per l'attuazione	Semplificazione e armonizzazione delle procedure di autorizzazione per le misure di risparmio energetico.
Basi legali	Modifica della legge per gli impianti fotovoltaici (art. 107 cpv. 1 lett. b e 107a LAgr). Eventualmente modifica della legge sull'energia per aumentare l'importo totale della RIC nonché la quota per gli impianti fotovoltaici.
Conseguenze finanziarie	Difficili da valutare.

Condizioni locali interessanti

Ampliamento degli aiuti agli investimenti
(Contributi a fondo perso e crediti d'investimento)

Permanente

Misura	Aiuti agli investimenti per provvedimenti collettivi per la cooperazione regionale in materia di commercializzazione
Obiettivo	Promozione dello smercio mediante la cooperazione regionale nel settore della commercializzazione (agricoltura, trasformazione, commercio, turismo) e della cooperazione tra agricoltura e artigianato soprattutto nelle regioni turistiche.
Situazione attuale	<p>Nella regione di montagna gli edifici delle piccole aziende artigianali possono essere sostenuti mediante contributi a fondo perso (art. 93 cpv. 1 lett. d LAgr) e crediti d'investimento (art. 107a LAgr) a condizione che vi sia compreso anche il primo livello di trasformazione.</p> <p>I provvedimenti collettivi di produttori possono essere sostenuti in tutte le zone mediante crediti d'investimento e nella regione di montagna anche con contributi a fondo perso.</p> <p>Se un progetto adempie le condizioni per un progetto di sviluppo regionale e promozione dei prodotti indigeni e regionali, è possibile erogare in tutte le regioni contributi a fondo perso e CI (art. 93 cpv. 1 lett. c e 107 cpv. 1 lett. d LAgr).</p>
Proposta di modifica	Aiuti agli investimenti per provvedimenti collettivi per la cooperazione regionale in materia di commercializzazione. Coordinamento delle cooperazioni regionali nel settore della commercializzazione nel quadro della swissness.
Quadro generale per l'attuazione	Aiuti agli investimenti (contributi a fondo perso e CI) per provvedimenti collettivi a favore di enti dell'agricoltura e di almeno un settore a valle.
Basi legali	Formulazione più generale degli articoli 93 capoverso 1 lettera d, 94 capoverso 2 lettera c e 107 capoverso 1 lettera b LAgr per promuovere la cooperazione tra agricoltura, artigianato e commercio nel quadro di strutture di commercializzazione regionali.
Conseguenze finanziarie	A seconda degli importi forfettari e dell'impostazione delle misure sarebbero necessari contributi a fondo perso supplementari per un importo di 8-12 milioni di franchi. Siccome si tratta di un compito in comune di Confederazione e Cantoni, dovrebbero venir aumentati anche i fondi cantonali.

Condizioni locali interessanti

Ampliamento degli aiuti agli investimenti
(Contributi a fondo perso e crediti d'investimento)

Permanente

Misura	Aumento dei fondi per i contributi a fondo perso e i crediti d'investimento
Obiettivo	Miglioramento della competitività attraverso la riduzione dei costi strutturali.
Situazione attuale (media 2006-2008)	<p>Contributi a fondo perso (Cantoni esclusi):</p> <p>Bonifiche fondiarie 70,6 mio. fr.</p> <p>Costruzioni agricole 25,5 mio. fr.</p> <p>Totale 96,1 mio. fr.</p> <p>Crediti d'investimento (nuovi fondi federali): 51,0 mio. fr.</p> <p>Crediti d'investimento autorizzati (prelevati dal Fonds de roulement):</p> <p>Bonifiche fondiarie (incl. crediti di costruzione) 28,4 mio. fr.</p> <p>Provvedimenti collettivi 24,7 mio. fr.</p> <p>Provvedimenti individuali 254,0 mio. fr.</p> <p>Totale dei crediti d'investimento autorizzati 307,1 mio. fr.</p>
Proposta di modifica	Aumento dei mezzi finanziari per gli aiuti agli investimenti.
Quadro generale per l'attuazione	<p>Conformemente all'articolo 93 capoverso 3 LAgr, l'assegnazione di un contributo federale presuppone un contributo adeguato del Cantone (compito in comune). Un aumento del contributo federale è possibile soltanto se anche i Cantoni adeguano i loro contributi o viene ridotta la prestazione cantonale necessaria.</p> <p>Per i crediti d'investimento i crediti autorizzati corrispondono alle domande pervenute che adempiono i criteri di entrata in materia.</p>
Basi legali	Titolo quinto LAgr.
Conseguenze finanziarie	L'aumento dell'importo degli aiuti agli investimenti (contributi a fondo perso e crediti d'investimento) dipende dal tipo e dall'impostazione dei provvedimenti nonché dalla situazione sul fronte dei prezzi CH-UE al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

Condizioni locali interessanti

Contributi di trasformazione per la sicurezza dell'approvvigionamento

Permanente

Misura	Contributi di trasformazione p.es. per semi oleosi, barbabietole da zucchero, cereali e patate
Obiettivo	Mantenimento della sicurezza dell'approvvigionamento, del know-how e degli stabilimenti di trasformazione.
Situazione attuale	<p>La protezione doganale per i semi oleosi varia a seconda della loro utilizzazione.</p> <p>Nel quadro del dibattito sulla Politica agricola 2011 (PA 2011) il Parlamento ha abrogato le disposizioni degli articoli 54, 56, 57 concernenti i contributi alla trasformazione e alla valorizzazione di zucchero, semi oleosi e patate. Il sostegno del mercato avviene unicamente attraverso contributi di coltivazione. I cereali non hanno mai beneficiato di contributi di trasformazione.</p> <p>Nel 2009 l'ordinanza sui contributi nella campicoltura (OCCamp; RS 910.17) prevede unicamente contributi di coltivazione per i semi oleosi pari a 1'000 fr./ha. Nel 2008 sono stati versati a tal titolo 38,5 milioni di franchi. Per le barbabietole da zucchero, il contributo di coltivazione ammonta, nel 2009, a 1'900 fr/ha. Viene inoltre concesso un contributo di 1'000 fr./ha per i tuberi-seme di patate e altre sementi.</p>
Proposta di modifica	Introduzione di contributi di trasformazione per prodotti della campicoltura e per la produzione di lievito se le attuali aziende di trasformazione sono in pericolo. Contributi erogati direttamente alla produzione possono rappresentare un'alternativa ai contributi di trasformazione.
Quadro generale per l'attuazione	Per gli oleifici verrebbero reintrodotti i contributi di trasformazione abrogati nel 2008; per la produzione di lievito verrebbero introdotti ex novo.
Basi legali	Per il sostegno alla trasformazione dei prodotti agricoli dovrebbe venir creata una base legale o messa in vigore una nuova base legale.
Conseguenze finanziarie	<p>Preventivo del fabbisogno finanziario basato su una compensazione aggiornata al livello del 2009 e su un adeguamento senza periodo transitorio al livello dei prezzi europei (agricoltura):</p> <p>cereali: la perdita ammonta a 23 fr./q al massimo. Sulla base di un rendimento di 60 q/ha, la perdita è di 1'380 fr./ha. I costi totali per i cereali (150'000 ha) ammonterebbero all'incirca a 207 milioni di franchi all'anno;</p> <p>colza e girasole: perdita di cifra d'affari del 50 per cento (prezzo medio attuale di circa 80 fr./q di semi di colza); sulla base di un rendimento di 30 q/ha corrisponde a un aumento dei contributi di coltivazione per la colza di 1'200 fr./ha. Per il girasole, la perdita di cifra d'affari è comparabile. Questa misura comporterebbe un costo di 30 milioni di franchi circa;</p> <p>patate: la differenza di prezzo tra la Svizzera e l'UE è stimata a 24 fr./q. La perdita media corrisponde a 9'600 fr./ha (rendimento di 400 q/ha). In Svizzera vi sarebbero perdite totali per un importo di circa 105 milioni di franchi all'anno;</p> <p>zucchero: l'accoppiamento dei mercati zuccheriero svizzero ed europeo, secondo la cosiddetta soluzione a doppio zero del Protocollo n. 2, comporta un allineamento dei prezzi dello zucchero in Svizzera e nell'UE. Per questo prodotto non è quindi necessaria alcuna compensazione supplementare.</p>

F 3.11

Condizioni locali interessanti

Pagamenti diretti

Permanente

Misura	Ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti secondo il rapporto del Consiglio federale in adempimento della mozione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 10 novembre 2006 (06.3635)
Obiettivo	<ul style="list-style-type: none">• Soppressione delle attuali lacune a livello di obiettivi.• Aumento della conciliabilità con le disposizioni internazionali (OMC) e con gli sviluppi internazionali (multifunzionalità, protezione delle risorse, sicurezza alimentare).• Miglioramento delle interfacce con altri ambiti politici.• Considerazione del livello di regolamentazione ottimale nella definizione degli obiettivi e nell'impostazione delle misure• Miglioramento della comunicazione.• Riduzione dei falsi incentivi.• Promozione della competitività.
Situazione attuale	<p>Il 6 maggio scorso, il Consiglio federale ha licenziato il rapporto sull'ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti.</p> <p>Nel quadro dei dibattiti sulla Politica agricola 2011 il Parlamento ha accolto una mozione della Commissione dell'economia e dei tributi (06.3635) che invita il Consiglio federale a presentare un rapporto concernente l'ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti entro il 2009. Nel rapporto il Consiglio federale presenta un resoconto esaustivo. Esso ha analizzato le condizioni quadro rilevanti di politica interna e estera nonché gli sviluppi dei pagamenti diretti all'estero e definito i criteri cui deve soddisfare un sistema dei pagamenti diretti efficiente ed efficace. Un elemento fondamentale del rapporto è la descrizione delle prestazioni d'interesse generale e la definizione di obiettivi concreti per ognuna di esse.</p> <p>Benché l'introduzione dell'attuale sistema dei pagamenti diretti abbia comportato notevoli miglioramenti nei settori dell'ecologia e del benessere degli animali, gli obiettivi definiti sono raggiunti soltanto in parte. Ciò è riconducibile, da un lato, all'inesistenza, per determinati obiettivi sanciti dalla Costituzione federale (art. 104 Cost.), di strumenti specifici nel quadro dei pagamenti diretti (p.es. per la cura del paesaggio rurale) e dall'altro all'orientamento poco coerente verso gli obiettivi in particolare delle misure nell'ambito dei pagamenti diretti generali. In alcuni casi questi ultimi pregiudicano addirittura la qualità delle basi vitali naturali o frenano in maniera indesiderata lo sviluppo strutturale.</p>
Proposta di modifica	<p>L'elemento fondamentale del nuovo sistema di pagamenti diretti consiste pertanto nel miglioramento dell'orientamento agli obiettivi. Il Consiglio federale propone cinque strumenti permanenti denominati in base al loro obiettivo principale:</p> <ul style="list-style-type: none">• i contributi per il paesaggio rurale finalizzati alla preservazione dell'apertura del paesaggio rurale;• i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento volti a mantenere l'attuale capacità produttiva onde poter far fronte a crisi d'approvvigionamento;• i contributi per la biodiversità per la salvaguardia e la promozione della biodiversità;• i contributi per la qualità del paesaggio volti a salvaguardare, promuovere e sviluppare paesaggi rurali variati;

	<ul style="list-style-type: none"> • i contributi per il benessere degli animali finalizzati a promuovere un allevamento al di là dello standard della legge sulla protezione degli animali <p>Alcuni degli attuali pagamenti sono stati adeguati e integrati nel nuovo sistema (come ad esempio i contributi di superficie e quelli di declività o i pagamenti diretti ecologici compresi i contributi per l'agricoltura biologica e la produzione estensiva), altri non sono più previsti (come ad esempio i contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo e quelli per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione). Quale presupposto per poter beneficiare dei pagamenti diretti è stato mantenuto l'adempimento della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER). Onde colmare le lacune esistenti nel settore ambientale, oltre alla PER verranno incentivate, mediante contributi temporanei per l'efficienza delle risorse, tecniche rispettose delle risorse e innovazioni a livello aziendale. Con l'introduzione di contributi d'adeguamento dettati da ragioni sociali verrà fatta una chiara distinzione tra i pagamenti diretti riferiti alle prestazioni e i pagamenti volti a garantire uno sviluppo socialmente sostenibile, con conseguente notevole riduzione degli effetti che frenano lo sviluppo strutturale, risultanti dall'attuale sistema di pagamenti diretti.</p> <p>Il sistema proposto consente di promuovere in modo efficace ed efficiente le prestazioni d'interesse generale. Inoltre, esso si adatta alle diverse condizioni quadro della politica agricola ed è conforme agli impegni assunti sul piano internazionale.</p>
<p>Rilevanza / influsso dell'ALSA</p>	<p><i>Ripartizione dei mezzi finanziari ed effetto dell'ALSA sul raggiungimento degli obiettivi</i></p> <p>L'analisi delle attuali lacune nel raggiungimento degli obiettivi in riferimento alle prestazioni d'interesse generale fornisce il quadro per la ripartizione dei mezzi finanziari e per l'effetto di un ALSA sul raggiungimento degli obiettivi.</p> <p>La PA 2011 e in misura ancora maggiore un ALSA possono comportare una riduzione della produzione campicola in Svizzera con conseguente calo della produzione di calorie. Nella regione di montagna e in quella d'estivazione l'effetto del calo dei prezzi potrebbe essere compensato mediante l'aumento dei fondi nel quadro della PA 2011. Un ALSA avrebbe invece ripercussioni negative sulla gestione nelle zone ad altitudine elevata e sull'occupazione decentrata del territorio. La PA 2011 e l'ALSA avrebbero effetti piuttosto negativi sulla qualità del paesaggio; la maggiore pressione economica e il conseguente ingrandimento delle strutture nonché la maggiore specializzazione riducono tendenzialmente la varietà del paesaggio. Gli adeguamenti degli strumenti nel quadro della PA 2011 e il calo dei prezzi risultante dalla PA 2011 e dall'ALSA comporterebbero invece un miglioramento nel settore delle basi vitali naturali. L'aumento dei fondi a livello di contributi per il benessere degli animali previsto dalla PA 2011 consente di raggiungere meglio gli obiettivi in questo settore.</p> <p><i>Dipendenza dalla produzione di beni commerciabili e dalla fornitura di prestazioni d'interesse generale</i></p> <p>Alla base delle linee guida della politica agricola svizzera vi è un'agricoltura multifunzionale. Conformemente all'articolo 104 della Costituzione federale, l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, fornisce prestazioni d'interesse generale. La superficie disponibile per la produzione agricola pari a 0,14 ettari per abitante è molto piccola, ragion per cui, per principio, deve essere utilizzato nel miglior modo possibile il potenziale naturale per la produzione di generi alimentari di alta qualità. Ciò è opportuno anche in considerazione della penuria, a livello mondiale, di generi alimentari e della limitatezza delle risorse naturali. Il livello di produzione deve essere sostenibile, ossia non devono essere superati i limiti sopportabili dagli ecosistemi. Mediante i pagamenti diretti vengono creati incentivi mirati per l'agricoltura onde garantire le prestazioni d'interesse generale nella misura richiesta dalla società. La produzione di beni commerciabili e la fornitura di prestazioni d'interesse generale quali caratteristiche della multifun-</p>

	<p>zionalità sono pertanto equivalenti e fortemente interdipendenti.</p> <p><i>Influsso dei criteri per l'ottenimento dei contributi sulla fornitura delle prestazioni d'interesse generale</i></p> <p>I criteri per l'ottenimento dei contributi hanno effetti diversi sul raggiungimento degli obiettivi perseguiti con i pagamenti diretti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I contributi riferiti alle superfici sono i più idonei per promuovere le prestazioni nei settori "paesaggio rurale" e "basi vitali naturali". Si prestano anche per l'incentivazione di prestazioni nel settore "sicurezza dell'approvvigionamento" a condizione che siano vincolati a determinate condizioni in materia di produzione. • I contributi riferiti agli animali sono idonei soprattutto per la promozione del benessere degli animali. Il loro influsso sulla sicurezza dell'approvvigionamento sugli erbai è positivo. Al contempo, soprattutto nella regione di pianura, vi è tuttavia una certa concorrenza con la gestione campicola, la quale riveste un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi. I pagamenti riferiti agli animali sono poco idonei anche per quanto concerne la loro compatibilità con la green box dell'OMC e in alcuni casi sono all'origine di effetti secondari ecologici indesiderati. • Il criterio per l'ottenimento dei contributi "lavoro" è poco idoneo in quanto non vi è una relazione diretta tra l'input "lavoro" e l'output "prestazione". Inoltre, esso è più difficile da eseguire rispetto agli altri criteri. Il lavoro viene tenuto indirettamente in considerazione, visto che il maggiore dispendio correlato ad esempio alla gestione di pendii, alla detenzione di animali o alla cura delle siepi può venir compensato mediante pagamenti riferiti alla superficie. Il fattore "lavoro" è tenuto indirettamente in considerazione attraverso l'adeguamento dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento ai nuovi rapporti di prezzo previsto in uno scenario ALSA. Sarebbe quindi possibile adeguare i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento per rami aziendali come ad esempio quello delle colture speciali in modo da poter raggiungere l'obiettivo del mantenimento della capacità produttiva.
<p>Quadro generale per l'attuazione</p>	<p>L'ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti non può esulare dall'andamento dei mercati. A questo proposito si delineano due tendenze: mentre i prezzi dei beni agricoli sui mercati internazionali tendono ad aumentare, la protezione doganale in Svizzera continuerà probabilmente a diminuire (ciclo di Doha dell'OMC, accordo di libero scambio con l'UE nel settore agroalimentare, altri accordi di libero scambio). Nel complesso ci si attende un calo dei prezzi alla produzione. Il sistema dei pagamenti diretti deve pertanto essere impostato in modo che l'agricoltura possa fornire le prestazioni d'interesse generale indipendentemente dall'andamento dei prezzi a seconda degli scenari di politica estera.</p> <p>La tendenza al rialzo dei prezzi sui mercati internazionali è riconducibile da un lato a una crescente domanda di generi alimentari, causata dal rapido aumento della popolazione mondiale e del potere d'acquisto, e dall'altro alle poche possibilità di aumentare la produzione agricola e alle limitate risorse naturali quali suolo fertile e acqua. Alla luce di questi sviluppi, il rischio di crisi d'approvvigionamento a livello mondiale tende ad aumentare. L'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento continuerà quindi ad essere importante per la Svizzera, in quanto Paese importatore netto di generi alimentari.</p> <p>Oltre ai pagamenti diretti anche gli altri strumenti della politica agricola devono essere costantemente verificati e adeguati alle esigenze dei tempi.</p> <p>Nell'interesse di un'agricoltura produttiva e di un'industria alimentare competitiva la risposta alla crescente apertura dei mercati è rappresentata da un maggiore intervento nel campo della promozione dello smercio sul piano interno e soprattutto all'estero. Il Consiglio federale ritiene che si debbano sostenere in misura maggiore le iniziative d'esportazione nonché un marketing efficace dei prodotti agricoli elveticici. Diversi altri ambiti politici presentano punti in comune con la politica agricola e, di conseguenza, con i pagamenti diretti.</p>

	Questi ultimi, in futuro, dovranno essere ancora meglio armonizzati con tali ambiti politici.
Basi legali	Adeguamento dell'articolo 104 Cost. e degli articoli 70-77b LAgr.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Imposizione dell'utile di liquidazione: soppressione o riduzione in caso di vendita al gestore in proprio
Obiettivo	Agevolazione della cessione di aziende agricole e quindi aumento della mobilità del suolo.
Situazione attuale	In caso di vendita di un'azienda agricola, la differenza tra valore contabile e prezzo di vendita (al massimo fino a concorrenza dei costi d'investimento) sottostà all'imposizione ordinaria. Con l'applicazione della riforma II dell'imposizione delle imprese, dopo i 55 anni d'età o in caso di invalidità per l'imposizione dell'utile viene applicata un'aliquota ridotta (art. 37b LFD, art. 11 cpv. 5 LAID).
Proposta di modifica	Soppressione o riduzione dell'imposta sull'utile di liquidazione in caso di vendita al gestore in proprio.
Quadro generale per l'attuazione	Sono necessari adeguamenti nella legislazione fiscale.
Basi legali	Modifica degli articoli 18 capoverso 2 e 37b LFD nonché degli articoli 8 capoverso 1 e 11 capoverso 5 LAID.
Conseguenze finanziarie	Difficili da valutare.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Sgravio nell'imposta sull'utile di liquidazione
Obiettivo	Sgravio dall'imposta in caso di vendita dell'azienda in relazione all'apertura dei mercati agricoli.
Situazione attuale	<p>Le modifiche urgenti dell'imposizione delle imprese (liquidazione parziale indiretta e trasposizione) sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007. Sono disciplinate le conseguenze fiscali della cessione dell'impresa a uno o più successori in caso di successione e di liquidazione dell'azienda, riserve occulte e AVS. Le nuove prescrizioni della legge sull'armonizzazione delle imposte dirette sono entrate in vigore nel 2008. La Confederazione prevede di applicare questa parte della riforma II dell'imposizione delle imprese l'1.1.2011, come gran parte dei Cantoni. La riduzione dell'imposizione degli utili di liquidazione sarà ancora maggiore a livello cantonale e comunale rispetto a quella a livello federale.</p> <p>L'imposizione dell'utile di liquidazione avviene separatamente da quella del reddito. Questo principio si applica a partire dai 55 anni compiuti. L'imposta è calcolata in modo analogo al calcolo del versamento delle prestazioni in capitale nel caso della previdenza per la vecchiaia.</p> <p>La legge prevede che le riserve occulte possano essere utilizzate per investimenti in immobilizzazioni sostitutive esenti da imposta a condizione che costituiscano un attivo immobilizzato. Per le riconversioni di aziende non vi saranno più ostacoli a livello fiscale. Il ricavo della vendita di un contingente può essere investito in un nuovo ramo aziendale.</p>
Proposta di modifica	<p>Uniformazione delle legislazioni cantonali.</p> <p>Modifica della legislazione per aumentare lo sgravio fiscale al momento della vendita e/o del ritiro dell'azienda.</p>
Quadro generale per l'attuazione	Sgravio dall'imposta in caso di cessazione dell'attività.
Basi legali	<p>L'articolo 37b LFD nonché l'articolo 11 capoverso 4 LAID sono applicabili temporaneamente anche per l'imposizione dell'utile di liquidazione in caso di cessione in relazione all'ALSA (è indispensabile modificare la legge). Modifica di un legge non ancora in vigore (1.1.2011 LFD, LAID dall'1.1.2009).</p> <p>Legge federale sulle modifiche urgenti dell'imposizione delle imprese.</p>
Conseguenze finanziarie	L'imposizione dell'utile di liquidazione giusta l'articolo 37b LFD riduce le entrate fiscali dell'80 per cento circa nell'anno della liquidazione. Anche se non viene modificata la legge, attraverso l'affitto dell'azienda si ottiene un differimento dell'imposizione giusta l'articolo 18a LFD. Se l'imposizione dell'utile di liquidazione del conteggio successivo rientra nei criteri dell'articolo 37b LFD (età superiore a 55 anni o invalidità) il differimento è soltanto temporaneo.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Imposizione dell'utile di liquidazione: armonizzazione della prassi tra i Cantoni
Obiettivo	Possibilità di riprendere o affittare terreni agricoli beneficiando di una riduzione dell'imposizione a livello svizzero.
Situazione attuale	<p>Il ritiro di un'azienda agricola a un valore inferiore o uguale a quello contabile (tuttavia superiore al valore di reddito) è, di regola, esente dall'imposta. Nella maggior parte dei Cantoni è possibile scegliere se i costi d'investimento devono venir presi a carico dal predecessore o se il prezzo di vendita rappresenta i nuovi costi d'investimento. In cinque Cantoni tale diritto di scelta è limitato.</p> <p>Inoltre, mediante l'articolo 37b LFD nonché l'articolo 11 capoverso 5 LAID a decorrere dall'1.1.2011 l'imposizione sarà ridotta (età superiore a 55 anni o invalidità).</p> <p>Conformemente all'articolo 18a capoverso 2 LFD e all'articolo 8 capoverso 2ter LAID l'affitto non comporta più un trasferimento dell'immobile sulla sostanza privata (dall'1.1.2011).</p> <p>Mediante la riforma II dell'imposizione delle imprese si è già giunti a una notevole armonizzazione.</p>
Proposta di modifica	Armonizzazione delle norme fiscali cantonali per quanto concerne l'imposizione dell'utile di liquidazione.
Quadro generale per l'attuazione	
Basi legali	Precisazione dell'articolo 18 LFD o ordinanza d'applicazione.
Conseguenze finanziarie	La concessione del diritto di scelta in tutti i Cantoni comporta lievi conseguenze. Perdite fiscali massime: Confederazione 1 milione di franchi, Cantoni 3 milioni di franchi.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Imposte sul reddito e sull'utile: ammortamenti speciali / ammortamenti del valore residuo; maggiore flessibilità nella prassi d'ammortamento
Obiettivo	Riduzione dei costi e maggiore flessibilità.
Situazione attuale	<p>CH: Dalle entrate conseguite possono essere detratte determinate spese che non sottostanno all'imposta sull'utile (p.es. un'eventuale perdita dell'anno precedente, ammortamenti, accantonamenti). Alcuni Cantoni accettano già una prassi d'ammortamento "liberale" e/o praticano ammortamenti immediati e permettono la gestione attiva delle riserve occulte.</p> <p>La Confederazione ha pubblicato un promemoria sugli ammortamenti (A1). I Cantoni possono accettare anche un'altra prassi di ammortamento se, a lungo termine, comporta un'imposizione analoga. Attualmente la prassi d'ammortamento è applicata in modo molto eterogeneo.</p> <p>UE: Spesso deduzioni forfettarie.</p>
Proposta di modifica	Imposte sul reddito e sull'utile. Prassi di ammortamento "liberale" e/o ammortamenti immediati e gestione attiva delle riserve occulte in tutti i Cantoni e presso la Confederazione.
Quadro generale per l'attuazione	<p>Ammortamenti straordinari.</p> <p>Ammortamenti del valore residuo.</p> <p>Maggiore flessibilità della prassi di ammortamento.</p>
Basi legali	Adeguamento della legislazione fiscale (art. 10 LAID) → armonizzazione. Come soluzione temporanea (FS55) o permanente.
Conseguenze finanziarie	Gli ammortamenti straordinari comportano una riduzione della base di calcolo nell'anno in cui sono versati i pagamenti di compensazione, che tuttavia aumenta negli anni seguenti perché non è più possibile effettuare ammortamenti: → differimento con lieve impatto sulla progressione.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Imposta sul valore aggiunto: mantenimento dell'aliquota speciale per le derrate alimentari
Obiettivo	Mantenimento dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sulle derrate alimentari.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>L'imposta sul valore aggiunto (IVA) viene prelevata dalla Confederazione. Rappresenta un terzo delle sue entrate. È una cosiddetta imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente. Per principio sottostanno all'imposta sul valore aggiunto tutte le forniture di beni e di prestazioni. Sono applicabili tre aliquote diverse: 2,4 per cento per beni e prestazioni di prima necessità; 3,6 per cento per prestazioni del settore alberghiero e 7,6 per cento (aliquota normale) per tutti gli altri beni e prestazioni imponibili.</p> <p>L'aliquota ridotta del 2,4 per cento è applicata in particolare sulle forniture di prodotti commestibili e bevande, eccettuate le bevande alcoliche. Essa non si applica a prodotti commestibili e a bevande offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione.</p> <p>Riforma dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>La legge concernente l'imposta sul valore aggiunto è attualmente oggetto di una revisione totale. Nella parte A del progetto di riforma, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2010, le aliquote rimangono invariate. Nella parte B, invece, è prevista un'aliquota unica del 6,1 per cento. I dibattiti sulla parte B non sono ancora iniziati.</p> <p>UE:</p> <p>Conformemente agli articoli 98 e 99 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta di almeno il 5 per cento sulle forniture di generi alimentari e foraggi (comprese le bevande analcoliche), animali vivi, sementi, piante, acqua nonché ingredienti e additivi per generi alimentari e foraggi.</p> <p>7 Stati membri non hanno fatto uso della delega di competenze concernente i generi alimentari (Bulgaria, Danimarca, Estonia, Lituania, Ungheria, Romania, Repubblica slovacca), 9 ne hanno fatto parzialmente uso (Belgio, Germania, Francia, Cipro, Lettonia, Polonia, Portogallo, Svezia e Regno Unito) e 11 ne hanno fatto pienamente uso (Repubblica ceca, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Slovenia e Finlandia). In questi 11 Stati membri l'aliquota varia dallo 0 per cento (Irlanda e Malta per la maggior parte dei generi alimentari) al 17 per cento (Finlandia).</p>
Proposta di modifica	Mantenimento dell'aliquota speciale dell'IVA.
Quadro generale per l'attuazione	Attualmente non è necessario alcun intervento.
Basi legali	Non è necessario alcun adeguamento di leggi o ordinanze.
Conseguenze finanziarie	Nessuna.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Imposta sul valore aggiunto su gas ed elettricità: riduzione dal 7,6 al 2,4 per cento. Nessuna tassa sul CO₂ (frutta, verdura, patate)
Obiettivo	Riduzione dei costi di riscaldamento / energetici per la produzione e il primo livello di trasformazione al livello dell'UE.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p><u>Imposta sul valore aggiunto:</u></p> <p>L'imposta sul valore aggiunto (IVA) viene prelevata dalla Confederazione. Rappresenta un terzo delle sue entrate. È una cosiddetta imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente. Per principio sottostanno all'imposta sul valore aggiunto tutte le forniture di beni e di prestazioni. Sono applicabili tre aliquote diverse: 2,4 per cento per beni e prestazioni di prima necessità; 3,6 per cento per prestazioni del settore alberghiero e 7,6 per cento (aliquota normale) per tutti gli altri beni e prestazioni imponibili.</p> <p>Conformemente alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20), l'agricoltura non è, per principio, imponibile. Tale eccezione si applica tuttavia soltanto per le forniture di prodotti ottenuti nella propria azienda (art. 25). Tutte le altre attività, in particolare le attività commerciali dell'azienda agricola sono, per principio, assoggettate all'imposta se la rispettiva cifra d'affari è superiore a 75'000 franchi l'anno (art. 21).</p> <p>L'industria e il commercio hanno di regola diritto a una deduzione totale dell'imposta precedente sull'acquisto di prodotti agricoli. Se l'agricoltore fornitore non è soggetto all'imposta, si applica la deduzione forfettaria dell'imposta precedente del 2,4 per cento giusta l'articolo 38 capoverso 6 LIVA. L'imposta è applicata in via definitiva soltanto all'ultimo livello, ossia alla vendita al consumatore.</p> <p>Nella mozione 08.3350 l'UDC chiede di applicare l'aliquota ridotta a combustibili e carburanti. In questo ambito rientra il gas, ma non l'elettricità. Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. Il 9 marzo 2009 il Consiglio nazionale, in qualità di Camera prioritaria, l'ha respinta.</p> <p><u>Tassa sul CO₂:</u></p> <p>La tassa sul CO₂ è una tassa d'incentivazione. Sono sottoposte alla tassa sul CO₂ la produzione o l'estrazione e l'importazione di carbone nonché di combustibili e carburanti fossili, nella misura in cui detti agenti energetici siano commercializzati a fini d'utilizzazione energetica (art. 7 cpv. 1 della legge federale dell'8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (legge sul CO₂; RS 641.71)). La tassa sul CO₂ è riscossa sull'olio da riscaldamento, il carbone e il gas, ma non sul legno e sulla biomassa in quanto sono prodotti neutrali per quanto riguarda le emissioni di CO₂. Mediante la tassa sul CO₂ s'intende incentivare le imprese e la popolazione a utilizzare in modo più efficiente gli agenti energetici e a investire nelle energie rinnovabili. Gli obiettivi di riduzione definiti nell'articolo 3 dell'ordinanza dell'8 giugno 2007 relativa alla tassa sul CO₂ (ordinanza sul CO₂; RS 641.712) non sono stati raggiunti, ragion per cui dal 1° gennaio 2008 viene prelevata una tassa sul CO₂ sui combustibili fossili (12 fr./t di CO₂). Privati, industria e artigianato sono gravati dalla tassa sul CO₂ nella misura in cui consumano combustibili fossili ed emettono CO₂.</p> <p>Conformemente all'articolo 9 della legge sul CO₂ e alla sezione 2 dell'ordinanza sul CO₂, le imprese che consumano grandi quantità di carburanti fossili possono richiedere l'esonero dalla tassa. Devono tuttavia impegnarsi nei confronti della Confederazione a limitare le emissioni di CO₂.</p> <p>Va inoltre osservato che anche i produttori e gli addetti alla trasformazione di</p>

	<p>frutta, verdura e patate possono beneficiare della redistribuzione dell'importo della tassa, in qualità di privati attraverso l'assicurazione malattia e in qualità di imprese attraverso la cassa di compensazione AVS (art. 25 e 26 dell'ordinanza sul CO₂).</p> <p>UE:</p> <p><u>Imposta sul valore aggiunto:</u></p> <p>Nell'UE sul gas naturale e sull'elettricità si applica, in linea di massima, l'aliquota normale. Essa varia dal 15 per cento di Lussemburgo e Cipro al 25 per cento di Danimarca e Svezia. In alcuni Paesi dell'UE si applica tuttavia un'aliquota ridotta.</p> <p>Gas naturale: Grecia 9 per cento, Irlanda 13,5 per cento, Italia 10 per cento, Francia 5,5 per cento (solo sul costo dell'abbonamento), Lussemburgo 6%, Ungheria 5 per cento, Portogallo 5 per cento, Regno Unito 5 per cento, Lettonia 10 per cento (imposta per le persone fisiche per il consumo privato), Malta esenzione dall'IVA se la fornitura è effettuata da un'istituzione pubblica.</p> <p>Elettricità: Grecia 9 per cento, Irlanda 13,5 per cento, Italia 10 per cento, Francia 5,5 per cento (solo sul costo dell'abbonamento), Lussemburgo 6 per cento, Malta 5 per cento, Portogallo 5 per cento, Regno Unito 5 per cento, Lettonia 10 per cento (imposta per le persone fisiche per il consumo privato).</p> <p><u>Tassa sul CO₂:</u></p> <p>La direttiva UE sulla tassazione dell'energia disciplina le aliquote minime per gli agenti energetici (armonizzazione minima). L'impostazione della tassazione dell'energia varia considerevolmente da uno Stato all'altro (base di calcolo, aliquote, eccezioni, utilizzo dei fondi, ecc.).</p> <p>Alcuni Stati membri dell'UE, come ad esempio i Paesi scandinavi, il Regno Unito o la Germania, hanno già introdotto negli anni '90 tasse sul CO₂ dettate da motivazioni ecologiche. In numerosi Stati si applicano norme speciali per imprese industriali che consumano molta energia (riduzioni di prezzo, eccezioni, obbligazioni facoltative). Non è dato di sapere se ciò è il caso anche per i produttori di ortaggi.</p>
Proposta di modifica	Riduzione dell'aliquota IVA dal 7,6 al 2,4 per cento nonché esenzione dalla tassa sul CO ₂ .
Quadro generale per l'attuazione	<p><u>Imposta sul valore aggiunto:</u></p> <p>Se l'agricoltore è assoggettato all'IVA, può dedurre gran parte dell'IVA fatturata dal fornitore di gas o elettricità come imposta precedente (deve tuttavia ridurre la deduzione dell'imposta precedente, se riceve contributi). L'importo dell'aliquota IVA sul gas e sull'elettricità è quindi praticamente irrilevante.</p> <p>Se l'agricoltore non è più assoggettato all'IVA, il carico fiscale nei suoi confronti diminuisce leggermente. Va tuttavia ancora appurato se la deduzione forfettaria dell'imposta precedente giusta l'articolo 38 capoverso 6 LIVA possa essere mantenuta al 2,4 per cento oppure debba eventualmente essere ridotta.</p> <p>Nel complesso, soltanto una piccola parte delle minori entrate fiscali della Confederazione va a beneficio degli agricoltori.</p>
Basi legali	Modifica della LIVA; Legge sul CO ₂ (RS 641.71) e ordinanza dell'8.6.2007 sulla tassa sul CO ₂ (RS 641.712).
Conseguenze finanziarie	<p><u>Imposta sul valore aggiunto:</u></p> <p>Minori entrate fiscali pari a circa 230 milioni di franchi all'anno.</p> <p><u>Tassa sul CO₂:</u></p> <p>La tassa sul CO₂ è una tassa d'incentivazione. L'importo prelevato, previa deduzione dei costi correlati all'esecuzione, viene integralmente redistribuito alla popolazione e all'economia (art. 10 legge sul CO₂). A partire dal 2010 si prevede d'introdurre un vincolo parziale per provvedimenti edili che comporterà una diminuzione della redistribuzione alla popolazione e all'economia.</p>

	Un'esenzione dalla tassa comporterebbe minori entrate, ma anche minori uscite (ridistribuzione). Non è possibile quantificarle, poiché attualmente non si dispone di cifre al riguardo.
--	---

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Imposta sull'alcool: sgravio fiscale a favore della produzione e della trasformazione a valle (adeguamento dell'imposta al livello dei Paesi confinanti)
Obiettivo	Miglioramento della competitività mediante l'adeguamento alle condizioni dei Paesi UE confinanti.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>Conformemente all'articolo 22 LAlc, il Consiglio federale (CF) fissa l'aliquota dell'imposta tenendo conto delle aliquote d'imposta applicate nei Paesi limitrofi. Inoltre accorda agevolazioni fiscali ai piccoli produttori per una quantità determinata della loro produzione a condizione che le materie prime distillate provengano esclusivamente dal raccolto indigeno del produttore o siano state raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese.</p> <p>Nel 1999, sulla scorta delle disposizioni OMC, è stata introdotta l'aliquota unica attuale di 29 franchi per litro di alcool anidro (a.a.) sulle bevande distillate indigene ed estere. Per le bevande distillate importate, come ad esempio Cognac, Whisky o Wodka, a suo tempo l'aliquota era stata ridotta di oltre la metà. All'atto della definizione dell'aliquota d'imposta erano state tenute in considerazione le aliquote applicate nei Paesi confinanti, IVA inclusa.</p> <p>Il 22 aprile 2009 il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza della legge sull'alcool (RS 680.11). Le innovazioni hanno comportato notevoli sgravi tecnici ed amministrativi già a partire dal 1° luglio 2009 alla categoria delle bevande distillate, mentre hanno determinato minori entrate per la Regia federale degli alcool.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per i piccoli produttori la quantità di bevande distillate a beneficio dell'imposta ridotta è stata aumentata da 5 a 30 litri di alcool anidro. Ciò dovrebbe comportare uno sgravio fiscale pari a 800'000 franchi circa. Questo provvedimento determina una diminuzione di 12'000 unità del numero di dichiarazioni della produzione e di fatture con conseguente sgravio a livello di produttori e di RFA. 2. Un effetto analogo risulta dalla rinuncia alla piombatura degli impianti di distillazione. 3. Anche la rinuncia al registro delle distillazioni comporta uno sgravio amministrativo per la categoria. <p>UE:</p> <p>Per le distillerie artigianali si applica un'aliquota ridotta o agevolazioni in funzione dei quantitativi (p.es. in Germania).</p>
Proposta di modifica	Adeguamento dell'imposta al livello dei Paesi confinanti. Estensione dello sgravio fiscale limitato a una determinata quantità che interessa i piccoli produttori alle distillerie artigianali.
Quadro generale per l'attuazione	Modifica delle basi legali. Revisione dei criteri di calcolo dell'aliquota d'imposta. Ampliamento della cerchia dei beneficiari dello sgravio fiscale.
Basi legali	Ordinanza della legge sull'alcool (OLalc; RS 681.11).

Conseguenze finanziarie	Le garanzie che devono essere fornite nei confronti della Confederazione in relazione alla gestione di un deposito fiscale o di un deposito sigillato per la sospensione dell'imposta verranno ridotte. La riduzione di 33 milioni di franchi del vincolo al capitale comporterà, per la categoria, un utile sugli interessi di circa 1,7 milioni di franchi e una riduzione dei costi di fideiussione di 130'000 franchi.
--------------------------------	--

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Mantenimento del rimborso dell'imposta sugli oli minerali
Obiettivo	Nessun costo suppletivo per l'agricoltura.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>L'imposta sugli oli minerali è un'imposta sul consumo particolare prelevata sul petrolio, su altri oli minerali, sul gas naturale e sui prodotti ottenuti dalla loro lavorazione, nonché sui carburanti. Le tasse sul consumo particolare gravano il consumo di determinate merci con l'obiettivo di generare introiti per lo Stato. L'imposta si compone dell'imposta sugli oli minerali e del supplemento fiscale sugli oli minerali (per i carburanti). Questa imposta genera entrate per un importo di circa 5,5 miliardi di franchi che corrisponde al 10 per cento delle entrate della Confederazione. Di queste, oltre 3 miliardi sono riconducibili all'imposta sugli oli minerali, l'importo rimanente al supplemento fiscale sugli oli minerali. La metà dell'imposta sugli oli minerali e l'intero supplemento fiscale sugli oli minerali sono vincolati a compiti in relazione al traffico stradale.</p> <p>Onde ridurre i costi di produzione, i carburanti utilizzati nell'agricoltura sono parzialmente esentati dall'imposta sugli oli minerali mediante rimborsi. Il rimborso dell'imposta avviene su domanda e sulla base di una procedura standard. L'importo da rimborsare viene versato al gestore. Per gestore si intende chi gestisce un'azienda per proprio conto e a proprio rischio e pericolo.</p> <p>UE:</p> <p>Nell'UE gli Stati membri sono competenti in materia di eventuali rimborsi dell'imposta sugli oli minerali. In Francia, ad esempio, gli agricoltori possono alimentare i loro trattori e macchine agricole con olio da riscaldamento ("mazout agricole"). In Germania vige un sistema simile a quello svizzero. In Austria, per il diesel agricolo è previsto un rimborso dell'imposta.</p>
Proposta di modifica	Mantenimento della normativa attuale per quanto concerne il rimborso dell'imposta sugli oli minerali.
Quadro generale per l'attuazione	Onere fiscale ridotto per l'agricoltura.
Basi legali	<p>Legge sull'imposizione degli oli minerali (LIOM; RS 641.61): articoli 18 e 33.</p> <p>Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OIOm; RS 641.611): articoli 14-17, 46-48 e 58-59.</p> <p>Ordinanza sulle agevolazioni fiscali e l'interesse di mora per l'imposta sugli oli minerali (O DFE; RS 641.612): articoli 4, 6-8, allegati 1 e 2.</p>
Conseguenze finanziarie	L'importo rimborsato ammonta a 67 milioni di franchi all'anno.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Esonero dalla TTPCP per trasporti di mezzi di produzione, materie prime agricole e derrate alimentari
Obiettivo	Riduzione dei costi per l'industria agroalimentare e conseguente miglioramento della competitività.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>In virtù dell'Accordo con l'UE sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, della Costituzione federale e della legge sul traffico pesante, l'ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP; RS 641.811) disciplina l'obbligo di versare la TTPCP. In linea di massima, i veicoli agricoli sono esonerati dalla TTPCP. Con veicoli agricoli è consentito effettuare soltanto trasporti agricoli. I trasporti non agricoli sono vietati anche se sono effettuati per un ramo non agricolo di un'azienda agricola. I veicoli agricoli non sottostanno al divieto di circolazione domenicale e notturna.</p> <p>La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni TTPCP è una tassa federale calcolata in funzione del peso totale, del livello d'emissioni e dei chilometri percorsi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Deve essere versata per tutti i veicoli a motore e i rispettivi rimorchi con un peso complessivo autorizzato superiore a 3,5 tonnellate, utilizzati per il trasporto di merci, immatricolati in Svizzera o all'estero che transitano sulle strade pubbliche svizzere. In alcuni casi si applicano esoneri totali, come ad esempio per i veicoli militari o della polizia, eccetera, nonché per i veicoli agricoli con targhe verdi o norme speciali, come ad esempio per i trasporti di legname grezzo, latte sfuso o animali da reddito agricolo per i quali la tassa corrisponde soltanto al 75 per cento della tassa ordinaria.</p> <p>UE:</p> <p>In numerosi Stati dell'UE il traffico pesante deve versare un pedaggio ad enti privati che gestiscono le autostrade oppure allo Stato. Alcuni Paesi hanno appena introdotto l'obbligo del pedaggio o sono in procinto di farlo. La valenza di questa tassa è tuttavia minore rispetto a quella della tassa elvetica. La tassa vigente in Germania, ad esempio, corrisponde al 30 per cento circa di quella applicata in Svizzera.</p>
Proposta di modifica	Esonero dalla TTPCP per i trasporti dell'industria agroalimentare.
Quadro generale per l'attuazione	Modifica della legge sulla TTPCP: adeguamento della TTPCP in modo che l'oggetto della tassa non sia più il veicolo, bensì il bene trasportato. Ciò comporterebbe notevoli modifiche dell'intero sistema. Esse riguarderebbero in particolare il sistema informatico e l'apparecchio di rilevazione installato nel veicolo nonché i doveri del proprietario e del conducente del veicolo (indicazione del tipo e del peso del carico). Occorrerebbe inoltre rinegoziare l'accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia.
Basi legali	Accordo con l'UE sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, ev. Cost., legge sul traffico pesante (LTTP).
Conseguenze finanziarie	Sviluppo di un nuovo sistema di rilevazione: 200 milioni di franchi circa; l'importo delle entrate dipende dal nuovo sistema di calcolo e di tariffazione.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Esecuzione di provvedimenti zootecnici non soltanto da parte di veterinari
Obiettivo	Riduzione dei costi per l'agricoltura.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>I provvedimenti zootecnici come la decornazione o la castrazione oggi possono essere eseguiti direttamente dagli allevatori nella propria azienda. Le condizioni da rispettare sono fissate nell'articolo 32 dell'ordinanza sulla protezione degli animali e nell'articolo 8 dell'ordinanza sui medicinali veterinari. La relativa base legale è data dall'articolo 16 della legge sulla protezione degli animali secondo cui gli interventi dolorosi vanno eseguiti sotto anestesia e da persone esperte.</p> <p>UE:</p> <p>La somministrazione di antidolorifici e anestetici negli Stati membri dell'UE è disciplinata in maniera più rigida. La pratica dell'anestesia da parte degli allevatori è poco diffusa. Ciò è il caso anche in altri Paesi europei; ad esempio in Norvegia gli interventi di castrazione sui suinetti devono essere eseguiti sotto anestesia e soltanto da veterinari.</p>
Proposta di modifica	Ampliamento dei provvedimenti zootecnici che possono essere eseguiti dagli allevatori.
Quadro generale per l'attuazione	Nuova regolamentazione dell'esecuzione di interventi sotto anestesia da parte degli allevatori.
Basi legali	LPAn, LATer, OPAn, OMVet.
Conseguenze finanziarie	Nessuna.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Ammissione all'esercizio della professione per i veterinari armonizzata sul piano svizzero
Obiettivo	Eliminazione delle differenze rimanenti nel campo dell'acquisto di medicinali veterinari e dell'esecuzione di interventi veterinari.
Situazione attuale	L'autorizzazione all'esercizio della professione è di competenza cantonale. Il diritto federale prescrive che l'autorizzazione al libero esercizio della professione è rilasciata se il richiedente è titolare di un diploma federale di veterinario (art. 36 cpv. 1 legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
Proposta di modifica	Armonizzazione dell'ammissione all'esercizio della professione tra i Cantoni.
Quadro generale per l'attuazione	
Basi legali	Legge sulle professioni mediche universitarie, LPMed; RS 811.11.
Conseguenze finanziarie	Difficili da valutare.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Assunzione dei costi per la lotta alle epizoozie da parte della Confederazione
Obiettivo	Riduzione dei costi per l'agricoltura attraverso l'assunzione dei costi per la lotta alle epizoozie da parte della Confederazione.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>In virtù della legge sulle epizoozie (LFE) l'esecuzione della lotta alle epizoozie spetta ai Cantoni, che, ai sensi dell'articolo 31 LFE, si assumono totalmente o in parte i costi della lotta e versano le indennità per perdite di animali giusta l'articolo 32. Nella maggior parte dei Cantoni i costi vengono finanziati attraverso la cassa cantonale delle epizoozie alimentata sia dagli allevatori che dall'ente pubblico. Questi modelli di finanziamento sono strutturati in maniera molto diversificata (la quota degli allevatori varia da Cantone a Cantone, e talvolta anche i Comuni partecipano al finanziamento). La Confederazione si assume soltanto i costi d'indennizzo delle perdite di animali dovute alle epizoozie altamente contagiose.</p> <p>Siccome la lotta alle epizoozie è nell'interesse e a favore dell'agricoltura, la partecipazione ai costi degli allevatori è ritenuta giustificata.</p> <p>Esempio: finanziamento della vaccinazione contro la malattia della lingua blu 2008. I costi sono stati ripartiti tra Confederazione, Cantoni e allevatori nella maniera seguente:</p> <p>la Confederazione ha pagato il vaccino (4 mio. fr.); il Cantone ha pagato la logistica (2 mio. fr.); la cassa delle epizoozie, incl. allevatori, ha pagato la vaccinazione (12 mio. fr.).</p> <p>UE:</p> <p>Anche nell'UE i costi vengono ripartiti tra ente pubblico e allevatori. Anche la Commissione UE può partecipare al finanziamento di specifici programmi di lotta alle epizoozie a condizioni ben definite.</p>
Proposta di modifica	I costi per la lotta alle epizoozie vengono assunti dalla Confederazione. Finanziamento dei costi attraverso una cassa federale delle epizoozie (in linea di principio strutturata analogamente alle attuali casse cantonali delle epizoozie con partecipazione ai costi degli allevatori).
Quadro generale per l'attuazione	Istituzione di una cassa federale delle epizoozie (alimentata come finora dagli allevatori e dall'ente pubblico). Ciò comporta, tuttavia, anche il riesame della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni in vista di un'esecuzione esaustiva a livello federale nel campo delle epizoozie.
Basi legali	Modifica di fondo della LFE.
Conseguenze finanziarie	La Confederazione dovrebbe accollarsi almeno la quota pubblica dei costi finora a carico di Cantoni e Comuni.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Prevenzione delle zoonosi e sicurezza delle derrate alimentari
Obiettivo	Ottimizzazione della prevenzione delle epidemie.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>In virtù della legge sulle epizootie (LFE) la Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire l'insorgere o il diffondersi di un'epizootia (art. 9). All'articolo 1 sono definite tutte le epizootie ai sensi della legge. L'esecuzione della legislazione sulle epizootie compete ai Cantoni. Il Consiglio federale emana prescrizioni generali. I costi della lotta alle epizootie sono assunti totalmente o in parte dai Cantoni. Fatta eccezione per l'ambito dell'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, un elemento importante della prevenzione di epizootie e zoonosi, la Confederazione non partecipa in maniera incisiva al finanziamento di misure preventive.</p> <p>La mozione Zemp (08.3012; Prevenzione delle epizootie), accolta dal Parlamento, prevede un ampliamento del margine d'intervento a livello federale per misure preventive. L'impegno finanziario della Confederazione dovrebbe limitarsi a compiti di sorveglianza e coordinamento, alla diagnosi precoce, all'approvvigionamento in caso di crisi ed eventualmente al sostegno mirato di vaccinazioni di massa del bestiame nell'interesse economico della Svizzera.</p> <p>UE:</p> <p>Al momento la Commissione UE sta deliberando in merito a una legge sulle epizootie a livello comunitario. La legislazione sulle epizootie attualmente conta molti atti normativi e la ripartizione dei compiti tra Commissione e Stati membri varia a seconda delle epizootie.</p>
Proposta di modifica	Prevenzione delle zoonosi e sicurezza delle derrate alimentari. Con l'attuazione della mozione Zemp viene ampliato e garantito il margine d'intervento a livello federale per misure preventive; a tal fine è necessario l'impegno finanziario della Confederazione.
Quadro generale per l'attuazione	Aumento dell'impegno finanziario della Confederazione a livello di prevenzione.
Basi legali	LFE / OFE.
Conseguenze finanziarie	L'attuazione della mozione Zemp genererà nuovi costi per la Confederazione, che tuttavia al momento non sono ancora valutabili.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Eliminazione dei sottoprodotti della macellazione per il pollame: contributi analoghi a quelli per bovini, suini, caprini e ovini
Obiettivo	Parità di trattamento per pollame, bovini, suini, caprini e ovini.
Situazione attuale	Nel quadro dell'ordinanza concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407), oggi giorno vengono versati circa 48 milioni di franchi all'anno per sottoprodotti di origine animale di bovini, suini, caprini e ovini. Tale ordinanza si basa sugli articoli 53 capoverso 1 e 62 capoverso 3 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40).
Proposta di modifica	Estensione dei contributi federali per l'eliminazione dei sottoprodotti della macellazione al pollame.
Quadro generale per l'attuazione	Modifica dell'articolo 62 capoversi 1 e 2 LFE. Sulla base di tale modifica è possibile adeguare l'ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
Basi legali	Modifica dell'articolo 62 capoversi 1 e 2 LFE.
Conseguenze finanziarie	A seconda dell'importo dei contributi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale per il pollame, fino a 10 milioni di franchi all'anno.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Svincolo dei contributi d'eliminazione dalla tematica della BSE
Obiettivo	I contributi d'eliminazione vanno svincolati dalla tematica della BSE e trasposti nel diritto ordinario non più come disposizione transitoria.
Situazione attuale	Conformemente all'articolo 62 LFE, i contributi d'eliminazione sono versati in connessione alle misure ordinate in relazione alla BSE e sono pertanto una disposizione transitoria.
Proposta di modifica	Svincolo dei contributi d'eliminazione dalla tematica della BSE e trasposizione nel diritto ordinario.
Quadro generale per l'attuazione	Modifica dell'articolo 62 capoversi 1 e 2 LFE. Sulla base di tale modifica è possibile adeguare l'ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
Basi legali	Modifica dell'articolo 62 capoversi 1 e 2 LFE.
Conseguenze finanziarie	Non appena in Svizzera non vi saranno più casi di BSE e non verranno più stabilite misure specifiche per l'eliminazione: 48 milioni di franchi all'anno.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Sostituzione della norma sugli effettivi massimi mediante altre norme esistenti										
Obiettivo	Possibilità di sviluppo strutturale e miglioramento della competitività dei contadini.										
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>Ai sensi degli articoli 46 e 47 LAgr il Consiglio federale può fissare effettivi massimi per le singole specie di animali da reddito, nonché una tassa in caso vengano superati. Nell'ordinanza sugli effettivi massimi (OEMax) sono stabiliti gli effettivi massimi per le principali categorie di animali.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Effettivi massimi (numero di animali)</th> <th>Categoria di animali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250</td> <td>Scrofe da allevamento, in lattazione e non in lattazione, di oltre 6 mesi (produzione tradizionale)</td> </tr> <tr> <td>1'500</td> <td>- Mezzanotti riproduttori di entrambi i sessi; - Suinetti o mezzanotti (fino a 30 kg); - Suini da ingrasso o mezzanotti da ingrasso (a partire da 30 kg).</td> </tr> <tr> <td>18'000</td> <td>- Galline ovaiole (a partire da 18 settimane); - Polli da ingrasso (a partire da 43 giorni di ingrasso).</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>Vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del latte).</td> </tr> </tbody> </table> <p>Su richiesta l'UFAG può rilasciare autorizzazioni eccezionali per aziende di allevamento di suini che vengono foraggiati con sottoprodotti dell'industria lattiera e/o alimentare. Le aziende che vogliono tenere un numero di animali maggiore rispetto a quanto consentito ai sensi dell'OEMax, e che comunque adempiono i requisiti PER senza cessione di concime aziendale a terzi, possono presentare una domanda di registrazione dell'effettivo massimo richiesto. L'OEMax attualmente ha soltanto un impatto minimo sulle aziende di allevamento. La percentuale delle aziende di allevamento di suini o avicole con un effettivo superiore all'80 per cento di quello massimo consentito normalmente non raggiunge l'1,5 per cento. Nel quadro del dibattito parlamentare sulla PA 2011 il Parlamento ha respinto a larga maggioranza la soppressione o l'allentamento delle disposizioni dell'OEMax.</p> <p>UE:</p> <p>Nell'UE non sono previste misure paragonabili a quelle ai sensi dell'OEMax. A questo problema si ovvia anche in relazione all'aspetto della riduzione delle emissioni.</p>	Effettivi massimi (numero di animali)	Categoria di animali	250	Scrofe da allevamento, in lattazione e non in lattazione, di oltre 6 mesi (produzione tradizionale)	1'500	- Mezzanotti riproduttori di entrambi i sessi; - Suinetti o mezzanotti (fino a 30 kg); - Suini da ingrasso o mezzanotti da ingrasso (a partire da 30 kg).	18'000	- Galline ovaiole (a partire da 18 settimane); - Polli da ingrasso (a partire da 43 giorni di ingrasso).	300	Vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del latte).
Effettivi massimi (numero di animali)	Categoria di animali										
250	Scrofe da allevamento, in lattazione e non in lattazione, di oltre 6 mesi (produzione tradizionale)										
1'500	- Mezzanotti riproduttori di entrambi i sessi; - Suinetti o mezzanotti (fino a 30 kg); - Suini da ingrasso o mezzanotti da ingrasso (a partire da 30 kg).										
18'000	- Galline ovaiole (a partire da 18 settimane); - Polli da ingrasso (a partire da 43 giorni di ingrasso).										
300	Vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del latte).										
Proposta di modifica	Sostituzione dell'OEMax. Le norme fissate nell'ambito dei pagamenti diretti (PER), della protezione delle acque e dell'ambiente nonché della pianificazione territoriale assicurano il rispetto degli obiettivi dell'OEMax senza che debbano essere fissati limiti specifici.										
Quadro generale per l'attuazione	L'effettivo di animali massimo per azienda non viene più stabilito dalla Confederazione, bensì viene limitato attraverso le legislazioni già esistenti.										
Basi legali	Abrogazione degli articoli 46 e 47 LAgr (RS 910.1) e di conseguenza dell'ordinanza sugli effettivi massimi (OEMax; RS 916.344) o abrogazione dell'OEMax senza stralcio dell'articolo 46 LAgr data la formulazione potestativa.										
Conseguenze finanziarie	Nessuna.										

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Prescrizioni di costruzione: adeguamento al livello dell'UE
Obiettivo	Adeguamento delle prescrizioni di costruzione a quelle dei Paesi confinanti quale contributo alla riduzione dei costi.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>a) Strutture portanti: le norme tecniche della SIA sono regole riconosciute dell'arte edilizia. Sono obbligatorie e si applicano indistintamente per tutte le opere pubbliche o private (art. 229 CP). Alcune leggi cantonali menzionano esplicitamente le regole dell'arte edilizia riconosciute per la realizzazione di opere. Esse si applicano sia per costruzioni dell'ente pubblico che per quelle del settore privato. Nel 1998 la SIA ha lanciato il progetto "Swisscodes", volto a elaborare una nuova serie di norme svizzere compatibili con quelle europee (Eurocodes). Le nuove norme edilizie (strutture portanti - SIA 260-267) sono entrate in vigore il 1° gennaio 2003 con un periodo transitorio di 18 mesi.</p> <p>b) Prodotti da costruzione: nel marzo 2008 all'Accordo concluso nel quadro degli Accordi bilaterali I sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Accordo sul reciproco riconoscimento, ARR) è stato aggiunto un capitolo sui prodotti da costruzione. Tale capitolo disciplina il commercio con l'UE nel settore dei prodotti da costruzione e agevola l'immissione sul mercato di tali prodotti svizzeri nella zona UE.</p> <p>La legislazione agricola non contiene norme specifiche nel settore edile.</p> <p>UE:</p> <p>La direttiva (89/106 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988) relativa ai prodotti da costruzione si applica a tutti i prodotti fabbricati in vista di essere inseriti, in maniera permanente, nelle opere di costruzione sia di edifici sia di opere del genio civile. Mira ad armonizzare e a standardizzare, sul piano tecnico, i prodotti da costruzione; devono essere rispettate determinate condizioni in materia di sicurezza. Le strutture portanti rientrano nel concetto di prodotti da costruzione.</p>
Proposta di modifica	Armonizzazione degli standard tecnici CH-UE per edifici, impianti di refrigerazione, macchine e installazioni.
Quadro generale per l'attuazione	Nel marzo 2008 il settore dei prodotti da costruzione è stato integrato come nuovo capitolo nell'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità con la CE. Ciò significa che il settore dei prodotti da costruzione è da considerarsi un settore armonizzato con il diritto dell'UE. Le norme europee armonizzate in questo settore vengono applicate anche in Svizzera. Lo stesso dicasi per le norme europee sulle strutture portanti ("Eurocodes") riprese nel quadro normativo svizzero attraverso le norme SIA della serie SIA 260-267.
Basi legali	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81).
Conseguenze finanziarie	Nessuna.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Semplificazione delle procedure relative alle domande di costruzione
Obiettivo	Realizzazione di progetti di costruzione in modo più rapido e meno burocratico.
Situazione attuale	<p>CH: Le disposizioni della LPT e dell'OPT sono eseguite dai Cantoni. Le disposizioni vigenti in materia di trasformazione di edifici agricoli al di fuori della zona edificabile sono restrittive. Per principio, sono consentiti due alloggi per azienda (se la necessità è comprovata). Si conta un alloggio per il gestore e uno per i suoi genitori.</p> <p>UE: L'UE non ha una legislazione uniforme in materia di pianificazione del territorio e di autorizzazione a costruire. In Francia, l'articolo R 123-7 del codice urbanistico prescrive che possono essere costruite in zona agricola soltanto le abitazioni necessarie all'azienda agricola. Gli alloggi dei lavoratori agricoli salariati devono essere ricavati in primo luogo in edifici esistenti appartenenti all'azienda o annessi a tali edifici. Se ciò non è possibile, la costruzione dovrà formare un insieme coerente con gli edifici aziendali.</p>
Proposta di modifica	Adeguamento delle disposizioni per quanto concerne le domande di costruzione al diritto vigente nei Paesi membri dell'UE.
Quadro generale per l'attuazione	Adeguamento della legge e dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio. Armonizzazione del diritto edilizio cantonale e comunale e della prassi di autorizzazione per edifici e installazioni secondo la LAgr.
Basi legali	<p>Articolo 34 OPT</p> <p>La Confederazione non può imporre una forma di organizzazione dei servizi cantonali in materia di procedura di autorizzazione di costruzione (garanzia dell'autonomia dei Cantoni giusta l'art. 47 cpv. 2 Cost.).</p>
Conseguenze finanziarie	Nessuna.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Soppressione dell'esame sull'impatto ambientale (EIA)
Obiettivo	Riduzione dei costi strutturali attraverso l'utilizzo di economie di scala e conseguente aumento della competitività.
Situazione attuale	<p>L'OEIA (RS 814.011) è stata modificata dal Consiglio federale il 19 settembre 2008 (in vigore dal 1° dicembre 2008) fissando le nuove disposizioni per il tipo d'impianto 80.4 (impianto per l'allevamento di bestiame da reddito agricolo). Fino ad allora un EIA era necessario per le categorie di animali tra 10 UBG vitelli da ingrasso e 125 UBG bestiame grosso.</p> <p>Il 1° dicembre 2008 è stato introdotto un valore limite unico di 125 UBG. Gli animali che consumano foraggio grezzo sono calcolati in base a mezzo coefficiente UBG (limite a 250 UBGFG).</p> <p>Le serre non sono assoggettate all'obbligo dell'EIA.</p>
Proposta di modifica	Soppressione dell'EIA.
Quadro generale per l'attuazione	
Basi legali	OEIA (RS 814.011).
Conseguenze finanziarie	Nessuna.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Creazione di incentivi finanziari per poter realizzare più rapidamente i progetti di ricomposizione particellare
Obiettivo	Miglioramento delle basi aziendali grazie all'ingrandimento delle particelle e riduzione delle distanze dagli edifici aziendali nonché ottimizzazione delle infrastrutture sulle particelle (acqua, elettricità, vie d'accesso).
Situazione attuale	Esiste già un certo incentivo ai raggruppamenti di terreni (art. 15 cpv. 1 lett. g OMSt: "un'indennità unica fino a un massimo di 800 franchi all'ettaro versata ai locatori che trasmettono ad un'organizzazione che gestisce i terreni in affitto il diritto di affittarli a terzi, a condizione che i terreni siano messi a disposizione per almeno 18 anni."). Ai sensi dell'articolo 14 OMSt vengono concessi contributi a fondo perso per i provvedimenti geometrici ed edili inerenti a ricomposizioni particellari, raggruppamenti di terreni in affitto e altre misure per migliorare la struttura gestionale. I raggruppamenti di terreni in affitto possono essere incentivati mediante contributi a fondo perso (art. 14 e 15 OMSt).
Proposta di modifica	Rafforzamento della possibilità di promozione mediante incentivi finanziari più elevati e semplificazione delle procedure nei raggruppamenti di fondi.
Quadro generale per l'attuazione	Sistema d'incentivi per la promozione del raggruppamento di terreni in affitto: aumento dell'indennizzo (p.es. a 1'500 fr.); riduzione della durata d'affitto (p.es. a 12 anni; agevola il raggruppamento di terreni in affitto, ma ne riduce la qualità e la durevolezza); semplificazione delle procedure relative ai raggruppamenti di terreni (p.es. snellimento della procedura di audizione a livello federale, solo laddove a livello cantonale vi sono conflitti non appianati).
Basi legali	Art. 703 CC (miglioramenti del suolo): utilizzo dei criteri di costituzione anche per i raggruppamenti di terreni in affitto. Art. 101 LAgr (ricomposizioni particellari per contratto): eventuale estensione del termine "ricomposizione particellare" ai raggruppamenti di terreni in affitto. Art. 15 cpv. 1 lett. g OMSt Ampliamento della possibilità di promozione per il raggruppamento di terreni in affitto.
Conseguenze finanziarie	Questa misura non ha conseguenze finanziarie di rilievo e può essere attuata nel quadro dei mezzi iscritti a preventivo.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Aumento della mobilità dei lavoratori agricoli: possibilità di reclutamento di lavoratori, praticanti
Obiettivo	Aumento della competitività grazie alle possibilità di reclutare manodopera non qualificata per l'industria agroalimentare in Paesi terzi dell'UE.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>Ammissione dagli Stati UE-AELS: per l'ammissione della manodopera straniera la Svizzera applica un sistema duale. Il reclutamento della manodopera necessaria per l'agricoltura svizzera deve avvenire conformemente alle basi legali (ALC e LStr) nello spazio UE. Per i cittadini dell'UE dei 17 (363 mio.) vige già il principio della libera circolazione. Nei confronti degli altri 8 Stati membri dell'UE (72,9 mio.) si applicano termini transitori durante i quali l'immigrazione è contingentata, vige la priorità dei lavoratori indigeni e viene effettuato un controllo delle condizioni salariali e di lavoro. Il termine transitorio scadrà presumibilmente nel 2011. L'ampliamento dell'ALC alla Bulgaria e alla Romania (29,3 mio.) è entrato in vigore il 1° giugno 2009. Anche in questo caso si applicano le medesime norme transitorie applicate negli 8 Stati membri dell'UE, vale a dire la piena libera circolazione sarà effettiva al più tardi nel 2016.</p> <p>Ammissione da Stati terzi: per quanto riguarda gli altri Stati (Stati terzi) sono ammessi soltanto dirigenti, specialisti e lavoratori qualificati. La legge sugli stranieri (LStr; RS 142.20, in vigore dall'1.1.08) mira a uno sviluppo economico sostenibile. L'ammissione incentrata sul mercato del lavoro è all'insegna di un'occupazione equilibrata e del miglioramento della struttura del mercato del lavoro (nessun mantenimento delle strutture mediante lavoratori poco qualificati e con salari bassi).</p> <p>Prassi vigente in Svizzera: la prassi in materia di diritto sugli stranieri tiene già ampiamente conto delle esigenze dell'agricoltura. Ogni anno vengono concessi circa 550 permessi di lavoro a praticanti provenienti da Stati terzi, affinché possano lavorare presso un'azienda agricola (350 permessi per brevi soggiorni di 4 mesi e 200 permessi per brevi soggiorni di 12 e 18 mesi). I praticanti agricoli ammessi in Svizzera provengono soprattutto dagli Stati della CSI nonché dal Brasile e dal Giappone. Nessun altro settore dell'economia svizzera può beneficiare di una prassi di ammissione così favorevole.</p> <p>La legge sul lavoro (LL; RS 822.11) è, in linea di massima, applicabile a tutte le aziende che occupano temporaneamente o permanentemente dei lavoratori. Fanno eccezione "le aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale" nonché i centri locali di raccolta del latte e le aziende connesse che lo lavorano (art. 2). L'agricoltura non è assoggettata alle disposizioni della legge sul lavoro. Ciò vale in parte anche per le aziende artigianali accessorie a condizione che trasformino i prodotti agricoli per il consumo proprio o per il mercato locale. Anche per i lavoratori agricoli che non rientrano nella LL, per quanto concerne la durata del lavoro e del riposo giusta l'articolo 359 capoverso 2 CO si applicano i contratti normali di lavoro dei Cantoni. Se l'azienda artigianale accessoria è un'unità organizzativa (p.es. ristorante) rientra nella LL. Per le aziende di trasformazione che non sono escluse dalla LAgr, nella LL vi sono disposizioni adeguate riguardanti la trasformazione dei prodotti agricoli in virtù dell'articolo 52 dell'ordinanza 2 (OLL 2, RS 822.112). Per gli altri tipi di aziende accessorie vi sono adeguate differenziazioni della LL riferite alla categoria.</p>

	<p>UE:</p> <p>L'immigrazione da Stati terzi, in particolare di lavoratori stagionali, è tuttora di competenza nazionale. La Commissione sta elaborando una direttiva volta a uniformare lo status giuridico dei lavoratori stagionali (bozza disponibile presumibilmente nell'anno in corso).</p> <p>Germania: anche in Germania si applica la norma della priorità dei lavoratori indigeni. Per quanto concerne il reclutamento di lavoratori stagionali, vi è un accesso agevolato per quelli provenienti da 8 Stati (7 Stati UE e Croazia) mediante speciali accordi di reclutamento con severe restrizioni per quanto riguarda la manodopera ausiliaria di natura sia temporale che numerica (6 mesi per persona e 8 mesi per azienda). Da un'analisi delle cifre emerge che la Germania recluta manodopera stagionale praticamente soltanto negli Stati membri dell'UE. Il 95 per cento circa dei lavoratori stagionali occupati nel 2007 (300'000, di cui il 90% nell'agricoltura e nella selvicoltura) proviene dalla Polonia (75%) e dalla Romania (20%).</p> <p>Austria: anche l'Austria applica la priorità dei lavoratori indigeni e di quelli provenienti dall'UE e dall'AELS rispetto a quelli originari da Stati terzi. Pur non essendo escluso, il reclutamento in Stati terzi è reso molto difficile. Nel 2007 erano attivi 5'500 lavoratori stagionali nell'agricoltura e nella selvicoltura e 1'600 lavoratori aiutanti durante il periodo del raccolto. L'occupazione di manodopera stagionale straniera sulla base dei contingenti (nel 2008 max. 7'500 nella media annuale per tutti i settori) è possibile per al massimo 6 mesi, quella di aiutanti per il raccolto è consentita sulla base di un contingente supplementare (nel 2008 max. 7'000 per al massimo 6 settimane).</p>
Proposta di modifica	<p>LStr: possibilità di reclutare manodopera non qualificata per il settore agroalimentare in Paesi terzi.</p> <p>LL: ampliamento del concetto di "azienda accessoria agricola" alla produzione primaria e al primo livello di trasformazione.</p>
Quadro generale per l'attuazione	Estensione dell'ammissione manodopera straniera proveniente da Paesi terzi alle persone non qualificate.
Basi legali	Legge sugli stranieri LStr (RS 142.209), ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa OASA (RS 142.201)
Conseguenze finanziarie	Nessuna.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Conversione dei debiti e sdebitamento: le aziende gestite a titolo principale devono poter convertire una parte consistente dei loro debiti gravati da interesse in mutui esenti da interesse
Obiettivo	Riduzione dell'onere degli interessi e del capitale di terzi.
Situazione attuale	Già oggi possono essere concessi mutui nel quadro dell'aiuto per la conduzione aziendale (art. 79 cpv. 1 lett. a LAgr) per la conversione dei debiti esistenti. Diversi Cantoni sono tuttavia prudenti nella concessione di mutui nel quadro dell'aiuto per la conduzione aziendale. In virtù dell'articolo 78 capoverso 3 LAgr e della NPC, questo è un compito in comune di Confederazione e Cantoni.
Proposta di modifica	Adeguamento dei criteri di entrata in materia per i mutui nel quadro dell'aiuto per la conduzione aziendale, aumento del Fonds de roulement da parte della Confederazione se possibile in virtù della NPC nonché armonizzazione dell'esecuzione a livello cantonale.
Quadro generale per l'attuazione	Maggiore concessione alle aziende gestite a titolo principale di mutui nel quadro dell'aiuto per la conduzione aziendale per la conversione dei debiti esistenti. Adeguamento dei criteri di entrata in materia come segue: abolizione dell'ammontare dei debiti gravati da interesse dell'azienda prima della conversione rispetto al valore di reddito; possibilità di conversione dei debiti gravati da interesse fino al 50 per cento del valore di reddito.
Basi legali	In virtù dell'articolo 79 capoverso 1 lettera a LAgr, già oggi possono essere concessi mutui nel quadro dell'aiuto per la conduzione aziendale per la conversione dei debiti esistenti. Adeguamento dell'OMSC (art. 6 cpv. 3 e 8). Onde attuare un'armonizzazione a livello cantonale, la Confederazione dovrebbe approntare i mezzi supplementari necessari. Variante 1: modifica della chiave di riparto Confederazione / Cantone. Variante 2: abrogazione dell'articolo 78 capoverso 3 LAgr (soppressione dei compiti in comune).
Conseguenze finanziarie	Il fabbisogno dipende dal livello generale dei tassi d'interesse e dalla liquidità delle aziende. Ipotesi: maggiorazione del Fonds de roulement di 20-50 milioni di franchi per diversi anni.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Proroga dei periodi di rimborso per i crediti d'investimento
Obiettivo	Nessun problema di liquidità con l'introduzione dell'ALSA.
Situazione attuale	<p>Crediti d'investimento, CI:</p> <p>Conformemente all'articolo 105 capoverso 3 LAgr i crediti d'investimento vanno rimborsati entro 20 anni al massimo. Una proroga comporterebbe una modifica di legge.</p> <p>Attualmente il periodo di rimborso è pari mediamente a 1,5 anni. Molti Cantoni concedono crediti d'investimento per costruzioni con una validità di 15-17 anni. Se viene richiesto un rimborso rapido, si agevola lo sdebitamento delle aziende e si crea un margine per nuovi investimenti. Soprattutto in uno scenario economico in evoluzione è necessario che edifici e macchine siano ammortizzati in tempi possibilmente brevi.</p> <p>I Cantoni sono responsabili della determinazione del periodo di rimborso. Ai sensi dell'articolo 111 LAgr si assumono anche il rischio di eventuali perdite derivanti dalla concessione di crediti d'investimento.</p> <p>In alcuni casi i Cantoni, giusta l'articolo 48 capoverso 2 lettera b OMSt, possono sospendere per un anno il rimborso del credito d'investimento se le condizioni economiche del mutuatario peggiorano senza sua colpa. I Cantoni possono ricorrere a questa soluzione più volte entro il termine massimo di rimborso.</p> <p>Dalla PA 2002 mediante la concessione di aiuti forfettari agli investimenti è stata intenzionalmente rafforzata la libertà imprenditoriale del capoazienda. In qualità di imprenditore, si assume direttamente la responsabilità delle proprie decisioni di investimento.</p> <p>Mutui nel quadro dell'aiuto per la conduzione aziendale, MACA:</p> <p>In caso di serie difficoltà finanziarie, giusta l'articolo 1 OMSC, il Cantone può accordare un mutuo nel quadro dell'aiuto per la conduzione aziendale. A medio termine, tuttavia, è difficile che migliori la liquidità dell'azienda, poiché il mutuo nel quadro dell'aiuto per la conduzione aziendale giusta l'articolo 79 capoverso 2 LAgr deve essere estinto entro 20 anni.</p>
Proposta di modifica	Termine di rimborso massimo consentito per i crediti d'investimento superiore a 20 anni.
Quadro generale per l'attuazione	L'attuazione compete ai Cantoni, che si assumono il rischio di perdite derivanti dalla concessione di crediti d'investimento.
Basi legali	Articoli 79 e 105 LAgr. Articolo 14 OMSC / articoli 48 e 52 OMSt.
Conseguenze finanziarie	<p>Una sospensione per un anno di tutti i crediti causerebbe problemi di liquidità nelle casse di credito per un ammontare di 180 milioni di franchi circa. La Confederazione dovrebbe approntare i corrispettivi mezzi.</p> <p>Se, in generale, i termini di rimborso fossero prorogati di un anno il riflusso nel Fonds de roulement sarebbe minore. Sarebbero necessari mezzi federali supplementari nella misura di 13 milioni di franchi all'anno.</p>

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Aiuto comunitario (capiazienda più anziani con quelli più giovani)
Obiettivo	Equiparazione delle condizioni per l'aiuto iniziale a quelle dell'UE.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>Le comunità di gestione tra generazioni sono una soluzione transitoria prima della cessione definitiva dell'attività. I (co)gestori devono essere iscritti all'AVS in qualità di persone con attività lucrativa indipendente e dichiarare al fisco un reddito da un'attività lucrativa indipendente in ambito agricolo. Inoltre essi devono adempiere i criteri per l'ottenimento di pagamenti diretti. Diverse forme di collaborazione (CA, CAS, comunità di gestione tra generazioni, società semplici, ecc.) sono conformi alla legge per quanto concerne sia gli aiuti agli investimenti sia i pagamenti diretti. Non sono previsti aiuti particolari o contributi a fondo perso per le comunità e le comunità di gestione tra generazioni. Tuttavia non esistono nemmeno limitazioni specifiche.</p> <p>I crediti d'investimento possono essere concessi quale aiuto iniziale fino al compimento dei 35 anni (art. 106 cpv. 1 lett. a LAgr).</p> <p>UE:</p> <p>Nemmeno l'UE applica speciali aiuti per le comunità di gestione tra generazioni. L'aiuto iniziale viene concesso fino al compimento dei 40 anni sotto forma di contributi a fondo perso.</p>
Proposta di modifica	Aumento del limite d'età per l'aiuto iniziale. Maggiorazione dell'aiuto iniziale (crediti d'investimento) mediante contributi a fondo perso.
Quadro generale per l'attuazione	<p>Il limite d'età potrebbe essere aumentato a breve termine con una modifica dell'OMSt.</p> <p>La concessione di contributi a fondo perso richiede una modifica di legge e mezzi supplementari.</p>
Basi legali	<p>Adeguamento dell'articolo 43 capoverso 1 OMSt (aumento del limite d'età per l'aiuto iniziale da 34 a 40 anni come nell'UE).</p> <p>Articolo 93 capoverso 1 LAgr per lo stanziamento di contributi a fondo perso.</p>
Conseguenze finanziarie	<p>L'aumento del limite d'età non ha praticamente conseguenze finanziarie perché l'aiuto iniziale viene versato una sola volta per azienda.</p> <p>Tuttavia se i crediti d'investimento vengono sostituiti da contributi a fondo perso, questa misura ha conseguenze finanziarie. Circa 25 milioni di franchi (1/3 dei mutui concessi attualmente nel quadro dell'aiuto iniziale, se questo viene sostituito da contributi a fondo perso)</p>

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Miglior disciplinamento giuridico delle comunità aziendali settoriali (analogamente alle comunità aziendali)
Obiettivo	Riduzione dei costi mediante specializzazione e ripartizione del lavoro.
Situazione attuale	Le comunità aziendali settoriali e le comunità aziendali vengono riconosciute dal diritto pubblico. Queste forme d'organizzazione consentono di ingrandire le strutture senza pregiudicare le aziende a conduzione familiare. Oggi la comunità per l'avvicendamento delle colture permette, nel quadro della comunità PER, di effettuare la rotazione delle colture in comune tra diverse aziende.
Proposta di modifica	La gestione in comune si basa su una forma comunitaria riconosciuta come una comunità aziendale o una comunità aziendale settoriale.
Quadro generale per l'attuazione	Considerazione degli sviluppi pratici nel definire le forme di comunità e l'azienda.
Basi legali	OMSt, OTerm.
Conseguenze finanziarie	Nessuna.

Condizioni locali interessanti

Sgravio dell'industria agroalimentare dal profilo dei costi

Permanente

Misura	Ottimizzazione dell'esecuzione semplificandola
Obiettivo	Risparmi grazie a strutture più efficienti in relazione all'esecuzione delle norme legali nel settore agroalimentare (incl. la sicurezza dei prodotti).
Situazione attuale	<p>CH: UFAG, UFSP, UFV (sicurezza delle derrate alimentari) e SECO (sicurezza dei prodotti) si dividono i compiti: struttura esecutiva federalistica, competenza prevalentemente dei Cantoni, nessun servizio centrale per la repressione delle frodi. Con l'Unità federale per la filiera alimentare (UFAL) è stato fatto un passo in tal senso, anche se rappresenta soltanto un modesto contributo alla soluzione dei problemi.</p> <p>UE: Struttura esecutiva diversa per ogni Stato membro: l'agricoltura è integrata a seconda dei casi in un ufficio per l'alimentazione o in un ufficio per lo sviluppo forestale e rurale.</p>
Proposta di modifica	Raggruppamento in un unico ufficio dei servizi di UFAG, UFSP, UFV e SECO responsabili dell'esecuzione nel settore agroalimentare in particolare per quanto riguarda la sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti.
Quadro generale per l'attuazione	Riorganizzazione dell'Amministrazione federale. Creazione di disposizioni legali per strutture esecutive più efficienti.
Basi legali	Nessuna.
Conseguenze finanziarie	Difficili da valutare.

Condizioni locali interessanti

Adeguamento di diverse condizioni quadro

Permanente

Misura	Modifica della LPT: creazione di zone con utilizzo particolare all'interno della zona agricola e nella zona delle piccole imprese artigianali
Obiettivo	Agevolazione della diversificazione delle attività nell'ambiente rurale, creazione di fonti di reddito para-agricole.
Situazione attuale	<p>Nella legge sulla pianificazione del territorio (LPT) esistono già zone agricole speciali per le aziende la cui produzione è esclusivamente o prevalentemente non legata al suolo (art. 16a cpv. 3 LPT).</p> <p>Art. 24 LPT: eccezioni previste fuori delle zone edificabili. In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile e non vi si oppongono interessi preponderanti. L'esperienza insegna che al momento di una riconversione si pongono spesso problemi di modifica della destinazione, costruzione fuori zona, eccetera.</p> <p>Attraverso la revisione parziale della LPT (in vigore dal 1° settembre 2007) sono state ampliate le possibilità di trasformazione, armonizzandole con le possibilità di promozione nell'ambito dei miglioramenti strutturali.</p> <p>Il Consiglio federale ha attuato la procedura di consultazione su una revisione della LPT, D-LST (12.12.2008-17.4.2009). In futuro, secondo il disegno inviato in consultazione, i Cantoni dovranno poter adottare norme che derogano dal diritto federale per poter tener maggiormente conto delle condizioni e delle esigenze particolari di singole regioni. Il principio della separazione tra zona edificabile e non preserva la sua importanza fondamentale. Nel quadro della consultazione le proposte di un nuovo concetto nel settore delle costruzioni fuori della zona edificabile mediante le quali verrebbe aumentato il margine di manovra dei Cantoni, hanno in gran parte suscitato critiche o sono state addirittura respinte. Alcune modifiche - alla luce dei risultati della consultazione - saranno inevitabili.</p> <p>L'articolo 89 LAgr prevede un limite delle USM ridotto per l'entrata in materia (valore minimo per aree a bassa densità d'insediamento pari 0,75 USM) onde aumentare le possibilità di creazione di valore aggiunto nelle aziende con un volume di lavoro limitato proveniente dall'agricoltura. Questa modifica è correlata alla revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio del 23 marzo 2007 con cui sono state potenziate le possibilità di conseguire un reddito, soprattutto nel settore dell'agriturismo.</p>
Proposta di modifica	<p>Valutazione all'atto della revisione della LPT.</p> <p>Miglioramento della riconversione di aziende e agevolazione della diversificazione dell'offerta rurale mediante la modifica della LPT affinché sia possibile costruire delle infrastrutture fuori della zona edificabile.</p> <p>Autorizzazione alla costruzione di edifici e infrastrutture nella zona agricola per le aziende che producono (colture protette), immagazzinano, confezionano, trasformano o commercializzano prodotti agricoli.</p> <p>Semplificazione e armonizzazione a livello nazionale della prassi in materia di autorizzazione e procedure (ostacoli amministrativi).</p> <p>Adeguamento delle disposizioni relative agli alloggi per i collaboratori alla legislazione vigente nei Paesi membri dell'UE (Paesi Bassi, Spagna, Francia, Italia).</p> <p>Soppressione della distinzione tra produzione dipendente e indipendente dal suolo (hors-sol) nella coltivazione in serra: il metodo di coltivazione (hors-sol / non hors-sol) non è determinante dal profilo paesaggistico. Sono determinanti</p>

	<p>l'“involucro”, comprendente l'infrastruttura in vetro, e i rispettivi edifici aziendali.</p> <p>Abolizione del limite per la costruzione di serre del 35 per cento della SAU (art. 37 LPT) onde consentire lo sviluppo delle strutture e la relativa specializzazione.</p> <p>Possibilità di rilasciare autorizzazioni di costruzione di durata limitata per gli alloggi riservati ai lavoratori assunti a tempo determinato (soluzione ai problemi ricorrenti: disponibilità di alloggi, distanza, aspettative dei collaboratori, garanzia di condizioni adeguate per quanto riguarda la pulizia, la salubrità, l'igiene). Non deve essere possibile cambiare la destinazione della costruzione nel momento in cui l'azienda non la usa più come alloggio per il personale o cessa l'attività.</p>
Quadro generale per l'attuazione	<p>Regionalizzazione delle norme di costruzione fuori zona.</p> <p>In base ai risultati della consultazione si accantonerà l'ipotesi di una revisione totale della LPT e quindi della creazione di una nuova legge sullo sviluppo territoriale. L'attuazione è prevista in due tappe. Una prima (piccola) revisione parziale della LPT darà una risposta immediata all'iniziativa per il paesaggio (controprogetto indiretto), una seconda (di più ampia portata) revisione parziale toccherà altri temi. Le questioni inerenti alle costruzioni fuori della zona edificabile saranno presumibilmente parte della seconda tappa. A tal riguardo non sono state ancora prese decisioni vincolanti.</p>
Basi legali	Adeguamento della LPT ed eventualmente della LAgr.
Conseguenze finanziarie	Nessuna.

Condizioni locali interessanti

Adeguamento di diverse condizioni quadro

Permanente

Misura	Conservazione delle superfici per l'avvicendamento delle colture. Legislazione nazionale vincolante, migliore controllo da parte dei Cantoni nell'attuazione
Obiettivo	Gestione più efficiente e preservazione del fattore produttivo suolo nonché tutela contro la proliferazione degli insediamenti.
Situazione attuale	<p>Nel piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture sono fissate l'estensione totale minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture e le quote cantonali. Le superfici per l'avvicendamento delle colture comprendono i terreni coltivabili, soprattutto quelli campicoli, i prati artificiali e quelli naturali coltivabili, e sono assicurate mediante provvedimenti di pianificazione territoriale. Sono un elemento particolarmente prezioso dal profilo agronomico dei terreni coltivati svizzeri adatti all'utilizzo agricolo. Se sono richieste superfici per l'avvicendamento delle colture, s'impone una ponderazione degli interessi qualificata. Ad esse va riconosciuto anche un notevole significato (interesse nazionale). Ai Cantoni compete l'attuazione di prescrizioni nel piano d'utilizzazione comunale. Sono tenuti a rispettare e a garantire le superfici per l'avvicendamento delle colture così da non intaccare l'estensione minima fissata dalla Confederazione. Una riduzione eventuale delle superfici per l'avvicendamento delle colture deve rispettare determinati requisiti materiali e procedurali. Non soltanto va bilanciata nell'ambito del margine d'azione cantonale, bensì si deve dimostrare di aver vagliato altre alternative che non richiedono superfici per l'avvicendamento delle colture e vanno presentati provvedimenti per la compensazione delle perdite in termine di superficie.</p> <p>Nella risposta alla mozione Bigger "Perdita di terreni coltivabili e superfici agricole utili" il CF constata che la perdita di terreni coltivabili non è conforme né ai principi sanciti nella Costituzione (art. 73, 75, 104), né agli obiettivi e ai presupposti della legislazione sulla pianificazione del territorio e nemmeno agli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio (strategia per uno sviluppo sostenibile 2002). Ritiene necessario integrare nella politica generale dell'ordinamento del territorio il principio di una maggiore presa in considerazione della conservazione, a lungo termine, delle superfici agricole. Visto che la proposta di allestire un piano settoriale delle zone prioritarie va in questa direzione, ha incaricato l'ARE di redigere un rapporto in adempimento della mozione Bigger.</p>
Proposta di modifica	Conservazione delle superfici per l'avvicendamento delle colture. Rafforzamento di questa richiesta con il D-LST o revisione parziale della LPT: protezione per le SAC analoga a quella prevista per le foreste.
Quadro generale per l'attuazione	Armonizzazione dell'esecuzione a livello cantonale. Miglior controllo cantonale per l'attuazione.
Basi legali	LPT (D-LST). Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (decreto federale dell'8 aprile 1992). Eventuale ripresa nella LAgr.
Conseguenze finanziarie	Nessuna.

Condizioni locali interessanti

Adeguamento di diverse condizioni quadro

Permanente

Misura	Sicurezza dell'approvvigionamento: finanziamento statale delle scorte obbligatorie
Obiettivo	Sicurezza dell'approvvigionamento in derrate alimentari in caso di crisi mediante le scorte.
Situazione attuale	La legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP; RS 531) disciplina i provvedimenti volti a garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale in caso di grave penuria non rimediabile dall'economia stessa. Il sistema delle scorte obbligatorie si fonda sulla collaborazione tra economia privata e Stato. Le imprese si impegnano a costituire e gestire determinate scorte. La Confederazione sorveglia le scorte obbligatorie e ne agevola il finanziamento attraverso la garanzia di mutui bancari. I costi delle scorte obbligatorie vengono traslati sui prezzi di vendita. Nel 2006 la costituzione di scorte obbligatorie è costata in media 16,85 franchi pro capite (tot. 130 mio. fr.). I contributi alle scorte obbligatorie vengono riscossi alla frontiera (deduzione dagli introiti doganali). Questi fondi vengono amministrati in un fondo di garanzia (FG), distinto per categorie di prodotti. Attraverso questo fondo di garanzia vengono versate indennità ai detentori di scorte obbligatorie per la loro costituzione, il finanziamento e le altre spese relative alla costituzione di scorte obbligatorie. Queste indennità coprono i costi rispetto alla media settoriale.
Proposta di modifica	<p>Disciplinamento del finanziamento dei costi delle scorte obbligatorie in vista di un eventuale accordo di libero scambio con l'UE. Vi sono quattro opzioni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tassa sul primo responsabile della messa in commercio: il sistema può essere introdotto in un determinato ambito della costituzione di scorte obbligatorie previa ordinanza del Consiglio federale. Un sistema basato su un fondo di garanzia all'interno del Paese può essere abbinato nei rami economici interessati. 2. Tassa in base a un rilevamento separato del valore aggiunto: questo sistema può essere introdotto previa ordinanza del Consiglio federale. Può essere combinato con un corrispettivo sistema basato su un fondo di garanzia all'interno del Paese. 3. Vincolo di una parte dell'IVA: per la creazione di un finanziamento speciale e per il vincolo di fondi federali è necessaria una base legale formale (art. 53 cpv. 1 LFC; RS 611.0). Nel caso dell'IVA, comunque, la Costituzione federale elenca in maniera esaustiva i vincoli da impiegare all'articolo 130. In questo senso un altro vincolo dell'IVA per la costituzione di scorte obbligatorie nel settore delle derrate alimentari e degli alimenti per animali andrebbe introdotto a livello costituzionale. 4. Finanziamento permanente attraverso il preventivo federale ordinario. <p>Non si è ancora deciso quale di queste quattro opzioni attuare. Secondo l'indagine conoscitiva presso la categoria la quarta è la favorita.</p>
Quadro generale per l'attuazione	Finanziamento permanente attraverso il preventivo federale ordinario, come da parere espresso dalla categoria durante l'indagine conoscitiva.
Basi legali	Il finanziamento permanente attraverso il preventivo federale ordinario comporterebbe una revisione della legge sull'approvvigionamento del Paese.
Conseguenze finanziarie	Opzione 4: se gli introiti doganali non esercitano alcun influsso; successivamente 42,6 milioni di franchi (costi annui Ø 2005 – 2008).

Condizioni locali interessanti

Adeguamento di diverse condizioni quadro

Permanente

Misura	Sicurezza dell'approvvigionamento: inserimento nella LAgr di un articolo sulla sovranità alimentare
Obiettivo	Mantenimento della sovranità alimentare, ossia garanzia di un determinato grado di autoapprovvigionamento anche dopo l'apertura delle frontiere.
Situazione attuale	<p>La sovranità alimentare è il diritto di ogni popolo, Stato o gruppo di Stati, a definire la sua politica agricola e alimentare, vale a dire l'autodeterminazione in materia di modalità di produzione dei generi alimentari e il diritto all'approvvigionamento con generi alimentari propri a condizione che non venga violato quanto convenuto a livello di diritto internazionale.</p> <p>In Svizzera la questione della sicurezza dell'approvvigionamento è sancita dagli articoli 102 e 104 della Costituzione.</p> <p>Il 29 settembre 2008 J. Bourgeois ha depositato un'iniziativa parlamentare: Sovranità alimentare (08.457). Stato: non ancora trattata nella sessione plenaria.</p>
Proposta di modifica	L'iniziativa parlamentare (08.457, J. Bourgeois) propone di inserire nella legge sull'agricoltura un articolo sulla sovranità alimentare ("modificare la legge federale sull'agricoltura nel modo seguente: Art. 1 Scopo La Confederazione opera affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile, concorrenziale e conforme alle esigenze della sovranità alimentare, contribuisca efficacemente a...; Art. 2 Provvedimenti della Confederazione, cpv. 1 lett. a ^{bis} : Assicura la copertura dei bisogni della popolazione in misura preponderante mediante una produzione indigena di qualità, sostenibile e diversificata. ...").
Quadro generale per l'attuazione	
Basi legali	Adeguamento degli articoli 104 e 102 Cost.
Conseguenze finanziarie	Nessuna.

Condizioni locali interessanti

Adeguamento di diverse condizioni quadro

Permanente

Misura	Abbandono: possibilità d'affiliazione all'AD, accesso a provvedimenti incentrati sul mercato del lavoro (eventualmente a tempo determinato)
Obiettivo	Agevolazione della cessione dell'attività, nuove prospettive professionali.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>I lavoratori indipendenti generalmente non sono assicurati presso l'assicurazione contro la disoccupazione. Dall'assicurazione sono esclusi anche i membri della famiglia che collaborano nell'azienda. In virtù dell'articolo 59d della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), tuttavia, anche le persone non assicurate hanno la possibilità di beneficiare di provvedimenti incentrati sul mercato del lavoro (p.es. perfezionamento professionale) se così viene deciso dal servizio competente. Il provvedimento deve consentire alla persona di esercitare un'attività lucrativa dipendente. Attualmente i Cantoni si assumono il 20 per cento dei costi e l'AD l'80 per cento. In linea di massima il saldo viene fatturato al Cantone. Nel messaggio sulla revisione parziale della LADI il Consiglio federale propone di mantenere questo tipo di cooperazione interistituzionale, portando la quota di contribuzione ai costi del Cantone al 50 per cento. Dal profilo giuridico non vi è alcuna limitazione alle persone di età inferiore a 60 anni. Sono i consulenti URC che valutano se il provvedimento è opportuno. L'obiettivo deve essere una possibile integrazione nel primo mercato del lavoro.</p> <p>UE:</p> <p>I sistemi dell'AD sono diversi da Paese a Paese. A variare notevolmente non è soltanto il grado di copertura dell'AD, bensì anche la portata della prestazione. Alcuni Paesi hanno un'assicurazione per i lavoratori indipendenti.</p> <p>Germania: dal 1° febbraio 2006 per determinati gruppi di persone è data la possibilità di affidarsi facoltativamente all'AD (§ 28a tomo 3 del codice tedesco della previdenza sociale). È il caso per i dipendenti che lavorano almeno 25 ore alla settimana. Presupposti: 12 mesi di preassicurazione (assicurazione obbligatoria secondo il tomo 3 del codice della previdenza sociale) o indennità di disoccupazione giusta il tomo 3 del codice della previdenza sociale percepita negli ultimi 24 mesi, occupazione con obbligo assicurativo o indennità giusta il tomo 3 del codice della previdenza sociale percepita immediatamente prima dell'attività / occupazione.</p> <p>Austria: tutti i lavoratori hanno accesso all'AD. Non è prevista la possibilità di un'assicurazione facoltativa.</p> <p>Per saperne di più sui sistemi sociali: http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/db/public/compareTables.do?lang=de</p>
Proposta di modifica	Al momento dell'abbandono dell'attività l'agricoltore deve poter percepire un'indennità giornaliera dall'assicurazione contro la disoccupazione e accedere, in generale, ai provvedimenti incentrati sul mercato del lavoro (corsi di formazione, corsi d'avviamento professionale, ecc.).
Quadro generale per l'attuazione	Affiliazione all'AD e accesso ai provvedimenti incentrati sul mercato del lavoro.
Basi legali	Adeguamento della LADI.
Conseguenze finanziarie	Se venissero approntati fondi federali, si potrebbe pensare all'eventualità di un rimborso da parte della Confederazione ai Cantoni dei costi relativamente agli agricoltori che beneficiano dell'articolo 59d LADI.

Condizioni locali interessanti

Adeguamento di diverse condizioni quadro

Permanente

Misura	Creazione di sportelli sociali
Obiettivo	Attenuamento dei casi di rigore sociali e accompagnamento delle conseguenze dell'ALSA.
Situazione attuale	<p>La consulenza nell'ambito dell'agricoltura e dell'economia domestica rurale fornisce assistenza alle famiglie contadine per il loro cammino professionale. A tal fine i Cantoni gestiscono i servizi di consulenza. Dall'entrata in vigore, nel 2008, della Nuova perequazione finanziaria (NPC), la Confederazione non versa più aiuti finanziari alla consulenza cantonale, ma continua a finanziare le centrali di consulenza di AGRIDEA.</p> <p>Negli ultimi anni alcuni Cantoni hanno creato sportelli (o "Offeni Tür", "Wegweiser", "cellule de crise", ecc.) per le famiglie contadine in difficoltà, adeguati all'ambito istituzionale specifico, che hanno dato risultati molto positivi. Qui la manodopera agricola può anche iscriversi all'assicurazione per la disoccupazione e ricevere un aiuto nella ricerca di un'occupazione che viene offerto anche ai non assicurati.</p>
Proposta di modifica	Finanziamento parziale degli sportelli esistenti e futuri per le questioni sociali.
Quadro generale per l'attuazione	<p>I servizi di consulenza nell'ambito dell'agricoltura e dell'economia domestica rurale rafforzano le proprie competenze in ambito sociale. La Confederazione partecipa finanziariamente.</p> <p>Per le campagne di sensibilizzazione dei Cantoni che non hanno ancora offerte di consulenza per le famiglie contadine in difficoltà e per il perfezionamento dell'offerta e delle competenze esistenti è necessario anche un finanziamento iniziale.</p>
Basi legali	<p>Adeguamento dell'articolo 136 capoverso 3 (contrariamente al principio della NPC) e dell'ordinanza sulla consulenza agricola per la promozione e il sostegno di un servizio complementare di consulenza rivolta alle famiglie contadine.</p> <p>Alternativa: subordinazione degli sportelli a un'organizzazione attiva a livello nazionale.</p>
Conseguenze finanziarie	700'000 franchi nel primo biennio (incl. finanziamento iniziale), 400'000 franchi negli anni successivi (pari a ca. 15 sportelli sovvenzionati nella misura del 20%).

Organizzazioni di consumatori

Adeguamento di diverse condizioni quadro

Permanente

Misura	Rafforzamento dei diritti dei consumatori
Obiettivo	Adeguamento dei diritti dei consumatori per l'acquisto di beni e servizi al livello dell'UE.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>I consumatori svizzeri non godono degli stessi diritti di quelli dell'UE soprattutto nei settori seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • condizioni generali di vendita non uniformi; • garanzia: durata in base al prodotto (UE: min. 2 anni); • e-commerce: acquirenti di beni online poco protetti (condizioni di consegna e di resa); • mancanza di trasparenza degli istituti finanziari (costo delle transazioni transfrontaliere e tasse); • time-sharing: mancanza di trasparenza (costi accessori, clausole del contratto, ...). Protezione all'atto dell'acquisizione di diritti d'uso temporaneo di terreni: nessun diritto di revoca, richiesta di acconto; • televendite: il diritto di ritorno non si applica per tutte le merci; condizioni meno favorevoli per ordinazioni inferiori a 100 franchi; • indicazione dei prezzi: i prezzi di beni e servizi non sono sempre indicati chiaramente; • promesse di guadagno sleali: i concorsi dove i premi promessi non vengono assegnati vanno dichiarati sleali; • il sistema di allarme europeo RAPEX sarà ripreso automaticamente dalla Svizzera in caso di conclusione di un ALSA. <p>UE:</p> <p>Nell'UE le norme in questo campo sono applicate, in parte, da oltre 10 anni. In ambito europeo l'apertura dei mercati è stata attuata adeguando parallelamente il livello di protezione dei consumatori.</p>
Proposta di modifica	Rafforzamento dei diritti dei consumatori, cosicché i consumatori abbiano le stesse opportunità e possano godere dei vantaggi dei mercati aperti.
Quadro generale per l'attuazione	Adeguamento dei diritti al livello europeo nel campo delle condizioni generali di vendita, garanzia, e-commerce, sicurezza dei prodotti, traffico di pagamenti, time-sharing, televendite, indicazione dei prezzi, promesse di guadagno sleali.
Basi legali	CO, OIP, LCSI; in alcuni casi sono necessarie nuove basi.
Conseguenze finanziarie	Nessuna.

Organizzazioni di consumatori

Adeguamento di diverse condizioni quadro

Permanente

Misura	Maggiore finanziamento delle organizzazioni dei consumatori
Obiettivo	Aumento dei mezzi finanziari affinché sia possibile testare un numero maggiore di prodotti, informare meglio e consigliare i consumatori, assumere un ruolo di primo piano quali attori del mercato.
Situazione attuale	<p>CH: Articolo 5 legge sull'informazione dei consumatori: nel limite dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare alle organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale, che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori, un aiuto finanziario non superiore al 50 per cento delle spese computabili. L'apertura dei mercati ha ampliato l'offerta di prodotti sul mercato svizzero. I consumatori possono scegliere tra una vasta gamma di prodotti che talvolta sono poco conosciuti. Di conseguenza è aumentata l'esigenza di informazione e inoltre deve essere testato un maggior numero di prodotti.</p> <p>UE: In Germania le organizzazioni dei consumatori ricevono più fondi pro capite di quelle svizzere. Soltanto il centro per la tutela dei consumatori del Baden-Württemberg, il Land tedesco che conta una popolazione di poco superiore a quella svizzera (10,7 mio.), nel 2007, ha ottenuto fondi statali per quasi 4 milioni di franchi; le organizzazioni dei consumatori elvetiche, invece, ne hanno ricevuto circa 700'000.</p>
Proposta di modifica	Aumento dei mezzi finanziari per le organizzazioni dei consumatori.
Quadro generale per l'attuazione	Aumento sostanziale dell'aiuto finanziario alle organizzazioni dei consumatori ai sensi della legge sull'informazione dei consumatori (LIC).
Basi legali	Articolo 5 LIC.
Conseguenze finanziarie	Circa 2-3 milioni di franchi all'anno.

5.4 Fact sheet concernenti misure temporanee per l'accompagnamento della transizione

F 4.1

Sostegno ampio

Pacchetto di misure per l'accompagnamento della transizione

Agricoltura

Temporanea

Misura	Adeguamento del mercato: pagamenti di compensazione regressivi temporanei
Obiettivo	Garanzia di uno sviluppo socialmente sostenibile attenuando l'erosione dei redditi.
Situazione attuale	L'agricoltura svizzera è sostenuta con pagamenti diretti, mezzi finanziari nell'ambito del miglioramento delle basi (p.es. aiuti agli investimenti) e nel settore della produzione e dello smercio. Un ALSA con l'UE riduce il reddito settoriale dell'agricoltura in maniera considerevole rispetto al ritmo di riforma seguito finora. Per far sì che il mutamento strutturale avvenga in maniera socialmente sostenibile è necessario attenuare temporaneamente le conseguenze di un accordo di libero scambio con l'UE, ovvero dell'adeguamento dei prezzi alla produzione svizzeri al livello più contenuto di quelli europei, attraverso mezzi finanziari annuali.
Proposta di modifica	Pagamenti di compensazione regressivi temporanei a favore dell'agricoltura per la fase transitoria.
Quadro generale per l'attuazione	Concessione di speciali pagamenti diretti temporanei (pagamenti di compensazione) per attenuare l'erosione dei redditi causata dall'allineamento dei prezzi alla produzione svizzeri al livello più basso di quelli europei. I pagamenti di compensazione devono essere vincolati alla produzione (p.es. perdite di reddito per coltura / allevamento o per ramo aziendale).
Basi legali	Disposizione transitoria nella LAgr.
Conseguenze finanziarie	L'importo dipende dalla differenza tra i prezzi in CH e UE al momento dell'entrata in vigore di un ALSA.

Pacchetto di misure per l'accompagnamento della transizione

Agricoltura

Temporanea

Misura	Abbandono: aiuto di riqualificazione: allentamento delle prescrizioni (anche per le aziende a titolo accessorio)
Obiettivo	Abbandono dell'attività agricola attraverso un nuovo orientamento professionale in ambito extra-agricolo.
Situazione attuale	Fino al 2015 è data la possibilità di riqualificarsi avvalendosi di un sostegno finanziario. L'aiuto di riqualificazione è un'offerta riservata ai capiazienda che intendono cessare l'attività agricola d'età inferiore a 52 anni. Ha la finalità di consentire un abbandono proficuo dell'attività agricola attraverso una formazione non agricola qualificata, contribuendo anche all'ingrandimento delle aziende restanti. Per poter far valere il diritto a un aiuto di riqualificazione devono essere rispettate diverse condizioni (durata di gestione, dimensioni minime dell'azienda, età del gestore, affitto / vendita delle terre gestite, menzione nel registro fondiario con restrizione di proprietà).
Proposta di modifica	Allentamento delle prescrizioni sull'aiuto di riqualificazione cosicché possano farvi ricorso i gestori interessati ad abbandonare l'attività agricola o il rispettivo coniuge. Proroga della misura per 5-8 anni.
Quadro generale per l'attuazione	Modifica delle vigenti prescrizioni per la concessione di aiuti di riqualificazione: abbassamento del limite USM da 0,75 a 0,5.
Basi legali	Adeguamento dell'articolo 86a capoverso 3 LAgr nonché dell'articolo 20 capoverso 1 lettera b OMSC (RS 914.11).
Conseguenze finanziarie	Difficili da valutare. La portata dipende dalle condizioni quadro generali dell'economia, dall'impostazione dei pagamenti diretti e dalle altre misure collaterali.

Pacchetto di misure per l'accompagnamento della transizione

Agricoltura

Temporanea

Misura	Abbandono: disciplinamento del pensionamento anticipato (prepensionamento), incentivazione della mobilità fondiaria
Obiettivo	La rendita per il pensionamento anticipato deve consentire un abbandono dell'attività agricola finanziariamente sicuro e contribuire all'ingrandimento delle aziende restanti creando condizioni aziendali migliori.
Situazione attuale	In Svizzera, a differenza dell'UE, non esiste un disciplinamento del pensionamento anticipato per gli agricoltori. Già adesso è possibile riscuotere la rendita AVS uno o due anni prima dell'età di pensionamento ordinaria. Chi decide di esercitare tale diritto riceve una rendita AVS ridotta rispettivamente del 6,8 e del 13,6 per cento (per le donne la riduzione è del 3,4% all'anno fino al 2009 in base ad una disposizione transitoria).
Proposta di modifica	Incentivazione della cessazione anticipata dell'attività per i gestori meno giovani, intenzionati a chiudere l'azienda mediante un disciplinamento temporaneo del pensionamento anticipato per il periodo transitorio fino al pensionamento a 65 anni (limitata a 5 anni).
Quadro generale per l'attuazione	L'ammontare della rendita di pensionamento anticipato potrebbe equivalere alla media del reddito agricolo dell'ultimo triennio, ad esempio, oppure alla previdenza per la vecchiaia prevista in caso di pensionamento a 65 anni. Le superfici dell'azienda devono essere date in affitto a lungo termine o vendute. Gestori beneficiari di pagamenti diretti a partire dai 55 anni d'età (armonizzazione con l'art. 37b della legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese).
Basi legali	Disposizione transitoria nella LAgr.
Conseguenze finanziarie	Difficili da valutare. La partecipazione e l'importo dipendono dalle condizioni quadro generali dell'economia, dall'impostazione dei pagamenti diretti e dalle altre misure collaterali.

Pacchetto di misure per l'accompagnamento della transizione

Agricoltura

Temporanea

Misura	Gestione dell'offerta: sostegno finanziario temporaneo (5 anni) a raggruppamenti di produttori che gestiscono la loro offerta in modo coordinato
Obiettivo	Promozione dello smercio.
Situazione attuale	<p>Articolo 12 L'Agr: "La Confederazione può sostenere con contributi finanziari i provvedimenti presi a livello nazionale o regionale dai produttori, dagli addetti alla trasformazione o dai commercianti per promuovere lo smercio di prodotti agricoli svizzeri nel Paese e all'estero". La Confederazione partecipa nella misura del 50 per cento al massimo dei costi computabili del progetto.</p> <p>Vi sono due tipi di progetti.</p> <p>Progetti nazionali e interregionali. Il loro finanziamento non è limitato temporaneamente onde evitare distorsioni della concorrenza; vengono solo pagati i provvedimenti di comunicazione, ma ,ad esempio, non i costi di costituzione o di funzionamento.</p> <p>Progetti regionali (iniziative collettive di progetto), aiuto iniziale, finanziamento temporaneamente limitato (4 anni). Per questi progetti, i costi di funzionamento dell'organizzazione possono essere assunti e computati sul progetto. Possibilità di finanziamento di accertamenti preliminari con accompagnamento specializzato (coaching).</p> <p>Per il momento questo tipo di progetti non è previsto per i mercati d'esportazione, poiché a tal fine è necessario un coordinamento a livello nazionale.</p>
Proposta di modifica	Gestione dell'offerta: sostegno finanziario temporaneo (5 anni) a raggruppamenti di produttori che gestiscono la loro offerta in modo coordinato. Finanziamento dei costi di costituzione e di funzionamento del raggruppamento, non necessari costi d'infrastruttura. La gestione dell'offerta è prevista per i mercati d'esportazione.
Quadro generale per l'attuazione	Finanziamento del 50 per cento dei costi di costituzione e di funzionamento.
Basi legali	Modifica dell'articolo 1 OPSAgr per estendere questa possibilità ai mercati target esteri (disposizione transitoria).
Conseguenze finanziarie	1 milione di franchi all'anno, misura puntuale: nei primi 5 anni d'esistenza del raggruppamento.

Pacchetto di misure per l'accompagnamento della transizione

Agricoltura e primo acquirente

Temporanea

Misura	Compensazione della svalutazione delle scorte
Obiettivo	Compensazione della differenza di prezzo dei prodotti stoccati per i quali sono stati fatti ingenti investimenti per lo stoccaggio e la produzione.
Situazione attuale	<p>Entrata nell'UE dell'Austria: aiuti per la svalutazione delle scorte</p> <p>Le diminuzioni di prezzo generate dalla ripresa della Politica agricola comune dell'UE facevano pensare a una perdita di valore delle scorte di prodotti agricoli e di prodotti trasformati presenti al momento dell'adesione. In virtù dell'articolo 149 dell'atto di adesione, ai detentori privati di scorte (produttori, aziende commerciali e di trasformazione) è stato offerto un aiuto quale indennizzo. Il quadro dei costi per la svalutazione delle scorte ammontava a 5,35 miliardi di scellini (S) (= 644 mio. fr.). I mezzi pubblici effettivamente utilizzati sono stati di circa 4,5 miliardi di scellini (= 542 mio. fr.). Gli indennizzi sono stati richiesti per scorte di cereali, zucchero, prodotti di latteria, amido, frutta e verdura, ma non per gli effettivi di bestiame.</p>
Proposta di modifica	Introduzione di una misura volta a compensare la svalutazione delle scorte a causa del ribasso dei prezzi a seguito dell'entrata in vigore dell'ALSA. Ciò interessa tutti i prodotti per i quali lo stoccaggio ha un ruolo importante.
Quadro generale per l'attuazione	Sviluppo di un sistema di calcolo della svalutazione delle scorte a seguito dell'entrata in vigore dell'ALSA. Il modello austriaco potrebbe essere preso a esempio.
Basi legali	Disposizione transitoria nella LAgr.
Conseguenze finanziarie	<p>Con l'entrata in vigore dell'ALSA il valore delle scorte diminuisce (ammortamento delle scorte). Calcolo della perdita di valore = scorte * differenza di prezzo rispetto all'UE. Le scorte subiscono una riduzione naturale dall'autunno all'estate successiva perciò ai fini del calcolo della perdita di valore si fa una distinzione per quanto riguarda la data di entrata in vigore tra 1° gennaio e 1° luglio (base di calcolo: media degli anni 2005-2008). Tutti i calcoli si basano sulla soppressione dei dazi in un'unica tappa.</p> <p>Esempi:</p> <p>Entrata in vigore dell'ALSA il 1° gennaio:</p> <p>Ammortamento delle scorte per i produttori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verdura 56 milioni di franchi (media scorte 1° gennaio 2008/2009; differenza di prezzo CH-UE (valore medio D, Fr): carote 65% inferiore al prezzo CH / sedano 65% / cavolo rosso e bianco 75% / verza 67% / cipolle 75% / barbabietola da zucchero 58%); • frutta 26 milioni di franchi (media scorte 1° gennaio 2007/2008; differenza di prezzo CH-D: mele 49% inferiore al prezzo CH / pere 42%); • concentrati di succhi di frutta a granella 0 milioni di franchi; • patate 31 milioni di franchi (media scorte e differenza di prezzo CH-D 2007/2008). <p>Ammortamento delle scorte per i detentori di scorte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verdura 12 milioni di franchi (media scorte 1° gennaio 2008/2009; media dei maggiori costi di stoccaggio CH-D: 0.084 fr/kg mese); • frutta 13 milioni di franchi (media scorte 1° gennaio 2007/2008; media dei maggiori costi di stoccaggio CH-D: 0.084 fr/kg mese); • concentrati di succhi di frutta a granella 42 milioni di franchi (anno di riferimento 2005);

	<ul style="list-style-type: none">• patate 9 milioni di franchi (media scorte; media dei maggiori costi di stoccaggio CH-D: 0.025 fr/kg mese). <p>Ammortamento delle scorte di semi oleosi secondo le informazioni fornite dalla ditta Florin AG:</p> <ul style="list-style-type: none">• colza 50% del volume: ca. 30'000 t * differenza dei dazi totali di franchi 59,40 / 100 kg = 17,8 milioni di franchi;• girasole 75% del volume: ca. 9'500 t * differenza dei dazi totali di franchi 53,65 / 100 kg = 5,1 milioni di franchi. <p>Entrata in vigore dell'ALSA il 1° luglio:</p> <p>Ammortamento delle scorte per i produttori:</p> <ul style="list-style-type: none">• verdura, frutta e concentrati di succhi di frutta a granella: 0 franchi;• patate 800'000 franchi (media scorte e differenza di prezzo CH-D 2007/2008). <p>Ammortamento delle scorte per i detentori di scorte:</p> <ul style="list-style-type: none">• verdura, frutta 0 fr.;• concentrati di succhi di frutta a granella 30 milioni di franchi (anno di riferimento 2005);• patate 40'000 franchi (media scorte; media dei maggiori costi di stoccaggio CH-D: 0.025 fr/kg mese). <p>Ammortamento delle scorte di semi oleosi:</p> <ul style="list-style-type: none">• colza 6% del volume: ca. 3'500 t * differenza dei dazi totali di franchi 59,40 / 100 kg = 2,1 milioni di franchi;• girasole: scorte esaurite.
--	---

Pacchetto di misure per l'accompagnamento della transizione

Aziende di trasformazione

Temporanea

Misura	Compensazione della svalutazione delle scorte
Obiettivo	Compensazione della svalutazione generata dalla riduzione dei tributi doganali (in una o più fasi) relative a materie prime, prodotti semifiniti e finiti. (Svalutazione delle materie prime per l'agricoltura e il primo acquirente sono trattate nel fact sheet F 4.5).
Situazione attuale	Entrata nell'UE dell'Austria: aiuti per la svalutazione delle scorte Le diminuzioni di prezzo generate dalla ripresa della Politica agricola comune dell'UE facevano pensare a una perdita di valore delle scorte di prodotti agricoli e di prodotti trasformati presenti al momento dell'adesione. In virtù dell'articolo 149 dell'atto di adesione, ai detentori privati di scorte (produttori, aziende commerciali e di trasformazione) è stato offerto un aiuto quale indennizzo. Il quadro dei costi per la svalutazione delle scorte ammontava 542 milioni di franchi. Gli indennizzi sono stati richiesti per scorte di cereali, zucchero, prodotti di latteria, amido, frutta e verdura, ma non per gli effettivi di bestiame.
Proposta di modifica	Introduzione di una misura volta a compensare la svalutazione delle scorte a causa del ribasso dei prezzi a seguito dell'entrata in vigore dell'ALSA.
Quadro generale per l'attuazione	Introduzione di una misura volta a compensare la svalutazione delle scorte a causa del ribasso dei prezzi a seguito dell'entrata in vigore dell'ALSA. Ciò interessa tutti i prodotti per i quali lo stoccaggio ha un ruolo importante. Differenza del valore della merce prima e dopo la fase di liberalizzazione. Introduzione di un sistema di notifica per rilevare le scorte e misure di controllo (per evitare scorte speculative). Diritto ai contributi dell'azienda per scorte "usuali" attestabili.
Basi legali	Creazione di una disposizione transitoria.
Conseguenze finanziarie	Sono interessate le materie prime, i prodotti semifiniti e finiti il cui prezzo all'interno del Paese è determinato in maniera diretta dai tributi doganali (dazi, CFG). Sono (lista non esaustiva): – cereali, farina e sottoprodotti della molitura – latticini (latte in polvere intero e scremato, burro) – semi oleosi, oli/grassi grezzi, semiraffinati e raffinati, margarine Esempi per l'industria dell'olio (dati réservesuisse e Florin): stato 31.12.2008, tutti gli oli: a) scorte facoltative: 16'870 t b) scorte obbligatorie: 30'078 t Complessivamente ca. 47'000 t con dazi di fr. 172,40 / 100 kg corrispondono a 81 milioni di franchi (calcolo in base all'olio di colza raffinato). Le scorte a livello di commercio al dettaglio non andrebbero prese in considerazione se fossero possibili forniture anticipate senza dazi al commercio al dettaglio di 4 settimane (grandi clienti) o 2 settimane (piccoli clienti). Barbabietola da zucchero, zucchero, melassa, verdura, frutta, patate, fiocchi di patate, carcasse, carne nonché tutti i prodotti finiti derivati.

Pacchetto di misure per l'accompagnamento della transizione

Industria agroalimentare

Temporanea

Misura	Aiuto unico all'ammortamento
Obiettivo	Compensazione dei costi d'investimento non ammortizzati nella transizione al libero scambio nel settore agricolo con l'UE. Creazione di presupposti uguali a quelli dell'UE per investimenti già effettuati.
Situazione attuale	Un ALSA con l'UE riduce il reddito settoriale dell'agricoltura in maniera considerevole rispetto al ritmo di riforma seguito finora. Un calo del reddito settoriale incide sul livello del valore dell'agricoltura e sui rispettivi investimenti. Se cala il reddito, diminuisce anche l'importo a disposizione dell'impresa per gli ammortamenti. Più rapido è il calo dei prezzi, minore è il margine d'intervento che possiede l'imprenditore per combinare i suoi investimenti con i prezzi più bassi. Pertanto per gli investimenti che non possono essere più ammortizzati dovrebbe essere concesso un aiuto unico all'ammortamento.
Proposta di modifica	Introduzione di aiuti all'ammortamento per le aziende agricole e di trasformazione. Le aziende svizzere devono ricevere un indennizzo analogo o una corrispettiva compensazione del valore degli investimenti già attuati. Questi ammortamenti concernono le costruzioni e gli impianti. È importante che le aziende continuino a svilupparsi e ad investire nei loro strumenti di produzione / trasformazione. La misura proposta è un incentivo a proseguire il lavoro senza ostacolare lo sviluppo strutturale in atto a causa dell'insicurezza riconducibile al rischio e all'incertezza di nuovi investimenti.
Quadro generale per l'attuazione	Base per un aiuto unico all'ammortamento: valore residuo degli investimenti attuati, calcolato in base ai seguenti periodi di ammortamento, il contributo ammonta al 50% del valore residuo: edifici di fabbricazione, depositi ecc.: 40 anni; altri edifici: 25 anni; altre infrastrutture, macchine, ecc.: 8,5 anni; scorte: 3 anni. In caso di cessazione dell'azienda o dell'attività imprenditoriale il contributo può ammontare al 100 per cento della perdita di valore. Le aziende di trasformazione del primo di livello, segnatamente nei settori trasformazione di frutta, verdura, patate, mulini, oli e grassi commestibili (oleifici, raffinerie, produzione di margarina), trasformazione del latte e dello zucchero nonché fabbricazione di lieviti, avrebbero diritto a un aiuto unico all'ammortamento.
Basi legali	Creazione di una disposizione transitoria.
Conseguenze finanziarie	I mezzi finanziari diminuirebbero se si allungasse il periodo transitorio per l'attuazione dell'accordo.

Pacchetto di misure per l'accompagnamento della transizione

Industria agroalimentare

Temporanea

Misura	Aiuto unico agli investimenti per l'industria agroalimentare per adeguamenti strutturali necessari
Obiettivo	Rafforzamento della competitività attraverso il miglioramento dell'infrastruttura aziendale.
Situazione attuale	<p>CH:</p> <p>Diversamente dall'UE, in Svizzera in primo luogo le aziende di trasformazione possono essere promosse soltanto attraverso la politica agricola e in secondo luogo possono essere sostenute soltanto aziende molto piccole. Esistono possibilità di incentivazione soltanto per le piccole aziende artigianali (con al massimo 10 posti di lavoro al 100% o 4 mio. fr. di cifra d'affari) nella regione di montagna a condizione che trasformino e commercializzino prodotti agricoli. L'aiuto agli investimenti ammonta a 300'000 franchi al massimo per azienda. Non può essere preso a carico più del 22% dei costi computabili.</p> <p>UE:</p> <p>Nell'UE le aziende di trasformazione possono essere promosse attraverso la politica agricola e quella regionale. A livello di politica agricola la promozione avviene nel quadro della misura FEASR "Miglioramento delle strutture di mercato". Questo aiuto agli investimenti è riservato alle piccole e medie aziende; possono infatti essere sostenute soltanto imprese che occupano meno di 750 persone o realizzano una cifra d'affari annua inferiore a 200 milioni di euro (cfr. Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, art. 28). Nel quadro della politica regionale dell'UE possono essere concessi aiuti agli investimenti soltanto se conciliabili con il mercato comune (art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea). Tuttavia i limiti massimi degli aiuti variano considerevolmente da una regione all'altra e in funzione delle dimensioni dell'impresa. L'importo degli aiuti varia dal 10 al 70 per cento. Per progetti che comportano investimenti importanti un'azienda può beneficiare di aiuti agli investimenti per un importo superiore a 100 milioni di euro.</p>
Proposta di modifica	Aiuto unico agli investimenti per progetti individuali e collettivi di aziende agricole e di quelle della filiera del valore aggiunto finalizzati a migliorare l'infrastruttura aziendale.
Quadro generale per l'attuazione	Concessione di un aiuto unico agli investimenti: come base di calcolo potrebbero essere utilizzati il valore di reddito o il valore fiscale ed eventualmente l'indebitamento e la differenza di costi rispetto all'UE per i beni d'investimento. Per l'esame economico-aziendale delle rispettive domande delle aziende della filiera del valore aggiunto potrebbero essere utilizzati gli strumenti della legge federale sulla concessione di fidejussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali (RS 901.2).
Basi legali	Creazione di una disposizione transitoria.
Conseguenze finanziarie	L'importo dipende dall'impostazione delle altre misure e dalla situazione dei prezzi in CH e UE.

Pacchetto di misure per l'accompagnamento della transizione

Industria agroalimentare

Temporanea

Misura	Imposte sul reddito e sull'utile: possibilità di computare l'ammortamento della perdita di valore di superfici, edifici e impianti a causa dell'ALSA
Obiettivo	Adeguamento alle condizioni dell'UE.
Situazione attuale	<p>CH: Dalle entrate conseguite possono essere detratte determinate spese che non sottostanno all'imposta sull'utile (p.es. un'eventuale perdita dell'anno precedente, ammortamenti, accantonamenti). Alcuni Cantoni accettano già una prassi d'ammortamento "liberale" e/o praticano ammortamenti immediati e permettono la gestione attiva delle riserve occulte</p> <p>Sono possibili anche ammortamenti speciali per impianti ed edifici. È possibile una rettificazione di valore unica dei terreni in base al "prezzo indicativo ufficiale".</p> <p>UE: Spesso deduzioni forfettarie.</p>
Proposta di modifica	Imposte sul reddito e sull'utile. Modifica della prassi per autorizzare una seconda rettificazione di valore a causa dell'ALSA se il valore di riferimento è inferiore a quello contabile.
Quadro generale per l'attuazione	Ammortamento della perdita di valore per l'industria agroalimentare. Modifica della prassi, rettificazione di valore fiscalmente riconosciuta se si dimostra in linea con il diritto commerciale (principio della dipendenza). Determinando la prassi si potrebbe agevolare altri ammortamenti.
Basi legali	Disposizione transitoria nella legge sulle imposte.
Conseguenze finanziarie	Non si può valutare se i prezzi delle superfici agricole diminuiranno. In tal caso per le superfici acquistate sul mercato libero potrebbe nascere l'esigenza di una (nuova) rettificazione di valore. Questa seconda rettificazione di valore riduce la base di calcolo.

Allegato 1: Commento alla Carta della Commissione consultiva per l'agricoltura, 9 dicembre 2004

Produzione di derrate alimentari	
	<i>Commento</i>
<p>L'agricoltura svizzera ed i suoi partner nel settore della trasformazione e distribuzione sono tra i leader mondiali della produzione sostenibile di materie prime e derrate alimentari, contribuendo alla sicurezza alimentare della Svizzera.</p>	
<p>Occupano una posizione di punta nel settore della produzione di derrate alimentari sicure rispettosa degli animali e dell'ambiente.</p>	<p>Agricoltura: In linea generale il concetto è orientato verso una posizione di punta a condizioni di produzione comparabili. I metodi praticati in Svizzera per la produzione di materie prime destinate alla trasformazione o consumate quali derrate alimentari sono internazionalmente riconosciuti come metodi all'avanguardia dal profilo della protezione dell'ambiente, ecologico ed etologico. Tenendo ben presenti i cambiamenti nel panorama internazionale vengono continuamente perfezionati. La Svizzera non deve mantenere la sua posizione su tutti i singoli punti, bensì globalmente e sul piano concettuale. Per questo si orienta essenzialmente al contesto europeo. In quest'ultimo mira ad essere tra i migliori. Al contrario l'agricoltura svizzera non è paragonabile a quella dei Paesi che praticano un'agricoltura estensiva su grandi superfici quali, ad esempio, America e Oceania.</p> <p>Trasformazione e distribuzione: La Svizzera è leader mondiale nel settore della trasformazione (sicurezza alimentare). In tutti i segmenti di mercato occupati, i prodotti possiedono uno standard qualitativo comparativamente alto e sono sicuri per il consumatore. Onde appurare la qualità, i metodi di produzione, l'origine dei prodotti, eccetera, vengono impiegati sistemi di controllo coordinati avvalendosi di sinergie.</p>
<p>Occupano con successo segmenti di mercato ad alto valore aggiunto, sia sul piano nazionale sia all'estero, e trovano nuovi sbocchi sul mercato.</p>	<p>L'agricoltura svizzera ed i suoi partner nel settore della trasformazione e distribuzione sono presenti sia sul mercato interno sia su quello estero. Conquistano pure nuovi sbocchi di mercato e sono in grado di soddisfare le esigenze specifiche della clientela nei diversi segmenti. Non si tratta, tuttavia, di occupare ad ogni costo tutti i segmenti di mercato. I prodotti con materie prime svizzere vengono offerti in maniera mirata in vista di realizzare il massimo valore aggiunto, ovvero, in linea generale, nel segmento di alta gamma. Laddove possibile e se il valore aggiunto realizzabile è soddisfacente, viene sfruttato pure il potenziale nel segmento di prezzo medio o basso. In particolare all'interno del Paese, vengono approvvigionati anche i mercati di prodotti standard.</p> <p>Il potenziale di valore aggiunto serve da riferimento per le decisioni inerenti alla produzione nel primario. Considerati i ripetuti tagli ai mezzi finanziari federali, il valore aggiunto realizzabile sul mercato acquista una valenza crescente.</p>

<p>Offrono ai consumatori prodotti eccellenti per un'alimentazione sana e mettono a frutto le proprie possibilità per assicurare alla Svizzera un approvvigionamento autonomo di derrate alimentari.</p>	<p>Il potenziale di differenziazione dei prodotti è valorizzato in maniera mirata a tutti i livelli della filiera alimentare. Pertanto i volumi si spostano sempre più verso il segmento di alta gamma. Le derrate alimentari svizzere si distinguono da quelle della concorrenza per la loro qualità, indipendentemente dal segmento in cui vengono posizionate. La nozione di qualità comprende tutte le caratteristiche qualitative importanti per il consumatore, ossia quelle (specifiche del prodotto) direttamente percettibili (colore, forma, freschezza, gusto, ecc.) come pure quelle (legate al processo) che non sono direttamente percettibili (metodi di produzione, trasformazione, origine, ecc.). Produzione e trasformazione hanno l'obiettivo finale di offrire al consumatore prodotti che consentano un'alimentazione sana, grazie ai loro controlli di qualità.</p> <p>L'agricoltura svizzera ed i suoi partner nel settore della trasformazione e distribuzione soddisfano le esigenze della società in termini di approvvigionamento di prossimità autonomo. In conformità della base costituzionale, i produttori sfruttano le terre fertili per un appropriato autoapprovvigionamento di derrate alimentari, secondo le possibilità delle proprie aziende.</p>
<p>Rinunciano all'impiego di vegetali e animali geneticamente modificati nella produzione come pure nella trasformazione di derrate alimentari.</p>	<p>La gran parte della società (sondaggio tra i consumatori) è contraria all'utilizzo di organismi geneticamente modificati per la produzione di derrate alimentari e si aspetta che i prodotti svizzeri offerti non contengano OGM.</p> <p>La coesistenza di una produzione con OGM e di una senza OGM comporta un rincaro di quest'ultima. La nozione di "senza OGM" fa parte del posizionamento specifico sul mercato della produzione alimentare svizzera con la sua immagine di alta qualità. La produzione senza OGM risponde ad una strategia di sostenibilità nell'interesse dei produttori e degli addetti alla trasformazione e contemporaneamente contribuisce a rafforzare la fiducia dei consumatori.</p> <p>Sarebbe utile rivedere questo principio, laddove l'impiego di OGM apportasse un vantaggio sostanziale ai consumatori, un beneficio significativo dal profilo ecologico nonché dei vantaggi economici.</p> <p>Attualmente, i consumatori non chiedono prodotti contenenti OGM. Fintantoché non si delineerà un'utilità diretta, non vi sarà d'attendersi alcun cambiamento d'opinione a questo proposito.</p>

Beni pubblici e prestazioni di servizio	
	<i>Commento</i>
L'agricoltura svizzera preserva la fertilità del suolo, struttura i paesaggi colturali e fornisce un sostegno notevole alle aree rurali.	
Struttura i paesaggi colturali curando e gestendo i terreni e preserva la diversità di flora e fauna, su mandato della società.	<p>L'agricoltura agisce su mandato della società. Se adempie tale mandato, viene indennizzata in maniera adeguata.</p> <p>Il plurale "paesaggi colturali" sottolinea la moltitudine di regioni dalle caratteristiche tipiche.</p> <p>I paesaggi colturali diversificati con i propri elementi paesaggistici (diverse colture, edifici, animali da pascolo, superfici di compensazione ecologica) e la loro preservazione sono il risultato della gestione e della cura da parte dell'agricoltura. L'imboschimento di superfici marginali a causa dell'abbandono della gestione viene tollerato a condizione che gli interessi del turismo o della biodiversità non vadano contro gli obiettivi costituzionali.</p> <p>Il contributo dell'agricoltura alla preservazione della diversità di flora e fauna (biodiversità) riveste una notevole importanza ed aiuta a contrastarne la regressione.</p>
Preserva la fertilità del suolo e assicura il potenziale di produzione necessario per l'approvvigionamento della popolazione.	<p>Una gestione rispettosa della natura e appropriata consente di preservare la fertilità del suolo. È una condizione essenziale per la sicurezza dell'approvvigionamento, che si basa su un'agricoltura produttiva e funzionale.</p> <p>Innanzitutto occorre preservare il potenziale di produzione dell'agricoltura. L'autoapprovvigionamento di derrate alimentari resta a un certo livello nonostante, al momento, i rischi correlati siano relativamente esigui. Ciò si evince già dal rilievo dato alla produzione quale prestazione primaria dell'agricoltura nella prima frase della visione.</p>
Completa la propria offerta di materie prime e derrate alimentari con molteplici prestazioni di servizio.	<p>La produzione di derrate alimentari resta il compito principale dell'agricoltura. Il primario può completare la sua attività produttiva con un'ampia gamma di prestazioni di servizio e di conseguenza migliorare il proprio reddito. Se a tal fine sono utilizzati edifici situati nella zona agricola, queste prestazioni devono avere un legame con le strutture aziendali o con l'attività agricola.</p>
Rafforza la vita economica, sociale e culturale nelle aree rurali.	<p>In qualità di partner regionale importante, l'agricoltura è strettamente legata alla vita economica nelle aree rurali. È un partner ricercato anche dal profilo socio-culturale e fornisce il proprio contributo per l'occupazione decentrata del territorio, come fissato dalla Costituzione.</p> <p>In particolare nelle regioni fortemente rurali l'agricoltura continuerà a contribuire a conservare e a strutturare l'impronta contadina ancora esistente. Con il proprio impegno particolare per la cultura del villaggio, il turismo o la collettività, la popolazione contadina contribuisce alla creazione del valore aggiunto. Grazie al loro radicamento, le famiglie contadine influiscono sulla vita comunale in misura sovraproportionale, anche nelle regioni a carattere meno rurale.</p>

Imprenditori / Strutture	
	<i>Commento</i>
Gli agricoltori, così come i loro partner nel settore della trasformazione e distribuzione, si muovono in modo previdente, guidati da uno spirito imprenditoriale e in rete.	
Possiedono uno spirito innovativo, decidono in modo lungimirante e fanno fronte alle mutevoli condizioni quadro.	<p>Gli agricoltori, così come i loro partner nel settore della trasformazione e distribuzione, si muovono in modo previdente, guidati da uno spirito imprenditoriale e in rete. Possiedono uno spirito innovativo, decidono in modo lungimirante e fanno fronte alle mutevoli condizioni quadro. Agiscono da imprenditori secondo principi economici. Il loro legame con la natura richiede un'economia sostenibile e di conseguenza decisioni lungimiranti. Il mutamento delle condizioni quadro sul mercato o in seguito a decisioni di politica agricola rappresenta per loro una sfida. È importante dare agli agricoltori punti fissi positivi su cui orientarsi.</p> <p>Non tutti gli agricoltori rispettano le esigenze succitate. Tuttavia non sono esclusi dalla carta, bensì realizzeranno un reddito più basso data la loro minor produttività. La carta non è in contraddizione con il fatto che molti agricoltori prendano le loro decisioni tenendo conto di fattori non economici. Com'è stato il caso finora, tutte le aziende contadine beneficiano dei provvedimenti di politica agricola, tuttavia in maniera proporzionale alle loro prestazioni.</p> <p>Si è volutamente rinunciato alla nozione di efficienza nella carta. In relazione all'agricoltura essa comporterebbe l'esclusione dalla carta di quegli agricoltori che non adempiono determinati criteri d'efficienza. I criteri economici rivestirebbero una valenza molto maggiore. Ciò significherebbe che le aziende non efficienti sarebbero state escluse, in linea di principio, dal sostegno accordato all'agricoltura e che dovrebbe venir applicato un piano sociale per garantire condizioni socialmente sostenibili.</p> <p>Benché la competitività sia un compito fondamentale, per la caratterizzazione delle aziende nella carta non sono stati utilizzati termini quali "concorrenziale" o "competitivo". Le caratteristiche "imprenditoriale, previdente, innovativo e lungimirante" sono già sufficienti.</p>
Conquistano in comune notevoli quote di mercato attraverso una formazione dei prezzi e condizioni di mercato eque nonché una collaborazione duratura ed efficiente su tutta la catena del valore aggiunto.	<p>Nella lotta per conquistare quote di mercato è nell'interesse dell'intera catena del valore aggiunto che tutti i partner contribuiscano a mantenere o ampliare i volumi di produzione e di trasformazione attraverso un'occupazione incisiva dei mercati. Ciò impone la consegna al momento propizio, prodotti che soddisfino le esigenze del mercato, prezzi adeguati nonché prodotti di buona qualità. Queste condizioni implicano organizzazioni efficienti collegate in una rete sovrasettoriale, partner economici competenti e una strategia d'informazione incisiva.</p> <p>Nell'agricoltura, per rinforzare la loro posizione, i produttori di materie prime si riuniscono in organizzazioni di produttori. Queste ultime si associano con gli acquirenti lungo una catena del valore aggiunto funzionante in maniera efficiente (organizzazioni di categoria)</p>

<p>Si assumono le proprie responsabilità nei confronti della società e dell'ambiente.</p>	<p>In qualità di imprenditori, le aziende prendono le proprie decisioni imprenditoriali assumendosene la piena responsabilità. Impiegano le proprie risorse in maniera consapevole e responsabile nel rispetto delle esigenze ecologiche, sociali ed economiche legate alla sostenibilità. Attribuiscono una particolare valenza al partenariato sociale.</p> <p>L'attuazione di una produzione sostenibile negli ambiti dell'ecologia e della protezione degli animali si basa in primo luogo sulle esigenze ecologiche e su sistemi d'incentivi nel campo dei pagamenti diretti.</p>
<p>Gli agricoltori assicurano la solidità delle proprie aziende attraverso la crescita, la specializzazione, la diversificazione o un'attività a titolo accessorio.</p>	<p>La carta non dà la priorità ad uno speciale tipo d'azienda, benché in ambito agricolo e non agricolo si osservi una certa renitenza nei confronti delle aziende a titolo accessorio. Essa non limita concretamente il margine di manovra né di queste ultime né delle aziende a titolo principale. La carta non tratta nemmeno in maniera approfondita le differenze regionali. Eventuali precisazioni dovranno essere apportate nel quadro della politica agricola a livello di provvedimento. In linea di massima le aziende a titolo accessorio non vengono discriminate, in particolare nell'ambito dei pagamenti diretti ad indennizzo delle prestazioni. La promozione delle aziende a titolo principale mediante aiuti agli investimenti, com'è stato il caso finora, non è esclusa.</p> <p>Le aziende agricole ottimizzano i propri risultati aziendali adottando diverse forme di collaborazione e impiegando le proprie risorse in maniera ottimale. La scelta della forma di azienda, delle sue dimensioni, della specializzazione, eccetera, resta illimitata.</p> <p>Si è volutamente rinunciato alla nozione di agricoltura efficiente perché le aziende meno orientate alle prestazioni possono, anch'esse, esistere a un livello e con uno standard di vita più modesti e hanno quindi ragione d'essere. Spetta ai gestori assumersi la responsabilità di un reddito più basso.</p> <p>Le aziende ai sensi della presente carta sono aziende a titolo principale o accessorio con diverse combinazioni di reddito e di collaborazione. L'azienda familiare non è esplicitamente menzionata, siccome esistono anche altre forme di azienda di successo. Per contro è mantenuto il principio di un'agricoltura contadina. Sono possibili anche le SA familiari, ma non le società di capitali in senso stretto. Onde bloccare l'accesso all'agricoltura di queste ultime viene mantenuta la struttura di base del diritto fondiario rurale.</p>

Allegato 2: Richieste del gruppo di lavoro Misure collaterali in relazione al mandato negoziale

Eliminazione degli ostacoli al commercio non tariffari: armonizzazione e adeguamento delle basi legali (prassi analogamente all'UE).
Ripresa integrale dell' <i>acquis communautaire</i> nel settore alimentare (diritto + sicurezza): conclusione di un accordo sulla sanità come da mandato negoziale del Consiglio federale datato marzo 2008, con l'obiettivo di <ul style="list-style-type: none"> • una ripresa integrale del diritto dell'UE vigente e futuro in materia di derrate alimentari (accordo dinamico), • una ripresa della pratica giudiziaria della CGCE (tra cui principio del Cassis de Dijon basato sulla reciprocità).
Eliminazione di tutti gli ostacoli al commercio non tariffari, compresa la ripresa di quanto acquisito a livello comunitario in materia di derrate alimentari e armonizzazione degli standard tecnici e delle prescrizioni di costruzione.
Dichiarazione delle uova: riconoscimento reciproco CH-UE (normativa sull'equivalenza in riferimento alla caratterizzazione delle uova: allevamento al suolo, uova di allevamento all'aperto-sistema estensivo).
Armonizzazione delle dichiarazioni con l'UE.
Semplificazione amministrativa degli iter tecnico-doganali per l'importazione e l'esportazione nonché conformemente all'UE: soppressione della licenza obbligatoria per gli importatori UE, nessun obbligo di dichiarazione doganale anticipata.
Riduzione dell'onere amministrativo per l'importazione e l'esportazione.
Autorizzazione generale delle importazioni parallele compresi i medicinali per uso veterinario.
Introduzione reciproca e parallela del principio del Cassis de Dijon.
Importazioni parallele e principio del Cassis de Dijon: eccezione per i prodotti OGM.
Mantenimento della dichiarazione dei prodotti OGM.
Mantenimento della dichiarazione del Paese d'origine.
Nessun trasporto di animali vivi in e attraverso la Svizzera.
La Svizzera segue una politica agricola indipendente. Nessun adeguamento inopinato al diritto UE. Nessuna estensione ai campi legge sulla pianificazione territoriale, legge sulle derrate alimentari, legge sulla protezione degli animali.
Soppressione dei dazi sui foraggi.
Deroga permanente selettiva dal libero scambio per i prodotti sensibili (dazi, contingenti doganali).
Mantenimento dei contingenti doganali per cereali panificabili, patate e zucchero: mantenimento delle ordinanze attuali.
Clausola di salvaguardia.
DOP/IGP: riconoscimento reciproco Svizzera-UE.
Introduzione graduale dell'ALSA per i prodotti sensibili.

Commento

L'obiettivo dell'accordo è il completo accesso al mercato europeo, garantito dalla soppressione di tutti gli ostacoli al commercio tariffari e non su tutta la filiera del valore aggiunto. Gli ostacoli non tariffari vanno eliminati armonizzando le basi legali, come ad esempio il diritto sulle derrate alimentari o le norme in materia di dichiarazione, e riducendo le formalità doganali e amministrative. In pochi ambiti la Svizzera mira a soluzioni specifiche che tengano conto dei suoi punti sensibili (p.es. dichiarazione d'origine). In ambito tariffario, invece, non è realistico né opportuno escludere determinati settori sensibili dai negoziati. Ad esempio, sarebbe poco convincente liberalizzare il settore della carne e parallelamente mantenere la protezione doganale per foraggi e cereali. La soppressione dei dazi, invece, tiene conto dei punti sensibili con termini transitori di durata diversa. Nell'ambito della politica agricola la Svizzera rimane indipendente e non aderirà alla Politica agricola comune. Ciò significa, ad esempio, che rimarrà autonoma per quanto attiene ai pagamenti diretti, al diritto sulla pianificazione territoriale e alle prescrizioni di costruzione. La protezione reciproca delle denominazioni d'origine (DOC/IGP) è al momento oggetto di trattative con l'UE, che tuttavia non rientrano nei negoziati per un accordo nei settori agroalimentare e sanitario. I mandati negoziali del Consiglio federale non sono pubblici e pertanto non è possibile esprimersi su tutte le richieste succitate, ma saranno considerate tutte in fase d'elaborazione delle strategie negoziali.